

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALESÌ: Biennale di Venezia (4-04376) . . .	2139	BUFFONE: Riliquidazione pensioni di vecchiaia INPS liquidate anteriormente al 30 aprile 1968 a lavoratori che continuano a prestare opera subordinata (4-01714) . . . . .	2146
ALINI: Liquidazione pensione INPS ai lavoratori di Milano (4-03669) . . . . .	2139	CARRARA SUTOUR: Assunzione al lavoro dell'invalido civile Michelini Pasquale (4-03511) . . . . .	2147
ALMIRANTE: Agitazioni del personale a contratto presso uffici italiani all'estero (4-05331) . . . . .	2140	CASSANDRO: Inserimento della città di Sant'Agata (Foggia) nell'area di sviluppo industriale (4-05016) . . . . .	2147
ALMIRANTE: Indicazione della città di Capodistria nei documenti rilasciati dal distretto militare di Trieste (4-05629) . . .	2140	CATTANEI: Tariffe dell'autostrada Genova-Serravalle (4-03983) . . . . .	2148
ALMIRANTE: Ufficio del registro di Alatri (Frosinone) (4-05892) . . . . .	2140	CAVALIERE: Liquidazione pensione ad ex operai della Montecatini-Edison (4-03593) . . . . .	2149
BADINI CONFALONIERI: Liquidazione ENPAS a statali perseguitati politici (4-02815) . . . . .	2141	CHINELLO: Ventilati licenziamenti nello itificio di San Donà di Piave (Venezia) (4-05486) . . . . .	2149
BADINI CONFALONIERI: Ricostruzione di una strada in Cavallermaggiore (Cuneo) (4-04879) . . . . .	2141	CICCARDINI: Trasferimento del centro elettrocontabile da Trieste a Milano (4-05901) . . . . .	2149
BALLARIN: Irregolarità edilizie a Chioggia (Venezia) (4-04108) . . . . .	2141	CIAMPAGLIA: Restituzione obelisco di Axum all'Etiopia (4-04759) . . . . .	2150
BARCA: Distribuzione regionale delle attività delle aziende a partecipazione statale (4-04234) . . . . .	2142	CIAMPAGLIA: Composizione commissioni per i tributi di prima e seconda istanza nella provincia di Messina (4-05222) . . . . .	2150
BECCARIA: Strada statale n. 9, Emilia (4-03984) . . . . .	2142	COCCO MARIA: Sciopero del personale dell'INPS (4-05732) . . . . .	2151
BELCI: Trasferimento del centro elettrocontabile da Trieste a Milano (4-06018) . . . . .	2143	COVELLI: Controllo della Corte dei conti sulle pubbliche entrate (4-03702) . . . . .	2151
BENEDETTI: Sistemazione strada statale n. 210 (4-04022) . . . . .	2143	COVELLI: Agitazioni del personale a contratto presso uffici italiani all'estero (4-05237) . . . . .	2152
BENEDETTI: Impiego del benzolo in calzaturifici delle Marche (4-05616) . . . . .	2144	DAGNINO: Pensione di reversibilità alle vedove e agli orfani dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (4-03234) . . . . .	2152
BIAMONTE: Comportamento del titolare dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sala Consilina (Salerno) (4-05701) . . . . .	2144	D'ANGELO: Comportamento della FOFI di Napoli (4-01792) . . . . .	2153
BIAMONTE: Sciopero del personale dell'INPS (4-05764) . . . . .	2145	D'ANGELO: Trattamento economico-previdenziale di lavoratori di ditte edili dipendenti dall'ENEL (4-04544) . . . . .	2153
BIANCHI FORTUNATO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pavia (4-05748) . . . . .	2145	D'AQUINO: Operazioni commerciali nel porto di Augusta (Siracusa) (4-02464) . . . . .	2154
BOFFARDI INES: Pagamento a domicilio delle pensioni (4-05307) . . . . .	2145	D'AURIA: Movimenti franosi in Grumo Nevano (Napoli) (4-03046) . . . . .	2156
BONEA: Motel Agip a Bari (4-03707) . . . . .	2145	D'AURIA: Campo sportivo di Arzano (Napoli) (4-04861) . . . . .	2156
BRIZIOLI: Licenziamenti allo stabilimento SPEA di Narni scalo (Terni) (4-05090) . . . . .	2146		

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

	PAG.		PAG.
D'AURIA: Premio di fine servizio ai dipendenti dell'amministrazione comunale di Napoli (4-05457) . . . . .	2157	LENTI: Situazione dell'artigianato orafa (4-05483) . . . . .	2169
D'AURIA: Ventilate assunzioni di minorenni presso una fabbrica di cartoni in Melito (Napoli) (4-05459) . . . . .	2158	LEONARDI: Esenzione fiscale per l'indennità di contingenza (4-05345) . . . . .	2169
DEGAN: <i>Guard-rails</i> sulla strada Portegrandi-Fossalta di Piave (Venezia) (4-04825) . . . . .	2159	LIMA: Sistema di pagamento delle ricette mutualistiche ai farmacisti (4-01642) . . . . .	2170
DI PUCCIO: Disordini nello stabilimento Saint Gobain di Pisa (4-01902) . . . . .	2159	MALAGODI: Attentato alla sede del PLI a Pisa (4-05564) . . . . .	2171
FERRETTI: Responsabilità dei Cantieri navali di Palermo negli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti (4-03192) . . . . .	2160	MALEFATTI FRANCESCO: Energia per riscaldamento alle serre per i floricoltori della provincia di Lucca (4-05279) . . . . .	2171
FUSARO: Inclusione dei comuni di Feltre e Santa Giustina Bellunese (Belluno) nell'elenco dei comuni montani (4-05387) . . . . .	2160	MAULINI: Esenzione fiscale sui materiali da costruzione ai frontalieri (4-05583) . . . . .	2172
GIANNINI: Indennità di esproprio ai proprietari di immobili interessati dalla costruzione dell'aeroporto di Bari-Palese (4-04103) . . . . .	2161	MAZZOLA: Situazione dell'ufficio fiduciario di Palermo (4-05299) . . . . .	2173
GIOMO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pavia (4-05750) . . . . .	2162	MEUCCI: Sistemazione strada statale n. 439 (4-04248) . . . . .	2173
GIORDANO: Iscrizione del clero al Fondo per l'assicurazione INPS (4-02775) . . . . .	2162	MICELI: Costruzioni abusive in Pennello (Catanzaro) (4-01596) . . . . .	2174
GIRARDIN: Regolamentazione dell'attività escavativa presso Laghi di Cittadella (Padova) (4-04916) . . . . .	2163	MICELI: Cantieri forestali in Petronà (Catanzaro) (4-04667) . . . . .	2174
GRANATA: Rinnovo delle commissioni provinciale e comunale per il controllo del commercio a Caltanissetta (4-05708) . . . . .	2163	MICHELI FILIPPO: Itinerario della E-7 (4-03777) . . . . .	2175
GUARRA: Agitazione del personale a contratto presso uffici italiani all'estero (4-05398) . . . . .	2164	MILANI: Situazione economica dei dipendenti degli istituti di vigilanza (4-04481) . . . . .	2176
GUARRA: Soppressione del reparto della guardia di finanza a Cerreto Sannita (Benevento) (4-06097) . . . . .	2164	MILIA: Organico dei lavoratori portuali di Palau (Sassari) (4-04646) . . . . .	2176
IANNIELLO: Indennità di contingenza al personale civile italiano dipendente dell'US-NAVY (4-03538) . . . . .	2164	MIROGLIO: Interpretazione legge 12 marzo 1968, n. 334 (4-05824) . . . . .	2177
IANNIELLO: Ricostituzione di carriera del personale non di ruolo del Ministero delle finanze (4-05364) . . . . .	2165	MONACO: Candidatura del contrammiraglio Fazio Cesari alla presidenza della Federazione italiana canottaggio (4-05555) . . . . .	2178
IANNIELLO: Unificazione dei servizi di riscossione degli uffici del registro di Napoli (4-05696) . . . . .	2165	NICCOLAI CESARINO: Chiusura dello zuccherificio in Scarperia (Firenze) (4-05343) . . . . .	2178
IOZZELLI: Nuova sede comunale di Palestrina (Roma) (4-03271) . . . . .	2166	NICCOLAI GIUSEPPE: Vertenza alla Saint Gobain di Pisa (4-02125) . . . . .	2179
ISGRÒ: <i>Terminal</i> per <i>containers</i> nel porto di Cagliari (4-05889) . . . . .	2166	NICOLAZZI: Compenso RAI ai dipendenti dell'ufficio imposte indirette sugli affari (4-04988) . . . . .	2180
JACAZZI: Compenso straordinario al personale degli uffici tecnici erariali di Napoli e Caserta (4-05001) . . . . .	2167	PASCARIELLO: Uso di fondi del patronato scolastico di Copertino (Lecce) (4-04508) . . . . .	2180
LAMANNA: Situazione dei dipendenti dalla cartiera Piro di Spezzano Albanese (Cosenza) (4-05046) . . . . .	2167	PAZZAGLIA: Assistenza INAM ai titolari di rendita da infortunio sul lavoro (4-04752) . . . . .	2181
LAMANNA: Opere pubbliche in San Morello (Cosenza) (4-05386) . . . . .	2168	PELLEGRINO: Rete fognante in Trapani (4-04443) . . . . .	2181
		POCHETTI: Situazione economico-lavorativa di dipendenti dell'ALCE di Pomezia (Roma) (4-04771) . . . . .	2182
		RICCIO: Raddoppio autostrada Napoli-Pompei (4-03817) . . . . .	2183
		ROBERTI: Rappresentanti della CISNAL nel comitato provinciale INAM di Cagliari (4-04757) . . . . .	2184
		SANTAGATI: Comportamento del capo ufficio tecnico erariale di Enna (4-04231) . . . . .	2185
		SCALIA: Facilitazioni ferroviarie per trasporto di autovetture da e per la Sicilia (4-04590) . . . . .	2186

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

	PAG.
SCALIA: Trasferimento di due operai all'arsenale di Augusta (Siracusa) (4-05098) . . . . .	2186
SERRENTINO: Rimborso imposte sui gas di petrolio liquefatti ai piccoli operatori (4-04647) . . . . .	2187
SERVADEI: Provvedimenti per la pesca marittima nell'Italia centro-settentrionale (4-04362) . . . . .	2187
SERVADEI: Atti vandalici nel cimitero ebraico di Ferrara (4-05644) . . . . .	2188
SERVADEI: Assunzione di vigili del fuoco temporanei (4-05664) . . . . .	2188
TREMELLONI: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Pavia (4-05800) . . . . .	2189
TRIPODI ANTONINO: Candidatura del contrammiraglio Fazio Cesari alla presidenza della Federazione italiana canottaggio (4-05268) . . . . .	2189
TRIPODI ANTONINO: Attentati dinamitardi alle sedi di alcuni partiti in Calabria (4-05417) . . . . .	2189
TRIPODI GIROLAMO: Erogazione energia elettrica in provincia di Reggio Calabria (4-03407) . . . . .	2190
TRIPODI GIROLAMO: Comportamento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria (4-04854) . . . . .	2190
VAGHI: Ventilata realizzazione di una superstrada Biella-Bergamo (4-04320) . . . . .	2192

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo in merito alla situazione creatasi alla Biennale di Venezia con particolare riferimento alla mostra d'arte cinematografica.

Si fa presente che entro due mesi dovrebbero avere inizio le manifestazioni collaterali della mostra di Venezia e si teme che esse possano essere danneggiate dall'inattività che in tale campo si manifesta.

Anche per quanto riguarda la manifestazione d'arte è necessario attivizzare l'organizzazione per evitare gli incidenti che si sono susseguiti negli ultimi anni nei confronti di paesi esteri, così come occorre, per rassicurare il carattere della mostra stessa, che si eviti il rischio di vedere i film migliori accaparrati dagli altri *festival* che sono tutti in fase di ricerca presso produttori cinematografici. (4-04376)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1969, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del

18 aprile 1969, n. 100, il professor Gian Alberto Dell'Acqua è stato nominato commissario straordinario della Biennale di Venezia in attesa che si provveda, in sede parlamentare, a dare all'ente un nuovo ordinamento giuridico.

Il commissario straordinario provvederà alla temporanea gestione dell'ente e all'attuazione delle manifestazioni in programma nel 1969.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: NATALI.*

ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle crescenti proteste che da parte dei lavoratori assistiti e dei sindacati operai vengono mosse nei confronti dell'INPS di Milano, a causa delle lungaggini e dei ritardi burocratici frapposti dal suddetto istituto nel disbrigo delle pratiche liquidatorie di pensione (vecchiaia, invalidità, reversibilità, ecc.).

Particolarmente grave e motivo di vibrare proteste si presenta la situazione per migliaia di nuovi pensionati che, privi di sostentamento, sono costretti ad attendere mesi e mesi prima di avere liquidata la propria pensione.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per porre fine a tale intollerabile sistema ed in particolare, soprattutto per i nuovi pensionati, se ritenga necessario disporre l'immediata concessione di adeguati acconti sulle loro spettanze e la contemporanea autorizzazione per il godimento dell'assistenza medico farmaceutica da parte dell'INAM. (4-03669)

RISPOSTA. — Per effetto della radicale trasformazione apportata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, al sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, si è determinata, presso le sedi provinciali dell'INPS, una particolare situazione di difficoltà connessa con l'applicazione delle nuove norme le quali, oltre ad introdurre una serie di adempimenti molto complessi, hanno determinato la necessità di effettuare, per ogni singola pensione da liquidare, un duplice procedimento di calcolo per garantire agli aventi diritto il trattamento per essi più favorevole.

Tale situazione non poteva non ripercuotersi sull'ordinato e tempestivo svolgersi del lavoro presso le dipendenze periferiche del predetto istituto e non incidere, in definitiva, sui

tempi di attesa occorrenti di norma per la definizione delle domande di pensione.

Tuttavia, sensibili alle esigenze dei lavoratori, non si è mancato di ricercare utili accorgimenti intesi ad immettere quanto più sollecitamente possibile gli aventi diritto nel godimento della pensione. A tale scopo è stato deciso di corrispondere agli interessati, nelle more della definizione delle pratiche, una pensione provvisoria, a titolo di acconto, da liquidarsi con le modalità di calcolo vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, prendendo in considerazione i contributi acquisiti agli atti al momento di presentazione della domanda.

La liquidazione provvisoria delle pensioni consente automaticamente agli interessati di ottenere, con immediatezza, la concessione delle prestazioni sanitarie in forma diretta da parte dell'ente tenuto all'assistenza di malattia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha già dato concreta attuazione all'iniziativa di cui si è fatto sommariamente cenno e, con apposita circolare in data 15 gennaio 1969, ha impartito alle proprie sedi provinciali le istruzioni per l'applicazione della nuova procedura.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, con riferimento anche alla risposta fornita in data 25 novembre 1968 ad una precedente interrogazione con la quale si negava l'esistenza dell'agitazione sindacale da parte dei contrattisti in servizio all'estero, quale sia, dopo lo sciopero degli ultimi giorni del marzo 1969, indetto prima, revocato poi e confermato da ultimo, la situazione della vertenza che vede impegnati 1400 impiegati a contratto e che così grave danno ha arrecato e minaccia di arrecare ulteriormente alle nostre comunità all'estero e per conoscere se ritenga doveroso accogliere finalmente le legittime rivendicazioni da tempo poste e non accolte neppure parzialmente.

(4-05331)

**RISPOSTA.** — Le richieste presentate da parte del personale a contratto in servizio negli uffici all'estero erano da tempo allo studio del Ministero degli esteri che aveva anche preso contatti al riguardo con gli altri Ministeri competenti, cioè quello del tesoro e quello della riforma della pubblica amministrazione.

I rappresentanti della categoria sono stati recentemente convocati a Roma dove hanno avuto una serie di incontri presso il Ministero degli affari esteri.

In tali incontri sono state fornite precise indicazioni sui provvedimenti che si intendono adottare in sede legislativa e amministrativa per venire incontro alle richieste presentate e che dovrebbero avere effetto immediato.

I rappresentanti del personale a contratto hanno dimostrato di apprezzare l'interessamento dell'amministrazione ed hanno concordato sulle proposte che sono state loro sottoposte.

*Il Sottosegretario di Stato:* ZAGARI.

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che il distretto militare di Trieste, nel rilasciare documenti ufficiali (fogli matricolari), indica la città di Capodistria come Jugoslavia: indicazione che non risulta essere finora mai apparsa in atti ufficiali e che, come il Ministro ben sa, contrasta con la situazione di diritto internazionale determinata dal trattato di pace, in base al quale Capodistria appartiene tuttora alla zona B, posta sotto sovranità italiana, anche se amministrata dallo Stato jugoslavo; e se intenda dare immediate disposizioni a tutti i distretti militari, affinché errori del genere non vengano ripetuti.

(4-05629)

**RISPOSTA.** — Qualche errore nel senso accennato si è verificato prima che fossero impartite, nel 1966, apposite disposizioni agli organi dipendenti, affinché, come nelle certificazioni anagrafiche, anche nei documenti militari il comune di nascita dei profughi giuliano-dalmati venisse annotato con la sola denominazione italiana.

Si assicura che, ad evitare l'eventuale ripetersi dell'inconveniente, gli enti militari saranno richiamati alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni.

*Il Ministro:* GUI.

**ALMIRANTE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui sarebbe imminente la soppressione dell'ufficio del registro di Alatri (Frosinone); e, in caso affermativo, per conoscere se il ministro intenda disporre l'immediata revoca di tale provvedimento, che creerebbe

un grave disagio per i cittadini dei comuni vicini ad Alatri (Colleparado, Vico del Lazio, Guarcino, Trivigliano, Torre Gaetani, Fiuggi, Trevi del Lazio, Fumone, Filettino), i quali sarebbero costretti a recarsi a Frosinone per l'espletamento delle pratiche.

(4-05892)

**RISPOSTA.** — Si può assicurare che è priva di fondamento la notizia secondo la quale la amministrazione finanziaria avrebbe disposta o programmata la soppressione dell'ufficio del registro di Alatri, in provincia di Frosinone.

*Il Ministro:* REALE ORONZO.

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno emanare le necessarie disposizioni perché ai dipendenti statali che hanno ottenuto, quali perseguitati politici, la retrodatazione in ruolo ai sensi della legge dell'8 dicembre 1956, n. 1429, venga liquidata da parte dell'ENPAS l'indennità di buonuscita, tenendo conto della maggiore anzianità riconosciuta.

Rileva inoltre che la legge del 21 dicembre 1961, n. 1551, estendendo il riconoscimento retroattivo della carriera anche ai fini del trattamento di quiescenza, ha riconosciuto tale diritto valido a tutti gli effetti.

(4-02815)

**RISPOSTA.** — L'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, stabilisce che per i docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso di requisiti di perseguitati politici o razziali, « la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici — dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali ».

Detta legge, pertanto, ha inteso eliminare soltanto gli effetti dannosi che nei confronti di alcune categorie di dipendenti statali avevano prodotto, per quanto riguarda la carriera, contingenti situazioni politiche.

Ciò premesso, si fa presente che il riconoscimento ai fini della carriera di tali periodi di servizio non effettivo, non avendo comportato la corresponsione degli stipendi, non può influire ai fini dell'indennità di buonuscita che è in stretta correlazione con la retribuzione contributiva, ai sensi degli articoli 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369,

4 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, e 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

Si aggiunge, comunque, che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione del 1° dicembre 1967, n. 821, ha escluso che i periodi di cui sopra possano essere valutati ai fini dell'indennità di buonuscita.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

**BADINI CONFALONIERI.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano urgente ed opportuno provvedere perché sia concesso il contributo richiesto dal comune di Cavallermaggiore (Cuneo) per la riattivazione della strada variante esterna, devastata dall'usura e dal gelo.

Fa presente che l'impraticabilità di tale variante — a suo tempo costruita con notevole sacrificio finanziario dall'amministrazione comunale — costringe i mezzi pesanti ad attraversare il vecchio centro provocando più di una volta crolli di muri di vecchie case e di balconi, secondo quanto diffusamente riportato anche dalla stampa, e mettendo anche a serio repentaglio l'incolumità degli abitanti.

Rileva, infine, che l'esiguo bilancio comunale non consente di intervenire per la necessaria sistemazione della variante in parola e che la situazione diviene di giorno in giorno più allarmante.

(4-04879)

**RISPOSTA.** — Il comune di Cavallermaggiore, con istanza del settembre 1964, ha chiesto il contributo dello Stato, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, sulla spesa di 12.669.600 lire necessaria per la sistemazione della strada di circonvallazione (variante alla strada statale n. 20) denominata strada Vittorio Veneto.

Si assicura che la richiesta in parola sarà tenuta presente in sede di compilazione dei prossimi programmi per opere del genere, compatibilmente con la disponibilità di fondi.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
MANCINI.

**BALLARIN.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengano necessario disporre, nel campo delle loro rispettive competenze, indagini, inchieste e provvedimenti intesi a colpire le responsabilità per le gravi irregolarità edilizie dei passati ed attuali amministratori comunali di Chioggia (Venezia). La

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

concessione di licenze edilizie e di deroghe in contrasto con leggi e regolamenti, i mancati interventi per il ripristino della legalità aumentano il dubbio ed il sospetto che sotto le ripetute violazioni si annidino anche casi in cui l'abuso d'ufficio, compiuto con azioni positive o con volontarie omissioni, rivesta gli estremi del reato previsto dall'articolo 323 del codice penale, per essere stato provocato al fine di procurare un vantaggio al costruttore o, comunque, a persona interessata alla costruzione e che in taluni casi può essere configurabile il più grave reato di interesse privato in atti d'ufficio.

Si fa presente che in più occasioni se ne è avuta eco nel consiglio comunale locale e che lo stesso sindaco in carica ebbe ad affermare che i casi di irregolarità sono tali e tanti per cui non è stato possibile intervenire concretamente. (4-04108)

**RISPOSTA.** — È stato disposto che venga effettuata un'approfondita indagine per accertare la consistenza delle infrazioni ed irregolarità urbanistiche ed edilizie verificatesi nel comune di Chioggia e le eventuali responsabilità.

*Il Ministro:* MANCINI.

**BARCA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritenga opportuno, anche in vista dell'istituzione delle regioni, che la relazione programmatica redatta annualmente dal Ministero delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, informi più dettagliatamente il Parlamento della distribuzione regionale delle attività e dei programmi delle aziende a partecipazione statale, andando al di là del dato occupazionale oggi fornito dalla tabella n. 28. (4-04234)

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione ha già sentito, da tempo, la opportunità di disporre di maggiori informazioni sulla distribuzione regionale delle attività e dei programmi delle aziende a partecipazione statale.

Gli enti controllati, infatti, sono stati invitati, con circolare del 22 febbraio 1969, a fornire tutte le notizie possibili circa le attività, l'occupazione, gli investimenti e i programmi futuri delle imprese a partecipazione statale nelle singole regioni.

*Il Ministro:* FORLANI.

**BECCARIA E GRANELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si ritenga di prendere al fine di evitare il grave disagio nel quale versano i 15 mila lavoratori lodigiani che quotidianamente si servono della strada statale via Emilia n. 9, sul tratto Milano-Piacenza.

Si fa presente il notevole congestionamento del traffico nel precipitato tratto stradale dovuto all'attraversamento di numerosi abitati, ai numerosi semafori installati negli incroci, al notevolissimo numero di automezzi nazionali ed esteri che transitano, al cattivo stato del fondo stradale e all'insufficiente larghezza della strada in determinati tratti e, conseguentemente, alla eccessiva lunghezza dei tempi di percorrenza.

Si ritiene che si potrebbe ovviare ai citati inconvenienti mediante:

a) la deviazione della strada nei centri di Melegnano, Tavazzano, Lodi, Casalpusterlengo, Zorlesco e Fombio;

b) l'allargamento della strada nel tratto Lodi-Piacenza;

c) la costruzione del viadotto che collega le strade provinciali Binasco Melegnano con la Cerca e relativi svincoli;

d) la liberalizzazione dell'autostrada del sole nel tratto Milano-Piacenza-nord.

Soltanto in questo modo si potrà risolvere contemporaneamente il traffico di lunga percorrenza e il grave disagio del traffico pendolare e, quindi, normalizzare i tempi di percorrenza e la sicurezza degli utenti della strada. (4-03984)

**RISPOSTA.** — È all'esame uno schema di convenzione tra il comune di Lodi, l'amministrazione provinciale di Milano, le ferrovie dello Stato e l'ANAS relativo alla realizzazione della variante di Lodi.

Per quanto concerne gli altri interventi richiesti, si fa presente che gli stessi, comportando una spesa notevolissima, saranno inseriti nei futuri programmi dell'ANAS gradualmente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Non è possibile aderire alla richiesta liberalizzazione del pedaggio sul tratto Milano-Piacenza nord dell'autostrada del sole, ostandovi le recenti scelte in tema di politica autostradale adottate dal Parlamento e dal Governo.

Si fa presente, infatti, che la legge 28 marzo 1968, n. 383, nonché il successivo decreto interministeriale 21 giugno 1968, n. 4646/28, nel disporre la realizzazione di un altro grup-

po di autostrade, mediante la concessione alla Società autostrade del gruppo IRI della loro costruzione ed esercizio, ha subordinato tale realizzazione alla condizione « che gli introiti complessivi netti dell'intera rete autostradale concessa alla suddetta società siano valutabili per il periodo di durata della concessione in misura pari o superiore ai costi di costruzione ».

Risulta pertanto evidente che, un'eventuale soppressione o riduzione delle tariffe di pedaggio di una qualsiasi autostrada sconvolgerebbe l'equilibrio economico che la legge ha posto come pregiudiziale per l'attuazione del nuovo piano autostradale.

*Il Ministro: MANCINI.*

**BELCI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda intervenire nei confronti della Riunione adriatica di sicurtà al fine di evitare il progettato trasferimento del centro elettrocontabile da Trieste a Milano.

Il settore delle assicurazioni costituisce per la città di Trieste un aspetto molto importante della sua attività terziaria.

Da più di un secolo, ormai, Trieste ha la sede centrale di due compagnie di assicurazione di livello europeo: la Riunione adriatica di sicurtà — che vi ha un centro direzionale — e le Assicurazioni generali — che a Trieste hanno la loro direzione centrale.

L'esistenza di questi centri è parte importante del tessuto connettivo delle attività economiche della città, in particolare per l'alta qualificazione professionale dei dipendenti delle imprese citate.

Al centro elettrocontabile che si intende trasferire competono i seguenti lavori: contabilità generale; contabilità riassicurazioni di tutti i rami; riassicurazione dei rami elementari e del ramo vita.

Con l'accentramento di queste funzioni presso il centro elettrocontabile di Milano, si verificherebbe, in un tempo più o meno lontano, per ovvie ragioni di carattere tecnico, anche il trasferimento presso quella sede delle funzioni direttive, organizzative e di controllo, collegate con l'attività del centro elettrocontabile. Tale trasferimento interesserebbe i servizi: contabilità generale; riassicurazioni rami elementari; organizzazione agenzie e sedi estere; assicurazione incendi estero; assicurazione vita estero e riassicurazione.

Si tratterebbe, cioè, di tutte le attività direttive ed esecutive proprie di un centro direzionale nel quale sono impiegati circa tre-

cento dipendenti e il cui spostamento sottrarrebbe all'economia triestina, già provata da tante difficoltà oggettive, un numero non trascurabile di unità lavorative ad alta qualificazione professionale.

Si noti, infine, che la concentrazione di cui si parla provocherebbe un ulteriore accentramento di uffici a Milano, area metropolitana, in contrasto con la tendenza che si va manifestando un po' dovunque nelle aree ad alta concentrazione.

Si chiede perciò un intervento presso la società al fine di scongiurare il provvedimento in parola. (4-06018)

**RISPOSTA.** — La Riunione adriatica di sicurtà ha fatto presente di aver deciso l'assorbimento del più piccolo centro elettrocontabile di Trieste in quello maggiore di Milano, che opera anche per la collegata Assicuratrice italiana avente sede solo a Milano, per giustificate ragioni tecniche e di economia aziendale.

Tale operazione non comporta alcun spostamento di personale e non incide sull'attività degli uffici di Trieste della direzione generale, la cui funzione resta inalterata nell'ambito delle attuali attribuzioni.

La Riunione adriatica di sicurtà ha precisato, inoltre, che proprio di recente sono stati trasferiti da Milano a Trieste, per ragioni di operatività, alcuni dirigenti di grado elevato. Non è prevista, pertanto, nessuna inversione di tendenza, ma una sempre più larga razionalizzazione dei servizi, resa necessaria solo da esigenze di una corretta gestione.

*Il Ministro: TANASSI.*

**BENEDETTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se nel programma dei lavori di adeguamento del tratto della strada statale n. 210, Fermana Faleriense — per il quale è stata approvata la perizia nella seduta tenuta, nel novembre 1968, dal comitato tecnico amministrativo del compartimento ANAS di Ancona — sia prevista la migliore sistemazione del punto di confluenza tra la predetta statale 210 e la strada per Rappagnano. Infatti, il bivio si trova a ridosso di una curva con visibilità notevolmente ridotta; il che costituisce ragione di pericolo per la circolazione stradale, come dimostrano gli incidenti sino ad oggi verificatisi. (4-04022)

**RISPOSTA.** — Nel progetto di adeguamento della statale 210, Fermana Faleriense, per il tratto compreso tra il chilometro 12+200 (pon-

te sul fiume Tenna, presso Fermo) ed il chilometro 32+200 (Piane di Falerone), è stata prevista la sistemazione dell'innesto alla statale 210 della provinciale per Rapagnano, mediante la costruzione di un tratto in variante della lunghezza di circa 350 metri in modo da escludere ogni pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

*Il Ministro.* MANCINI.

BENEDETTI, DE LAURENTIIS, BASTIANELLI, BRUNI, VALORI E BARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per sapere: se sia a conoscenza del fatto che collanti a base di benzolo e suoi derivati continuano ad essere usati nelle fabbriche della zona calzaturiera delle Marche, anche se le etichette dei contenitori ne escludono la esistenza; quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare affinché gli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo impediscano l'uso di prodotti così nocivi per la salute dei lavoratori. (4-05616)

RISPOSTA. — L'ispettorato regionale del lavoro di Ancona ha comunicato che, nel corso della normale vigilanza espletata nei confronti dei calzaturifici delle Marche, non si è rilevata alcuna inosservanza delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, sulla limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative. Infatti, in tutti i casi di sospetta intossicazione di lavoratori calzaturieri denunciati all'INAIL, è risultato, dagli esami su campioni di collanti prelevati dall'ispettore medico del predetto ufficio, che i prodotti stessi erano rispondenti alle disposizioni di legge e conformi a quanto dichiarato sull'etichetta applicata ai contenitori.

Nel settore in questione, tuttavia, mentre i casi di intossicazione da benzolo e omologhi risultano irrilevanti, di converso desta una certa preoccupazione il verificarsi di polineuriti tossiche da ortotricresilfosfato originate da collanti.

Al fine di ridurre e possibilmente eliminare l'incidenza delle polineuriti nei lavoratori del settore, è stato programmato uno speciale servizio di vigilanza presso i calzaturifici della regione che prevede, in particolare, il prelievo, in occasione delle visite ispettive effettuate alle aziende, di campioni di collanti in modo da accertare se gli stessi siano o meno conformi alle disposizioni della legge n. 245.

Si fa presente, poi, che, per la normale vigilanza in materia di igiene del lavoro nelle Marche, sono adibiti ispettori tecnici sufficientemente preparati, riservando per l'unico ispettore medico in servizio presso l'ispettorato regionale del lavoro i problemi di più difficile soluzione per i quali è indispensabile una specifica preparazione tecnica.

Per facilitare il compito dei predetti ispettori tecnici, l'ispettore medico ha provveduto a compilare un foglio di istruzioni contenente alcune norme di igiene fondamentali per la tutela fisica e psichica dei lavoratori; inoltre, una lettera circolare richiamante l'obbligo dell'osservanza di alcune norme di igiene del lavoro, tra cui quelle relative alle visite mediche preventive e periodiche e all'aspirazione di vapori tossici, è stata inviata a tutti i calzaturifici della regione.

Infine, si fa presente che sono in corso contatti con i medici provinciali della regione in modo da ottenere una più stretta collaborazione dalle autorità sanitarie locali, per una capillare ed efficace vigilanza presso le aziende

*Il Ministro:* BRODOLINI.

BIAMONTE. — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere se sia a conoscenza che il procuratore delle imposte dirette di Sala Consilina (Salerno), Vincenzo Frigino, per deliberata discriminatoria e persecutoria decisione, inferisce contro il contribuente avvocato Salvatore Perongini, pur avendo accertato, nei confronti dello stesso, un numero di affari ridottissimo e di gran lunga inferiore a quello di tutti gli altri avvocati; se sia a conoscenza che il Perongini paga, pertanto, imposte più di ogni altro professionista della zona.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico del predetto fazioso funzionario per impedire la continuazione di così gravi abusi e se ritenga, così come già sollecitato con altra precedente interrogazione, di inviare sul posto un ispettore dello stesso Ministero delle finanze con l'incarico, tra l'altro, di interrogare l'avvocato Salvatore Perongini.

Per conoscere, infine, se sia informato che l'avvocatura erariale di Potenza è intervenuta presso il giudice istruttore del tribunale di Sala Consilina in difesa del predetto funzionario, imputato, su denuncia dell'avvocato Perongini, del reato di interesse privato in atto di ufficio, di un reato, cioè, contro la stessa amministrazione erariale. (4-05701)



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

RISPOSTA. — In relazione a quanto ulteriormente segnalato con la interrogazione sopra riportata, si richiamano integralmente le notizie già fornite sulla medesima questione in data 17 maggio 1969, in risposta ad analoga interrogazione n. 4-04181.

Si ribadisce, con l'occasione, che ogni più opportuna valutazione sulla condotta in servizio del titolare dell'ufficio distrettuale delle imposte di Sala Consilina non può che essere rinviata all'esito degli accertamenti amministrativi in corso di svolgimento, ai fini della adozione eventuale di quelle misure che saranno ritenute conformi alle risultanze delle disposte indagini.

*Il Ministro: REALE.*

BIAMONTE. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza che, a fine aprile 1969, circa 10 milioni di lavoratori non hanno riscosso, per lo sciopero del personale dell'INPS, le prestazioni loro dovute da parte del massimo istituto previdenziale.

Se risulti che il protrarsi dello sciopero diventerà drammatico, da qui a qualche settimana, allorché migliaia e migliaia di tubercolotici, oltre a non essere tempestivamente curati, si vedranno privati del modesto sussidio loro spettante e così le migliaia di disoccupati e di pensionati che il 15 maggio 1969 non potranno, comunque, incassare quanto loro compete.

Si chiede di conoscere quali misure saranno adottate per risolvere la vertenza dei lavoratori dell'INPS la cui soluzione, per riflesso, risolverà quella di tutti gli assistiti dallo stesso istituto previdenziale. (4-05764)

RISPOSTA. — Si richiamano le dichiarazioni rese dallo scrivente nel corso della 134ª seduta della Camera dei deputati del 23 maggio 1969, in risposta ad analoghe interrogazioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

BIANCHI FORTUNATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere quali iniziative intenda assumere il Governo in relazione ai gravissimi danni causati dall'alluvione che in questi giorni ha colpito la provincia di Pavia e particolarmente le zone di Mortara e di Casteggio. Infatti, già da un primo sommario accertamento risulta che i

danni subiti dalle aziende industriali, artigiane, agricole e commerciali nonché dai cittadini per le loro abitazioni ammontano ad una somma valutata a oltre tre miliardi. Nel dare atto della tempestività con cui gli enti preposti sono intervenuti per alleviare il grave stato di disagio delle popolazioni colpite, si chiede che vengano con urgenza assunti i provvedimenti atti a ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro in conformità ai criteri di intervento adottati in precedenti casi analoghi di gravi calamità atmosferiche. (4-05748)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto, si richiamano le dichiarazioni rese dal Governo all'assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 19 maggio 1969, in sede di risposte ad analoghe interrogazioni.

*Il Ministro dell'interno: RESTIVO.*

BOFFARDI INES E CATTANEI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese e se vi siano accordi in corso per provvedere all'invio a domicilio del pensionato della pensione a mezzo assegno, o se vi siano allo studio altre soluzioni per il pagamento delle pensioni di previdenza sociale al fine di agevolare i pensionati costretti a stare in lunghe code davanti agli uffici postali, in attesa del loro turno per il pagamento, con conseguenze spesso facilmente immaginabili. (4-05307)

RISPOSTA — Allo scopo di rendere più agevole il ritiro della pensione da parte degli interessati, con apposita norma inserita nella legge 30 aprile 1969, n. 153 (articolo 46), è stata attribuita all'INPS la facoltà di stipulare convenzioni con l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

BONEA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali non ancora

è stato ultimato il motel AGIP in costruzione a ridosso di una stazione di servizio tra Torre a Mare e Bari, fermo nelle strutture murarie ormai da molti mesi. (4-03707)

**RISPOSTA.** — Il comune di Bari, con licenza del 10 settembre 1966, n. 789, autorizzava la società AGIP a costruire un motel-ristorante in località Torre a Mare, lungo la strada statale n. 16, chilometri 816+816.

Questo Ministero, sulla base di segnalazioni pervenute dalla sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche di Bari, ritenuta illegittima la predetta licenza, dispose con decreto in data 13 settembre 1967, la sospensione dei lavori di costruzione del motel-ristorante predetto, provvedendo, nel contempo, alla rituale contestazione, a carico degli interessati, delle irregolarità riscontrate e fissando il termine di giorni venti per la formulazione delle controdeduzioni.

In relazione alle controdeduzioni fornite dagli interessati ed al parere espresso dal Consiglio di Stato, questo Ministero venne nella determinazione di non dare ulteriore corso alla procedura di annullamento della predetta licenza edilizia n. 789.

Al momento risulta che i lavori di costruzione del motel-AGIP sono ripresi e si prevede che saranno ultimati nel mese di giugno 1969.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

**BRIZIOLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che, su ordine dello stesso Ministero, il colonnello Bellardi, supervisore dello stabilimento SPEA con sede in Narni Scalo (Terni) la cui manutenzione è appaltata alla società Manfredi di Roma, ha comunicato ai 14 operai specializzati della ditta Manfredi, che da oltre dieci anni lavorano nello stabilimento, che, essendo scaduto il contratto di appalto, essi non potranno più tornare al lavoro dal 1° aprile 1969 e saranno sostituiti con personale generico della marina militare, attualmente in servizio in altre regioni.

Per conoscere se ritenga, in relazione alla grave situazione dell'occupazione in Umbria ed in particolare nella provincia di Terni, anche alla luce del recente sciopero generale, di affidare la manutenzione dello stabilimento agli operai specializzati, già alle dipendenze della ditta Manfredi, che, a tal fine, hanno costituito un'apposita cooperativa (CEMEI - Cooperativa edile manutenzione edilizia ed in-

dustriale) anche su consiglio di alcuni organici dello stesso Ministero, o, in difetto, di assumere, direttamente, gli stessi operai, ridando tranquillità alle numerose famiglie interessate. (4-05090)

**RISPOSTA.** — L'amministrazione militare, rientrata in possesso del proprio stabilimento Narni-Scalo, provvederà in proprio alla manutenzione degli impianti.

Quanto agli operai della ditta cui era prima affidata la manutenzione stessa, si chiarisce che il datore di lavoro ha loro offerto la continuità del rapporto, sia pure in altra sede.

Le norme vigenti non consentono a questo Ministero di assumere manodopera se non per pubblico concorso, entro i limiti degli organici.

*Il Ministro:* GUI.

**BUFFONE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se i lavoratori che, pur essendo in possesso di certificato di pensione INPS per aver raggiunto, prima del 30 aprile 1968, i limiti di età per la pensione di vecchiaia (60 anni), hanno successivamente continuato e continuano a prestare la loro opera subordinata, regolarmente assoggettati ai normali contributi assicurativi e previdenziali unitamente ai datori di lavoro, al compimento degli anni 40 (quaranta) di attività lavorativa e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa, abbiano diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

In caso contrario, si chiede di conoscere se vi siano stati particolari motivi e quali, per cui non si è tenuto conto di quanto disposto nelle lettere c), d) ed i) dell'articolo 39 della legge « delega al Governo » del 21 luglio 1965, n. 903. (4-01714)

**RISPOSTA.** — Il problema prospettato è stato risolto con l'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con cui si prevede che i titolari delle pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1969 (sistema contributivo), i quali, alla data di decorrenza della pensione, abbiano continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

gore della legge, possono chiedere la riliquidazione della pensione medesima, con il nuovo sistema di calcolo che ne stabilisce l'ammontare in percentuale sulla retribuzione.

*Il Ministro: BRODOLINI.*

**CARRARA SUTOUR.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che il signor Pasquale Michelini di Lorenzo, nato il 14 luglio 1925 ad Alassio (Savona) ed ivi residente in via Solva n. 16, ebbe a presentare domanda di assunzione quale invalido civile presso i seguenti enti: ENEL, SIP, INPS, Società per le autostrade, ANAS, oltre all'azienda di Stato delle ferrovie ed al Ministero dell'agricoltura e foreste, in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482; che in considerazione del fatto che per le sue ridotte attitudini (50 per cento d'invalidità) il signor Michelini non può svolgere lavori faticosi e che quindi, in attesa di essere collocato in base alla succitata legge, si trova nelle più disagiate condizioni economiche ed in un comprensibile stato di abbattimento morale:

a) quali immediati interventi saranno fatti presso gli enti innanzi citati affinché il signor Michelini veda esaudita la sua giusta aspirazione;

b) i motivi per cui sino ad ora le sue domande non sono state prese nella giusta considerazione, secondo lo spirito e le finalità per cui la legge di che trattasi è stata emanata;

c) quali provvedimenti saranno adottati in futuro affinché la categoria degli invalidi, già tanto provata dalle avversità della vita, possa serenamente aspirare ad un posto di lavoro, senza incontrare quelle insormontabili difficoltà, spesso non meglio precisate, nella ricerca di un'occupazione. (4-03511)

**RISPOSTA.** — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che l'invalido civile Pasquale Michelini è in possesso di diploma di scuola media inferiore ed è iscritto, con la qualifica di impiegato, nell'apposito elenco degli invalidi civili disoccupati aspiranti al collocamento istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie; precedentemente, lo stesso invalido era iscritto dal 2 dicembre 1967 nei soppressi

elenchi previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Poiché il minorato aspira ad una occupazione con mansioni esclusivamente impiegatizie, il competente ufficio del lavoro, pur avendo svolto ogni possibile interessamento, trova difficoltà nel reperire un posto di lavoro confacente alle richieste dell'invalido presso le aziende private della provincia.

Per quanto concerne le domande di assunzione che il Michelini asserisce di aver prodotto, ai sensi delle disposizioni della legge n. 482, ai vari enti pubblici ed amministrazioni dello Stato, si fa presente che:

1) tali enti hanno facoltà di scelta degli invalidi da assumere a copertura delle quote d'obbligo previste a favore delle varie categorie tutelate;

2) la legge n. 482 stabilisce l'obbligo di assumere invalidi fino al raggiungimento di determinate percentuali rispetto all'organico dei lavoratori e non tiene, ovviamente, conto della nominatività delle assunzioni effettuate. Ne consegue che la domanda di assunzione da parte di un invalido non attribuisce all'interessato il diritto all'occupazione;

3) gli enti e le amministrazioni a carattere nazionale fruiscono della facoltà di compensazione territoriale per cui l'aliquota d'obbligo, spettante a tutte le categorie predette, è calcolata in sede nazionale e non provinciale.

Pertanto, anche in relazione all'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che le amministrazioni e gli enti pubblici, che si trovino nelle situazioni ipotizzate dalla legge sulle assunzioni obbligatorie, debbono direttamente provvedere ai seguenti adempimenti:

a) qualora si tratti di personale operaio, ausiliario ed esecutivo, assunzione per chiamata diretta degli aventi diritto, purché iscritti negli elenchi provinciali, di cui all'articolo 19 della legge n. 482;

b) ove si tratti di personale aspirante a carriere direttive o di concetto, cui si accede attraverso pubblici concorsi, conferimento allo stesso dei posti riservati per legge.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

**CASSANDRO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano stati i motivi per cui la città di Sant'Agata (Foggia), nel cui territorio sono stati rinvenuti notevoli giacimenti di metano e combustibile, sia stata esclusa dall'area industriale di Foggia e se

si ritenga opportuno esaminare la possibilità di inserire detto comune nell'area d'insediamento industriale di Capitanata. (4-05016)

**RISPOSTA.** — Il territorio del comune di Sant'Agata è soltanto marginalmente interessato da concessioni metanifere accordate alla società AGIP del gruppo ENI e alla società SNIA-Viscosa, mentre la città di Sant'Agata rimane nell'ambito di un permesso di ricerca, convenzionalmente denominato Sant'Agata, accordato alla stessa azienda di Stato e nel quale le ricerche sono tuttora in corso di esecuzione.

Chiarito quanto sopra, si fa presente, tuttavia, che l'inclusione di un comprensorio territoriale in un'area di sviluppo industriale è condizionata dalla esistenza di vari requisiti, tra i quali anche quello delle risorse energetiche, specie se utilizzabili in loco.

Comunque, l'inclusione del territorio del comune di Sant'Agata nell'area di sviluppo industriale di Foggia venne a suo tempo esaminata in sede di delimitazione del comprensorio di tale area. Poiché il comune in parola, essendo incluso fra quelli caratterizzati da particolare depressione, è ammesso a fruire di altri benefici previsti dalla legislazione vigente, non si ritenne opportuno privarlo di tali benefici inserendolo nella ricordata area di sviluppo industriale.

*Il Ministro: TANASSI.*

**CATTANEI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se ritengano opportuno e giusto che sull'autostrada Genova-Serravalle siano applicate le tariffe del gruppo A anziché quelle del gruppo B previste dal decreto ministeriale 21 giugno 1968 e ciò al fine di porre rimedio alla non giustificata e pesante onerosità del pedaggio cui sono assoggettati gli automobilisti e gli autotrasportatori costretti a percorrere detta arteria.

Come è noto, infatti, l'autostrada Genova-Serravalle, pur presentando caratteristiche planoaltimetriche nettamente superate, pur presentando scarsi problemi di innalzamento e di protezione contro la formazione del ghiaccio, pur essendo un valico di modesta quota, è stata considerata ai fini delle tariffe di pedaggio come un'autostrada di montagna, alla stessa stregua della Firenze-Bologna, un'autostrada moderna, veloce, protetta e con un valico che raggiunge i mille metri di quota.

L'autostrada Genova-Serravalle, inoltre, è attualmente l'unico collegamento tra Genova ed il nord e costituisce un percorso obbligato per i trasporti merci, dal momento che la statale dei Giovi è chiusa al traffico per i veicoli pesanti.

Va, infine, rilevato che la Società autostrade ha avuto in concessione questa arteria quando era già quasi completamente costruita dall'ANAS, per cui si tratta di un patrimonio acquisito e largamente ammortizzato per il quale sarebbe stato più giusto offrire a Genova, al suo porto ed alle sue attività economiche una condizione tariffaria più agevolata.

Al contrario, si è verificato l'opposto e la nuova classificazione dell'arteria in tariffa B si è aggiunta all'aumento generale delle tariffe autostradali disposto con la legge del 28 marzo 1968, per cui gli utenti dell'autostrada in oggetto sono stati assoggettati contemporaneamente ad un duplice maggior onere che non può essere obiettivamente ritenuto né giusto né logico. (4-03983)

**RISPOSTA.** — Le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 21 giugno 1968 non si riferiscono ad un pareggio di ammortamento e di gestione delle singole autostrade, bensì ad una visione integrale della rete concessa alla Società autostrade dell'IRI, nella sua unitarietà, quale configurata dalla più recente legge del 28 marzo 1968, n. 385.

Difatti, nello stesso decreto ministeriale del 21 giugno 1968 veniva fissato il nuovo programma autostradale affidato alla Società autostrade, il cui servizio di finanziamento è esclusivamente affidato al volume globale degli introiti dell'intera rete concessa.

Ove si fosse proceduto con criteri diversi da quello unitario a carattere nazionale, e precisamente ad una valutazione di pareggio di costi di ammodernamento e di gestione per le singole autostrade, le tariffe, ad esempio della Genova-Sestri, avrebbero dovuto raggiungere livelli ben più elevati per conseguire un pareggio di gestione, nel periodo di concessione, a causa dei relativi costi di costruzione che risultano i più elevati sino ad ora sopportati.

Difatti, una realizzazione del genere non è in grado di coprire i propri costi neppure ipotizzando la piena utilizzazione delle capacità di trasporto per tutto il periodo di concessione.

D'altro canto, il piano autostradale aggiuntivo comporta, sul piano nazionale, ulteriori investimenti per un importo globale di

circa 660 miliardi di lire dei quali 300 miliardi circa riguardano l'economia di Genova e della Liguria attraverso due realizzazioni di lunga portata quale il raddoppio del tronco Moltedo-Albisola della Genova-Savona e soprattutto la costruzione della nuova autostrada dei trafori.

Pertanto, se è vero che l'autostrada Genova-Serravalle è di tracciato meno avanzato, è vero anche che il programma costruttivo e le capacità finanziarie assicurate alla Società autostrade con le tariffe stabilite dal decreto ministeriale del 21 giugno 1968 è inteso a sopperire principalmente a questa situazione odierna.

*Il Ministro:* MANCINI.

CAVALIERE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se creda opportuno intervenire con urgenza presso l'INPS di Foggia, perché corrisponda senza ulteriori indugi la pensione agli ex operai della società Montecatini-Edison.

Si fa rilevare che i predetti, pur avendone fatta richiesta da quasi un anno, malgrado i solleciti ripetuti, non hanno potuto ottenere nemmeno un acconto, per cui, venuta meno ogni entrata, con la cessazione del rapporto di lavoro, per provvedere alle necessità quotidiane si sono dovuti indebitare, con grave disagio economico e morale.

Per sapere anche se ritenga necessario prendere iniziative, affinché l'INPS, nei casi in cui è evidente il diritto alla pensione, dia immediatamente congrui acconti, in maniera da evitare ingiuste angustie ai suoi assistiti. (4-03593)

RISPOSTA. — La sede INPS di Foggia ha già definito con esito positivo, cinque delle otto domande di pensione presentate da parte di minatori già dipendenti dalla società Montecatini, mentre per le rimanenti ha attualmente in corso le operazioni di liquidazione ed entro brevissimo tempo provvederà a corrispondere agli interessati quanto di loro spettanza.

Si fa presente, infine, che la definizione di quest'ultime tre pratiche di pensione è stata ritardata in quanto i richiedenti erano in godimento dell'indennità di disoccupazione e, di conseguenza, non potevano essere loro accreditati i relativi contributi figurativi necessari alla determinazione del triennio contributivo.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

CHINELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza e come intenda provvedere contro i licenziamenti di pura rappresaglia sindacale — apertamente dichiarati nella stessa lettera agli interessati — attuati dalla direzione dello Iutificio di San Donà di Piave (Venezia) in spregio di ogni legge e di un minimo di consapevolezza sociale e di responsabilità che la situazione oggi esige. (4-05486)

RISPOSTA. — In data 16 maggio 1969 le maestranze della società SIRPA hanno ripreso il lavoro, dopo il raggiungimento dell'accordo, avvenuto presso il sindaco di San Donà di Piave, articolato sui seguenti punti:

1) revoca dei provvedimenti di licenziamento ed accettazione delle dimissioni da parte dei quattro lavoratori interessati. Questi ultimi, che hanno provveduto a rimettere nelle mani del sindaco le rispettive lettere di dimissioni, riceveranno dall'azienda una liquidazione extracontrattuale di 600 mila lire ciascuno;

2) la lavoratrice gestante verrà mantenuta in forza sino al compimento di un anno di età del bambino;

3) i dipendenti che, per motivi tecnici aziendali, non hanno potuto riprendere il lavoro il 16 maggio, saranno considerati in ferie fino alla data di effettiva ripresa del lavoro.

Si fa presente, inoltre, che la moglie del dipendente invalido civile dimissionario, la quale avrebbe potuto essere assunta in sostituzione del marito, ha rinunciato all'impiego e che ai dipendenti che si verranno a trovare in particolari situazioni di bisogno, comprovate dal sindaco, l'azienda accorderà un prestito di 30 mila lire da restituire ratealmente entro l'anno.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

CICCARDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che si vuole trasferire da Trieste a Milano il centro elettrocontabile della Riunione adriatica di sicurtà e quali iniziative intenda prendere.

Essendo stata Trieste, per più di un secolo, sede centrale di due delle più importanti compagnie di assicurazione europee quali la Riunione adriatica di sicurtà e le Assicurazioni generali, si ha ragione di ritenere che un accentramento delle funzioni del centro elettrocontabile della Riunione adriatica di sicurtà

a Milano (che interesserebbe i servizi: contabilità generale, riassicurazione rami elementari, organizzazione agenzie e sedi estere, assicurazione incendi estero e assicurazione vita estero e riassicurazione) comporterebbe l'inevitabile polarizzazione nella metropoli lombarda di tutte le sue attività direttive ed esecutive relative ad un complesso di circa 300 dipendenti e la conseguente sottrazione massiccia di unità lavorative alla economia triestina.

Oltre al rilevante documento che l'eventuale trasferimento di esponenti altamente qualificati comporterebbe al sistema economico triestino, già provato da tante difficoltà oggettive, si verificherebbe anche un ulteriore aggravio dei problemi dell'accentramento delle grandi aree metropolitane, problemi in cui da tempo si dibatte la stessa Milano, in contrasto con l'inversione di tendenza che si manifesta un po' dovunque nelle aree di alta concentrazione. (4-05901)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-06018, del deputato Belci, pubblicata a pag. 2143).*

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritengano doveroso dare esecuzione, dopo ben 16 anni, all'impegno assunto dal Governo italiano di restituire all'Etiopia l'obelisco di Axum, tenendo presente che la mancata restituzione ferisce l'orgoglio nazionale del popolo etiopico, dà esca in Etiopia a forme di nazionalismo estremo e di xenofobia e danneggia gravemente lo sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi, tenendo altresì presente che una grande nazione di progredita civiltà come è l'Italia, non può in alcun modo sentirsi umiliata da un atto dovuto nei confronti di un paese sottosviluppato che ci chiede dignitosamente assistenza e aiuto, e tenendo, infine, presente che la causa di questo mancato adempimento da parte dell'Italia, ha fatto rinviare la visita a Roma del vecchio imperatore d'Etiopia, che ha dimostrato nei confronti degli italiani, durante la seconda guerra mondiale, una sorprendente liberalità e ne ha tutelato gli interessi e la stessa incolumità fisica. (4-04759)

RISPOSTA. — Gli obblighi assunti dal Governo italiano nei riguardi dell'Etiopia con l'accordo firmato ad Addis Abeba il 5 marzo 1956 sono stati eseguiti. Unica questione an-

cora pendente è quella della restituzione dell'obelisco di Axum, prevista all'annesso C dell'accordo stesso.

Il Governo italiano, che è animato dalle migliori intenzioni di dare completa esecuzione all'accordo del 1956, ha concordato con le autorità etiopiche la nomina di una commissione mista, composta di tecnici dei due paesi, che accerti le condizioni dell'obelisco stesso.

Si osserva poi che — dalle informazioni a disposizione del Governo italiano — non risulta che la situazione attuale possa dare o dia esca in Etiopia a forme di xenofobia e danneggi lo sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi. La collettività italiana in Etiopia è, infatti, molto stimata, le sue relazioni con la popolazione locale sono ottime e la sua operosa attività è stata ripetutamente oggetto di lusinghieri apprezzamenti anche da parte delle più alte personalità dello Stato. I rapporti economici tra i due paesi si sviluppano in un ambiente di crescente collaborazione, e, tra l'altro, anche varie manifestazioni fieristiche italiane all'Asmara e ad Addis Abeba sono state occasione per riconfermare i reciproci vantaggi e per ampliare la sfera di tali rapporti.

Per quanto riguarda, infine, la visita dell'imperatore d'Etiopia in Italia, i motivi dei rinvii che essa ha subito non devono essere ricercati nella mancata definizione dello specifico punto di che trattasi, ma in ragioni diverse di carattere contingente. Non potrebbe, infatti, essere ammissibile né dignitoso per alcuna delle parti che una visita di Stato, il cui significato dovrebbe essere proprio quello di dare una solenne dimostrazione degli stretti ed amichevoli rapporti esistenti tra i due paesi, venisse sottoposta a condizionamenti o a collegamenti con specifiche questioni in corso di trattazione per le normali vie.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.*

CIAMPAGLIA. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano al corrente e se risponda a verità il fatto che in provincia di Messina, e in particolare a Barcellona Pozzo di Gotto, taluni magistrati, chiamati a presiedere le commissioni imposte e tasse di prima e seconda istanza, riescono a farsi confermare nelle suddette cariche anche dopo promozioni e trasferimenti, cosicché, per assolvere a tali compiti, si recano da Roma o da altre città in

detta provincia, percependo, a carico dell'amministrazione finanziaria, missioni di notevole portata, legalmente dovute, con giusto disappunto dei magistrati locali, che vengono in tal modo privati della possibilità di succedere; e per sapere altresì quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare il ripetersi di questo increscioso inconveniente. (4-05222)

**RISPOSTA.** — L'inconveniente segnalato è stato eliminato in sede di rinnovazione delle commissioni provinciali e distrettuali per il quadriennio 1969-72, chiamando a presiedere i collegi tributari di prima e seconda istanza della provincia di Messina magistrati e funzionari dello Stato in servizio presso uffici con sede nel distretto dei collegi anzidetti.

Con l'occasione si fa, per altro, presente che, da informazioni attinte tramite i competenti organi periferici, è risultato che per il passato non è stata pagata alcuna indennità di missione a carico dell'amministrazione finanziaria a favore di magistrati residenti, per ragioni del loro ufficio, in città diverse da quelle dove ha sede la commissione tributaria che gli stessi presiedevano.

*Il Ministro delle finanze: REALE.*

**COCCO MARIA, FABBRI, MIOTTI CARLI AMALIA, CANESTRARI, SPERANZA, FRACASSI, RAUSA, IMPERIALE, RADI, DE POLI, FIOROT, BRESSANI, MAROCCO, BARONI, BALDI, SGARLATA E CORTESE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere:

a) come intendano procedere nei riguardi dei previdenziali, affinché sia loro assicurato il miglioramento di trattamento richiesto dallo stesso sindacato dei previdenziali a livello aziendale, miglioramento condiviso e promesso dal ministro del lavoro, come fanno fede le dimissioni del presidente dell'INPS;

b) se ritengano urgente una soluzione della vertenza che aggrava — per lo sciopero in corso — il profondo disagio degli assicurati ed in particolare dei lavoratori anziani in attesa di definizione di pensione e perciò di accertamento del diritto di assistenza sanitaria, o di famiglie ancora prive degli assegni familiari. (4-05732)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-05764, del deputato Biamente, pubblicata a pag. 2145).*

**COVELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, ed in quale forma, abbia ritenuto di accogliere il suggerimento formulato dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966, quello, cioè, di tener presente nel progetto di riforma tributaria — entro il quadro delle garanzie obiettive che devono assistere la gestione del pubblico danaro non solo nella fase della spesa, ma anche in quella delle entrate — il problema del controllo della Corte dei conti sulle entrate che, attribuito al predetto organo di controllo fin dal lontano 1862, appare da anni disatteso, in particolare per quanto attiene alle entrate tributarie.

(4-03702)

**RISPOSTA.** — L'attività di controllo sulla gestione delle pubbliche entrate, siano esse tributarie o di natura extra-tributaria, è disciplinata — com'è noto — dagli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, oltre che dalle apposite norme contenute nella legge sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

In base alle richiamate disposizioni, la suddetta attività trova già modo di estrinsecarsi non soltanto nell'esame del rendiconto generale dello Stato, al termine di ogni anno finanziario, bensì e principalmente in una assidua vigilanza su tutte le riscossioni ed i versamenti effettuati dagli agenti contabili che, comunque, maneggiano pubblico danaro.

Quelli accennati non sono, d'altronde, gli unici mezzi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per rendere effettivo l'esercizio del controllo sulle pubbliche entrate.

Altre disposizioni prevedono, infatti, particolari adempimenti, comunque preordinati all'attuazione del servizio di vigilanza sull'andamento dell'attività pubblica riferita all'ampio e delicato settore dell'entrata.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 13 del sopra richiamato regio decreto del 1934, n. 1214, la Corte dei conti svolge attenta vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate perché sia assicurata la regolarità delle gestioni, in denaro ed in materia, degli agenti dello Stato. Ciò al fine sia di integrare l'attività di controllo, sia di produrre la relazione al Parlamento.

Nell'assolvimento di siffatti compiti la Corte si avvale di tutte le notizie ed i documenti all'uopo necessari che direttamente le

pervengono dalle varie amministrazioni, ma che essa stessa può richiedere nell'intento di acquisire maggiori elementi di valutazione, in particolare le informazioni e gli atti in genere che si riferiscono alle riscossioni.

Rispondono alle anzidette finalità i verbali relativi alle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, che gli organi direttivi ed ispettivi dell'amministrazione finanziaria effettuano presso i dipendenti uffici periferici allo scopo di stabilire l'ammontare di tutte le riscossioni e dei versamenti, compresi in un determinato periodo di tempo.

Agli stessi fini adempiono, altresì, i verbali riguardanti le verifiche di gestione, il cui scopo è appunto quello di accertare la esistenza eventuale di irregolarità nella gestione di somme o materie, da porre a carico degli agenti contabili che se ne siano illecitamente appropriati o che, per colpa o negligenza, ne abbiano determinato l'inesigibilità o la perdita.

Su tutti gli anzidetti verbali, quindi, la Corte dei conti ha già modo di esplicitare la sua attività di vigilanza, posto che gli stessi vengono ad essa trasmessi in copia, di volta in volta, da parte delle competenti direzioni ed uffici centrali.

Merita, al riguardo, d'essere, inoltre, sottolineato il fatto che alla Corte dei conti si provvede ad inoltrare anche le relazioni che le intendenze di finanza, incaricate di vigilare su tutte le pubbliche entrate, compilano annualmente sull'andamento dell'attività tributaria nell'ambito di ciascuna provincia.

Sembra, pertanto, di poter in definitiva ritenere, in relazione alla normativa esistente, che l'amministrazione finanziaria adempia già nella migliore maniera e con la richiesta operosità alle disposizioni attraverso le quali il controllo sulle pubbliche entrate viene di fatto esercitato.

*Il Ministro:* REALE.

COVELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali urgenti provvedimenti ritenga di adottare, per venire incontro alle giuste istanze degli impiegati a contratto, in servizio presso gli uffici delle ambasciate e dei consolati d'Italia nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti d'America e Canada.

Detto personale, che dal 28 al 31 marzo 1969 ha attuato un massiccio sciopero in se-

gno di protesta contro il mancato accoglimento delle ripetute richieste, lamenta:

una sensibile disparità di trattamento economico e previdenziale, rispetto ai corrispondenti impiegati di ruolo;

l'esclusione da un regolare inquadramento nei ruoli organici di codesto dicastero;

l'insicurezza di impiego derivante dalla particolare posizione giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nel sottolineare il grave disagio che lo sciopero dei contrattisti ha causato alla collettività italiana e soprattutto agli emigranti, si è d'avviso che una soluzione del problema possa e debba essere trovata per placare lo stato di agitazione della categoria « contrattisti » che minaccia ulteriori astensioni dal lavoro, con sfavorevoli riflessi anche sulla opinione pubblica straniera. (4-05237)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4-05331, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 2140).*

DAGNINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se il Governo ritenga che l'impossibilità di usufruire della pensione di reversibilità da parte degli orfani unità attive e delle vedove di coltivatori diretti, mezzadri e coloni costituisca una ingiustizia sociale e determini un aggravamento dello stato di disagio della categoria.

Tale impossibilità, infatti, colpisce gli orfani e le vedove nel momento in cui viene a mancare il reddito oppure la pensione del marito, cioè le indispensabili fonti di sostentamento della famiglia; e viene a cessare solo nel caso in cui la vedova sia inabile al lavoro al cento per cento, o nel caso in cui, alla morte del marito, abbia più di 60 anni senza essere titolare di pensione.

L'impossibilità di che trattasi è un concetto ormai superato nella stessa legislazione italiana, tanto è vero che essa non è stata prevista successivamente per le altre categorie di lavoratori autonomi (artigiani e piccoli commercianti), per le quali le vedove coadiutrici e gli orfani hanno invece diritto alla pensione di reversibilità. (4-03234)

RISPOSTA. — L'equiparazione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni alla generalità dei lavoratori subordinati, in materia di pensione ai superstiti, è stata risolta favorevol-



mente con la recente legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla « Revisione degli ordinamenti pensionistici ».

In particolare, l'articolo 25 della citata legge dispone che « i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva ».

*Il Ministro: BRODOLINI.*

D'ANGELO E D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere:

1) se abbiano disposto per una indagine circa le irregolarità amministrative denunciate dal periodico dei farmacisti napoletani (*Il Farmacista sociale*) del 30 giugno 1968, e che si verificherebbero all'ufficio fiduciario di Napoli;

2) se gli organi ispettivi siano intervenuti per il recupero dei contributi assistenziali e previdenziali (circa cento milioni) non pagati dallo stesso ufficio sulla retribuzione del lavoro a cottimo dei farmacisti tariffatori;

3) l'esito dei suddetti interventi;

4) se ritengano arbitrario e — in rapporto agli esigui stipendi e alle gravose condizioni di lavoro (straordinario, lavoro a cottimo o a domicilio, ecc.) imposte ai farmacisti tariffatori — particolarmente vessatorio il proposito del ripetuto ufficio fiduciario di addebitare ai lavoratori il recupero di buona parte dei contributi evasi con una trattenuta aggiuntiva sugli stipendi degli stessi;

5) se intendano estendere il loro intervento alla regolarizzazione del rapporto di lavoro — sul piano retributivo e su quello normativo — dei suddetti lavoratori;

6) se, infine, ritengano responsabile degli illeciti e dei soprusi dell'ufficio fiduciario di Napoli anche la Federazione napoletana dell'ordine dei farmacisti. (4-01792)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato del lavoro ha accertato, nell'agosto del 1968, che la sezione provinciale di Napoli dell'ufficio fiduciario enti mutualistici FOFI, mentre ha

provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'importo degli stipendi mensili fissi percepiti dai dipendenti, non ha assoggettato a contribuzione i compensi corrisposti mensilmente ai dipendenti stessi per i cottimi durante il periodo dall'11 novembre 1963 al 31 luglio 1968. Tali cottimi sono stati erogati ai lavoratori quali gratifiche erroneamente ritenute esenti da contribuzione.

In relazione a ciò, il predetto organo di vigilanza ha diffidato il mandatario FOFI in carica a versare agli istituti assicuratori interessati contributi per complessive lire 65.095.761 su di un totale di lire 232.410.482 corrisposte a titolo di cottimo nel suddetto periodo e relativi a 37 dipendenti nel 1963, 99 nel 1964, 111 negli anni 1965 e 1966, 112 nel 1967 e 36 nel 1968.

Risulta che il mandatario FOFI ha regolarizzato la posizione contributiva, senza operare alcuna trattenuta sugli stipendi dovuti ai dipendenti che avevano percepito i cottimi per i quali era stato omesso il versamento dei contributi.

L'ispettorato del lavoro ha fatto presente, altresì, che l'effettuazione del lavoro straordinario è risultata nei limiti stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda, infine, le fonti normative dei rapporti di lavoro del personale addetto all'ufficio fiduciario di cui sopra, si fa presente che il personale tecnico (farmacisti tariffatori) vige tuttora il regolamento approvato dal consiglio dell'ordine dei farmacisti di Napoli il 23 giugno 1959, mentre per quello amministrativo è stato stipulato l'11 maggio 1968 un apposito contratto collettivo. Al riguardo, si ritiene che l'operatività soggettiva di quest'ultimo possa essere estesa anche al personale tecnico, per conseguire unità ed organicità di disciplina dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

D'ANGELO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano indurre l'ENEL ad una maggiore sollecitudine e diligenza circa la vigilanza sul rispetto delle norme dei capitolati di appalto da parte delle ditte che eseguono lavori per suo conto in base all'articolo 5 dell'accordo sindacale nazionale stipulato nell'anno 1963 e relativo ai lavori in appalto.

Si rileva che, particolarmente per gli appalti di lavori edili, la gran parte di tali ditte (Marinelli, Visciola, Minucci, COGEPI, Ventrella, di Napoli; D'Alterio di Giugliano, Napoli; MAVA di Afragola, Napoli; Barile di Castellammare di Stabia; Bosco di Salerno, Elettra di Cava dei Tirreni, SIELTE di Roma, SIETTE di Firenze, CEIET di Milano, ecc.) praticano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, trattamenti salariali e normativi molto inferiori a quelli prescritti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonostante ciò sia loro vietato dall'impegno sottoscritto nel contratto di appalto stipulato con l'ENEL e che per la questione esistano precise e inequivocabili disposizioni ministeriali. (4-04544)

**RISPOSTA.** — Con l'accordo nazionale del 18 dicembre 1963, l'ENEL ha assunto l'obbligo di procedere alla graduale assunzione in gestione diretta, entro il 31 dicembre 1968, dei lavori di esercizio precedentemente appaltati, elencati nell'allegato A dello stesso accordo, rientranti tutti fra quelli per i quali l'articolo 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stabilisce, com'è noto, la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore al fine di corrispondere lo stesso trattamento economico-normativo di cui godono, di fatto, i dipendenti dell'impresa principale. Per la concreta attuazione di tale accordo, l'ENEL si è impegnato ad istituire — in base all'articolo 8, e non già all'articolo 5 dell'accordo sindacale in parola, come indicato dall'interrogante — appositi servizi ispettivi, con il compito di vigilare perché ai lavoratori delle imprese appaltatrici fosse assicurato il trattamento retributivo loro spettante.

Detti controlli sono cessati con il 31 dicembre 1968, data dalla quale, come prima precisato, hanno avuto termine gli appalti commessi ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, restando appaltabili soltanto i lavori ritenuti disciplinati dalla normativa dell'articolo 5 della legge, in quanto non attinenti al tipico ciclo produttivo.

Riguardo all'esecuzione di questi ultimi appalti, non sussiste da parte dell'ENEL alcun potere per la diretta ingerenza nei rapporti che intercorrono fra le predette imprese appaltatrici ed il personale dipendente da queste ultime.

Dagli accertamenti eseguiti in merito dai competenti ispettorati del lavoro, è emerso che speciali capitolati tipo vengono predisposti dai singoli compartimenti e distretti del-

l'ente, con i quali le imprese appaltatrici sono impegnate ad applicare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi di lavoro, nonché le vigenti norme di legge, che le imprese medesime sono tenute ad osservare.

In tale situazione le imprese appaltatrici inquadrano il personale dipendente nella sfera di applicazione del contratto collettivo vigente per l'industria edilizia, od in quello per l'industria metalmeccanica, con conseguente riflesso in ordine al trattamento economico e normativo dei lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda le imprese operanti nel compartimento ENEL di Napoli, l'azione dell'ispettorato del lavoro è stata diretta nel senso di prescrivere, attesa la natura dei lavori in appalto, l'osservanza della disciplina collettiva prevista per gli addetti all'industria edilizia.

Delle imprese citate soltanto la società per azioni COGEPI e la società CEIET, pur eseguendo opere ritenute di carattere edile, applicando tuttavia nei confronti del personale dipendente il vigente contratto collettivo per i metalmeccanici. Ad esse le prescrizioni rilasciate dal suddetto organo di vigilanza sono state dirette alla sostanziale modifica del settore merceologico nel quale operano e all'adeguamento della regolamentazione collettiva per l'industria edilizia, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza delle stesse, sarà data notizia della inadempienza all'ente appaltante per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Nei riguardi della ditta D'Alterio di Giugliano (Napoli), a completamento della ispezione effettuata, sono emerse infrazioni alle norme di legislazione sociale, particolarmente in materia di contribuzione assicurativa, per le quali il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto attiene, infine, alle imprese appaltatrici attualmente operanti nella provincia di Salerno, si fa presente che le stesse praticano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, un trattamento salariale non inferiore a quello previsto per gli addetti all'industria edilizia.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BRODOLINI.

**D'AQUINO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali le autorità marittime competenti hanno deciso, con recentissimo provvedimento, di

sottrarre all'ufficio circondariale marittimo di Augusta (Siracusa) le operazioni commerciali effettuate nel pontile meridionale della SINCAT con grave nocumento di tutti gli ambienti economici interessati.

La decisione, che priva l'ufficio circondariale di Augusta, contrasta con lo spirito informatore del codice di navigazione per quanto attiene alle delimitazioni giurisdizionali territoriali poiché disarticola e sovverte l'unità funzionale del porto di Augusta e arreca grave nocumento sia alla SINCAT, che vede i suoi servizi per la gran parte ricadere sotto la giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Augusta, poiché tutti gli altri pontili sono di quella giurisdizione, mentre per il pontile meridionale dovrebbe soggiacere ad altre competenze, sia alla cittadinanza di Augusta, che rimane gravemente allarmata.

Poiché, come del resto lo stesso sindaco di Augusta ha fatto presente, potrebbero, insistendo su tale decisione discriminatoria, insorgere conseguenze gravi anche per l'ordine pubblico, dato che il provvedimento è chiaramente lesivo dell'autonomia funzionale del porto di Augusta e danneggia le attività commerciali ed industriali della città, si richiede che venga immediatamente revocata la disposizione impartita che intende mutilare la città portuale di Augusta di un diritto già acquisito. (4-02464)

**RISPOSTA.** — Un pontile gestito dalla società Augusta petrolchimica era in funzione da alcuni anni nel seno di Priolo, in zona compresa nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto di Siracusa. Pertanto, il disimpegno delle formalità relative al traffico delle navi a quel pontile e dei servizi portuali di ormeggio e pilotaggio era affidato alla capitaneria suddetta ed al personale addetto ai servizi portuali nel porto di Siracusa.

Sul finire del 1967 la società Augusta petrolchimica è stata incorporata dalla società SINCAT, concessionaria di altri pontili nell'ambito del porto di Augusta.

La SINCAT ha allungato il pontile di Priolo di metri 370, per consentire l'attracco di petroliere di maggiore stazza e pescaggio.

A seguito di tale prolungamento, il pontile ha ora la radice in zona compresa nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto di Siracusa e la testata in zona appartenente alla circoscrizione territoriale dell'ufficio circondariale marittimo di Augusta.

Da tale situazione di fatto è sorta la questione relativa all'affidamento all'uno o al-

l'altro dei predetti uffici marittimi dei servizi portuali per le operazioni che si svolgono al pontile SINCAT. La società aveva chiesto di essere autorizzata a compiere le operazioni portuali attinenti al pontile in questione attraverso l'ufficio circondariale marittimo di Augusta e di poter fruire degli stessi servizi portuali che operano nel porto di Augusta, ove la SINCAT stessa utilizza altri 18 accosti. Il Ministero della marina mercantile, però, ritenne di non dover mutare, in quel momento, la situazione esistente già da diversi anni, anche in base alla considerazione che i piloti e gli ormeggiatori di Siracusa, continuando ad operare al pontile di Priolo, avrebbero potuto incrementare i loro modesti guadagni. L'amministrazione, per altro, si riservava di riesaminare la situazione non appena fosse stato perfezionato l'iter del provvedimento normativo istitutivo del compartimento marittimo di Augusta, tuttora in corso di emanazione.

Tuttavia, questa decisione suscitava notevole malcontento soprattutto fra gli operatori portuali di Augusta sicché è stato opportuno ricercare un accordo in sede locale. In base ai risultati raggiunti in tale sede, tutti i servizi portuali (ammissione a pratica delle navi, spedizioni, arruolamenti a bordo, assistenza, salvataggio, rimorchio, ormeggio e pilotaggio) verrebbero affidati a circomare Augusta ed agli addetti a tali servizi in quel porto; per altro — tenuto conto della situazione economica disagiata degli addetti ai servizi portuali di Siracusa, specie se raffrontata a quella della stessa categoria di personale del porto di Augusta — una parte del personale del gruppo ormeggiatori e della corporazione dei piloti di Siracusa, che già prestava servizio al pontile, entrerebbe a far parte dei corrispondenti organismi di Augusta.

Tale soluzione assicura la possibilità di salvaguardare la unitarietà funzionale di uno dei più importanti scali marittimi nazionali, quale quello di Augusta, soprattutto in considerazione della circostanza che il menzionato provvedimento istitutivo della capitaneria di porto di Augusta prevede l'ampliamento della relativa circoscrizione territoriale, in cui sarà compresa anche la zona di Priolo e quindi il pontile in argomento. Per tali motivi il mantenimento della soluzione concordata sembra opportuno.

Devesi, infine, aggiungere, per quanto riguarda il regime del lavoro portuale, che le variazioni delle delimitazioni giurisdizionali territoriali degli uffici circondariali marittimi

sono ininfluenti ai fini di autonomie portuali che siano state in precedenza concesse. La preoccupazione manifestata dall'interrogante non ha perciò giustificazione.

*Il Ministro: LUPIS.*

**D'AURIA, BRONZUTO E CAPRARA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se risulti loro che nella città di Grumo Nevano (Napoli), nello spazio di alcuni mesi, si sono verificati vari crolli di fabbricati a seguito di cedimenti del suolo dovuti alla esistenza di cave e di volte sotterranee che da decenni rendono precaria la stabilità degli edifici e delle strade mettendo in pericolo l'incolumità pubblica e privata; che, attualmente, ben tre strade provinciali sono ostruite, oltre quelle comunali e che ben 30 famiglie sono rimaste senza casa a seguito di uno degli ultimi crolli.

Se sia vero che, fin dal 1938, da quando, cioè, si verificarono altri crolli provocando la perdita di alcune vite umane, la civica amministrazione locale provvide a fare un censimento delle cave esistenti nell'abitato e, in caso affermativo, se si ritenga doveroso disporre l'aggiornamento di tale censimento da completare con apposito studio del sottosuolo, attraverso gli appositi organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, per addivenire ad una esatta conoscenza delle dimensioni e della natura del fenomeno si da predisporre interventi adeguati atti ad eliminare l'incombente pericolo e salvaguardare l'incolumità sia pubblica che privata. (4-03046)

**RISPOSTA.** — Il verificarsi di crolli di fabbricati a seguito di cedimenti del suolo nel comune di Grumo Nevano è da rapportarsi alla causa di vari fattori, tra cui certamente la natura del locale sottosuolo, costituito prevalentemente da materiali vulcanici sciolti di bassa consistenza, l'infiltrazione di acque superficiali e di condotti fognari, l'esistenza in numero rilevante di cavità sotterranee quali residui di vecchie cave per estrazione di materiali, canne di pozzo prive di rivestimento e, pertanto, facile oggetto di smaltimenti laterali.

A seguito di visita di sopralluogo effettuata nel predetto comune in data 2 dicembre 1968 da funzionari del genio civile di Napoli, è stata riscontrata una voragine in via Toti all'altezza del civico n. 8 interessante la sede stradale ed il latistante fabbricato.

Il comune ha attuato, a titolo precauzionale, lo sgombero delle famiglie occupanti i fabbricati contermini alla voragine, famiglie che, da quanto dichiarato dal tecnico comunale intervenuto al sopralluogo, sono in numero di circa 30, come segnalato dagli interroganti, ed interessano gli stabili contrassegnati con i civici 8, 10, 11 della detta via Toti.

Sono state, altresì, attuate alcune deviazioni di acque superficiali nonché lo sbarramento della strada a mezzo muretto.

Il Ministero dell'interno, per conto del quale si risponde, fa presente che, effettivamente, la locale amministrazione comunale, sin dal 1938, in occasione di un violento nubifragio in cui perirono molte persone per crolli di fabbricati, si preoccupò di disporre un censimento di tutte le cave sotterranee esistenti nel centro abitato, ripetendolo nel 1951 in seguito ad altri sprofondamenti.

Senonché le limitate possibilità economiche del comune impediscono l'attuazione di un organico piano per il risanamento del sottosuolo.

Si assicura, comunque, che la situazione è tenuta sotto continuo ed accurato controllo e che, appena espletati gli accertamenti tuttora in corso, il competente provveditorato alle opere pubbliche procederà all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

*Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.*

**D'AURIA.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere per quali motivi il progetto per la costruzione del campo sportivo di Arzano (Napoli) dopo cinque o sei anni non è stata ancora opportunamente finanziata da parte dell'Istituto di credito sportivo.

Per sapere, altresì, se ritengano di dover intervenire affinché sia soddisfatta questa annosa esigenza dei giovani sportivi di Arzano fatta propria, anni addietro, dall'intero consiglio comunale. (4-04861)

**RISPOSTA.** — Il progetto per la costruzione di un campo sportivo nel comune di Arzano fu approvato dall'amministrazione comunale con deliberazione consiliare del giorno 11 luglio 1962, n. 62, trasmessa, poi, al CONI per l'esame di competenza e il successivo inoltro alla commissione interministeriale impianti sportivi per la prescritta approvazione.

Allo stato, si attende la deliberazione del consiglio comunale circa l'area da destinare

alla costruzione del predetto impianto sportivo, area che è stata, per altro, già individuata dal comune, e in ordine alla cui destinazione sono stati anche acquisiti i favorevoli pareri del medico provinciale e del sovrintendente ai monumenti della Campania.

I competenti uffici del comune di Arzano potranno dar corso alla pratica per il finanziamento non appena il consiglio comunale avrà adottato la deliberazione formale.

Da parte sua l'Istituto per il credito sportivo ha fatto sapere che sarebbe disposto a prendere in esame l'eventuale richiesta di mutuo del comune interessato.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: NATALI.*

**D'AURIA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se risulti loro che la Cassa mutua di assistenza e previdenza per gli operai e gli impiegati dipendenti dall'amministrazione comunale di Napoli ha sospeso da tempo, senza giustificato motivo, la erogazione del premio di servizio ai lavoratori che vanno in pensione, previsto nella misura di lire 3.500 all'anno dall'articolo 1 della parte terza delle norme che ne regolano funzioni e compiti: è da considerarsi che la iscrizione a detta Cassa è di obbligo per tutti i dipendenti secondo quanto prevede lo stesso regolamento organico dell'anzidetta amministrazione comunale e che la sospensione dell'erogazione del premio in questione ha provocato vivo malcontento fra i lavoratori, in particolare quelli andati in pensione a partire dal giugno 1968 e quelli che stanno per andarci.

Per sapere, inoltre, se e come intendano intervenire perché sia assicurato a tutti i dipendenti, già pensionati e non, il riconoscimento del diritto a percepire il premio di servizio. (4-05457)

**RISPOSTA.** — L'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 153, ha sancito il divieto di corrispondere ai dipendenti degli enti locali trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici.

La stessa norma ha disposto, altresì, la conservazione di siffatti trattamenti supplementari a favore del personale che già ne fruiva in forza di deliberazioni già approvate alla data del 1° marzo 1966 ed a condizione che i trattamenti stessi vengano decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento

apportato dalla medesima legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Per quanto concerne il comune di Napoli, deve rilevarsi che, fin dal 1924, esiste una particolare gestione che ha lo scopo di realizzare speciali provvidenze di fine servizio ed altre agevolazioni a favore del personale dipendente.

Nel tempo, sono intervenute numerose modificazioni a mezzo di apposite deliberazioni comunali, tutte approvate, intese a perfezionarne l'indirizzo di mutualità.

In particolare, la istituzione denominata IPCA (Istituto di previdenza, credito e assistenza per il personale del comune) è stata dotata di un patrimonio autonomo e di una certa autonomia funzionalit  ed assoggettata al controllo di merito del comune stesso.

I mezzi finanziari della istituzione sono rappresentati da una contribuzione fissa dei dipendenti iscritti in misura dell'1 per cento delle rispettive retribuzioni e di una contribuzione dello stesso importo e della stessa commisurazione corrisposta dal comune.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge, con quesito diretto a questo Ministero, il comune suddetto, nel chiedere se la commisurazione dei contributi dell'1 per cento debba o meno avvenire sui nuovi stipendi risultanti dopo il conglobamento, ha premesso — per escluderla — l'eventualit  della condizione limitativa sancita dal terzo comma della legge 8 marzo 1968, n. 153, e cio  che la corresponsione dell'indennit  complementare di fine servizio ad opera della istituzione di che trattasi debba essere decurtata di pari importo di aumento apportato dalla medesima legge all'indennit  di fine servizio da corrispondersi all'INADEL.

Si sostiene, infatti, che tale decurtazione non debba avvenire sia perch  la detta istituzione gode di autonomia funzionale sia perch  alle relative fonti di entrata contribuiscono gli iscritti beneficiari in costanza di servizio.

Si deve, per , precisare che tale istituzione non risulta quale ente distinto dal comune, seppure nel relativo atto deliberativo di origine vi   cenno della possibilit  di erezione futura in ente morale.

Viceversa, poich  il comune contribuisce al funzionamento della istituzione in via continuativa (e per notevole importo) e non risulta che la istituzione medesima operi con personalit  giuridica autonoma in forza di legge o di espresso riconoscimento amministrativo nelle forme dovute, il funzionamento di essa avviene nell'ambito del comu-

ne stesso e concretizza una promanazione diretta di una attività comunale, seppure concerne una spesa non affatto obbligatoria, anzi del tutto discrezionale. Ne consegue che la funzionalità della istituzione, anche dal punto di vista amministrativo e contabile, va automaticamente ricondotta all'attività del comune, anche per le implicazioni che possano derivarne in tema di regolarità di gestione e di responsabilità amministrativa.

Diversa sarebbe la ipotesi della creazione di una libera forma associativa di tipo mutualistico con la partecipazione contributiva dei soli interessati beneficiari, e con esclusione quindi della partecipazione contributiva del comune. In tal caso, infatti, la creazione della istituzione sarebbe dovuta avvenire con ben altra procedura e al di fuori dell'intervento deliberativo e contributivo del comune.

Quanto al quesito esplicitamente proposto dal comune, se cioè le contribuzioni associative percentuali debbano commisurarsi agli stipendi conglobati o meno, questo Ministero è d'avviso che nel caso di specie trattasi di una istituzione del tutto volontaria, non imposta da alcuna disposizione di legge che, quindi, sostanzialmente comporta una spesa facoltativa. Ne deriva che, stante la gravissima situazione deficitaria del bilancio comunale di Napoli, detta spesa, nell'ipotesi più favorevole, non può essere aumentata, per il tassativo divieto statuito dall'articolo 335 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, n. 383.

A prescindere, tuttavia, da tale rilievo, questo Ministero ritiene che la riduzione della quota parte contributiva del comune debba effettuarsi, anche nella fattispecie segnalata, secondo la precisa statuizione del terzo comma dell'articolo 17 della citata legge 8 marzo 1968, n. 1953.

Scopo evidente di tale norma è quello di consentire una sorta di eccezionale consolidazione in favore dei beneficiari, in servizio alla data della sua entrata in vigore, delle particolari provvidenze complementari di fine servizio a quella medesima data operanti. Conseguentemente la condizione della decurtazione di una somma pari all'ammontare dall'aumento apportato dalla medesima legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL, non può essere in alcun modo derogata senza travisare la portata della citata normativa. Si deve, pertanto, ritenere che tale decurtazione va operata unicamente sul trattamento supplementare di fine servizio e non già nei confronti di provvidenze di diversa natura.

Dalla decurtazione di cui trattasi vanno, quindi, escluse quelle particolari provvidenze segnalate cui attende l'istituzione comunale di Napoli e che hanno natura diversa dall'indennità di fine servizio. Ad avviso di questo Ministero, inoltre, la decurtazione stessa dev'essere effettuata per la quota parte contributiva che fa carico al comune.

In tali sensi, questa amministrazione ha fornito risposta, tramite la locale prefettura, al quesito proposto dal comune di Napoli.

*Il Ministro dell'interno: RESTIVO.*

*D'AURIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. —* Per sapere se e come intenda intervenire nei confronti del signor Angelo Petrucciolo proprietario della piccola azienda di lavorazione della carta sita in Melito (Napoli) che, sistematicamente, ha alle proprie dipendenze, in detta azienda sulla via Madonna delle Grazie, ragazzi e solo ragazzi che non superano i dieci anni di età, pagati, oltretutto, con salari di fame. (4-05459)

*RISPOSTA. —* La ditta INI-PACK, della quale è titolare il signor Angelo Petrucciolo, provvede alla fabbricazione di cartoni ondulati per imballaggio con laboratorio in Melito.

La lavorazione in questione viene svolta utilizzando, come materia prima, rotoli di carta della lunghezza di circa metri 10 mila e della larghezza di metri due o 1,50 e, come macchinario una pressa a rullo a linea continua.

A seguito di un apposito accertamento svolto dall'ispettorato del lavoro di Napoli presso il laboratorio della ditta in questione, sono stati trovati intenti al lavoro sette prestatori d'opera, di cui due minori degli anni 15 compiuti, i quali, per altro, hanno affermato di essere stati assunti da pochi giorni. Per la suddetta infrazione il titolare dell'azienda è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Dalle indagini esperite sono state accertate, da parte dell'organo di vigilanza, altre violazioni alle norme di legislazione sociale, che, per altro, non hanno alcuna connessione con le norme di tutela per i minori e per gli adolescenti.

Anche per tali violazioni, l'ispettorato — che non mancherà per il futuro di continuare la sua azione di controllo nei confronti della ditta in questione — ha adottato i provvedimenti di competenza.

*Il Ministro: BRODOLINI.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

DEGAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'eccezionale grado di pericolosità raggiunto dal tratto di strada statale 14 compreso fra Portegrandi e Fossalta di Piave (Venezia), come è dimostrato dall'elevatissimo numero di incidenti tragicamente mortali che si verificano; se ritenga, poiché la causa principale delle morti è costituita dal profondo canale che affianca la strada, di disporre la posa di un « sicurvìa » continuo che impedisca alle vetture, coinvolte in anche modesti incidenti, di precipitare nel canale stesso.

(4-04825)

RISPOSTA. — Per il tratto compreso tra Portegrandi e Fossalta di Piave, lungo la statale n. 14 della Venezia Giulia, si comunica che sono in corso lavori di ripristino definitivo, con allargamento e rialzamento della sede stradale.

Si assicura, altresì, che lungo tutto il tratto della statale n. 14 costeggiante il canale Fossette viene posta in opera una barriera metallica *guard rails*.

*Il Ministro:* MANCINI.

DI PUCCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che la grave situazione pisana, al centro della quale vi è la chiusura dello stabilimento Marzotto e la richiesta di integrazione per 300 operai avanzata dalla direzione dello stabilimento Saint Gobain, non poteva non provocare manifestazioni operaie e popolari tese a difendere il patrimonio economico di Pisa e il posto di lavoro, manifestazioni che, per altro, si sono svolte in modo ordinato e responsabile senza causare incidenti degni di rilievo; che malgrado questo atteggiamento consapevole e responsabile degli operai e di tutta la popolazione pisana, la polizia ha creduto opportuno procedere alla denuncia di numerosi cittadini; che ciò ha provocato sdegno in tutta la opinione pubblica cittadina ed ha contribuito a rendere ancora più tesa e drammatica l'atmosfera della città, — se, almeno per quanto riguarda le inutili e provocatorie misure adottate dalla polizia di Pisa, non intenda prendere i provvedimenti necessari a riportare la calma a Pisa, liberando i suddetti cittadini dal peso della denuncia, e per impedire alla polizia la ripetizione di atti del genere di quelli riportati.

(4-01902)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Pisa della Marzotto e figli ha cessato l'attività il 6 giugno 1968 ed il 25 dello stesso mese è stato requisito dal sindaco. La requisizione è stata prorogata di mese in mese fino al 24 gennaio 1969, giorno in cui il consiglio comunale ha deliberato la derequisizione dello stabilimento per consentire alla SAS Forest, che ha acquistato una parte dello stabilimento, ed alla ditta Industria tessile pisana, che ne ha preso in locazione la parte rimanente, di riattivare gli impianti dopo averli opportunamente modificati e trasformati, con la conseguente graduale riassunzione al lavoro delle maestranze sospese.

Tali maestranze, dal 6 novembre 1968 beneficiano del trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Per quanto riguarda, poi, la vertenza insorta presso lo stabilimento Saint Gobain di Pisa, essa si è conclusa in sede sindacale, il 23 ottobre 1969 con la sigla di un accordo mediante il quale le parti interessate, dopo aver preso atto delle assicurazioni fornite dall'azienda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'industria circa l'impegno di mantenere gli attuali livelli di occupazione nelle varie categorie, hanno convenuto l'ammissione ai benefici della cassa integrazione guadagni nei confronti di 150 operai dal 28 ottobre al 30 novembre 1968.

Detto accordo prevede, inoltre, l'aumento a 200 unità del numero degli operai in integrazione per il periodo dal 1° al 22 dicembre 1968 e, successivamente a quest'ultima data, un ulteriore aumento a 250 unità.

Si fa presente, per altro, che ai fini della corresponsione, a favore dei predetti lavoratori sospesi dal lavoro, del particolare trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria, ha esaminato in data 9 gennaio 1969 il decreto previsto dall'articolo 3 della legge medesima, decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 17 marzo 1969, n. 70.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che « le manifestazioni di protesta avvenute a Pisa in relazione alla situazione economica e sindacale della provincia sono state spesso caratterizzate da episodi di intemperanza, per cui si è reso necessario l'intervento degli organi di pubblica sicurezza per reprimere illegalità ed impedire più gravi turbative.

In particolare, il 15 ottobre 1968, a seguito della notizia della sospensione da parte della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

direzione della Saint Gobain di 380 dipendenti, gli scioperanti, unitamente ad elementi estranei al mondo del lavoro, hanno tentato di ostacolare la circolazione sulla via Aurelia indirizzando, per altro, sassi ed altri corpi contundenti contro le forze dell'ordine presenti. In relazione a tali fatti, 13 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per concorso in blocchi stradali ».

Il predetto dicastero ha fatto presente, infine, « di avere assegnato nell'ottobre scorso alla prefettura di Pisa la somma di lire 30 milioni per l'assistenza, tramite l'ECA, delle famiglie più bisognose dei lavoratori della Saint Gobain rimasti disoccupati.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

**FERRETTI E MAZZOLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie in merito alle cause dei numerosi infortuni sul lavoro che si registrano al cantiere navale di Palermo. Anche il giorno 22 dicembre 1968 è deceduto un operaio — ed un altro è rimasto ferito — per la rottura di una fune di acciaio, evidentemente già logorata o di sezione insufficiente a sostenere il peso sollevato.

Se si aggiungono a questo ennesimo infortunio i continui casi di intossicazione che si riscontrano tra gli operai da vari mesi, per l'uso di vernici antiruggine, che, pur denunciati, non hanno modificato i metodi di lavorazione né migliorato i sistemi antinfortunistici e di controllo per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro a tre mila dipendenti, appare evidente l'opportunità di disporre una severa inchiesta da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per accertare l'eventuale responsabilità della direzione del cantiere navale in merito al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

In particolare si chiede, per l'incidente mortale del giorno 22, di conoscere le cause dell'infortunio e se vi siano, come si suppone, dirette responsabilità della direzione tecnica per non avere controllato lo stato d'uso della fune di acciaio. (4-03192)

**RISPOSTA.** — In ordine all'infortunio mortale in oggetto, si fa presente che l'ispettorato del lavoro di Palermo ha inoltrato un circostanziato rapporto all'autorità giudiziaria, nel quale sono evidenziate le cause dell'infortunio e le relative responsabilità dei cantieri navali del Tirreno e riuniti. In detto rappor-

to è stata, altresì, precisata la necessità di sottoporre lo spessore del cavo sequestrato a complete prove tecnologiche e ad esami chimico-fisici, per la definitiva determinazione del fattore tecnico che è stato causa dell'infortunio.

Per quanto concerne la situazione igienico ambientale dei citati cantieri, il predetto organo ispettivo, a seguito delle indagini esperite, ha riscontrato che durante le operazioni di saldatura ad arco di lamiera trattate con vernici, si determina la formazione di ossido di carbonio in quantità maggiori rispetto alla saldatura di lamiera nuda. È stato, per altro, rilevato che solo a distanza ravvicinata all'arco le concentrazioni di ossido di carbonio raggiungono valori superiori al limite tollerabile, mentre in prossimità degli organi respiratori dell'operaio saldatore la concentrazione è risultata sempre molto al di sotto di tale limite, per l'influenza di vari fattori, quali la distanza dell'arco, la diluizione dei gas nell'aria, l'azione di correnti.

Le concentrazioni di vapori nitrosi rilevate sono state, invece, sempre inferiori al limite di tollerabilità, anche a brevissima distanza dall'arco.

I disturbi di natura cronica, riscontrati negli operai addetti alla saldatura, sono da attribuire alla prolungata inalazione di dosi sub-tossiche delle sostanze sopra menzionate, mentre non è emerso alcun dato in base al quale anche i disturbi di natura neurologica siano da porre in relazione alla suddetta causa.

In relazione a quanto sopra, l'ispettorato del lavoro di Palermo ha rilasciato alcune prescrizioni dirette ad evitare il ristagno nell'aria dei fumi di saldatura. È stato, a tal fine, prescritto di rendere più efficiente l'aspirazione localizzata dei fumi e la ventilazione durante la saldatura.

Il predetto organo ispettivo ha, inoltre, assicurato che l'azione di vigilanza, per altro costantemente esercitata, verrà rivolta con particolare attenzione al problema proposto in modo che possano prontamente essere individuate ed eliminate tutte quelle eventuali condizioni igieniche pregiudizievoli per la salute dei lavoratori.

*Il Ministro: BRODOLINI.*

**FUSARO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, premesso che i comuni di Feltre e di Santa Giustina Bellunese (Belluno), già classificati parzialmente montani



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

in virtù della legge 30 luglio 1957, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 449, sono stati classificati in « comprensorio di bonifica montana » ai sensi e per gli effetti della legge 16 settembre 1952, n. 991:

a) che ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la nuova riclassificazione dovrebbe comportare, a favore dei predetti enti, la partecipazione dell'1,10 per cento del provento IGE per ogni unità della popolazione residente al 4 novembre 1951;

b) che il riparto della quota del provento complessivo dell'IGE attribuito ai comuni montani inclusi dalla commissione censuaria centrale nell'elenco compilato ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è esteso, per effetto dell'articolo 17 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai territori classificati montani dalla stessa commissione in applicazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito con l'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e tenuti in evidenza in un secondo elenco, ma non a quelli inclusi in comprensori di bonifica montana ai sensi dell'articolo 14 della legge medesima e non classificati montani come sopra;

c) che l'articolo 14, infatti, dispone che i comprensori di bonifica montana siano costituiti, di regola, da territori che, essendo in possesso delle caratteristiche prescritte, sono classificati montani ai sensi dell'articolo 1, e, soltanto eccezionalmente, quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono abbracciare anche territori che non presentano quelle caratteristiche;

d) che sia il comune di Feltre sia quello di Santa Giustina Bellunese, già totalmente inclusi dalla commissione censuaria centrale nell'elenco dei territori montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in sede di prima applicazione della legge, ne furono esclusi a partire dal 1955 perché i loro redditi complessivi medi per ettaro censito risultavano superiori a quello prescritto;

e) che con deliberazione 26 marzo 1958, n. 2995, la commissione censuaria centrale consentiva l'inclusione nell'elenco di alcune porzioni dei comuni in parola;

f) che i territori dei predetti comuni si trovano nelle identiche condizioni economico-agrarie dei limitrofi comuni (riconosciuti totalmente montani) di Seren del Grappa, Sovramonte, Fonzaso, Cesiomaggiore, Lentiai, Alano di Piave, Quero che, con Feltre e Santa

Giustina Bellunese, costituiscono la zona delle « Prealpi Feltrine »;

quali provvedimenti intenda adottare per l'inclusione dei predetti comuni nell'elenco dei comuni montani. (4-05387)

RISPOSTA. — La questione cortesemente segnalata è relativa a materia che rientra nella competenza esclusiva della commissione censuaria centrale, la quale ha respinto, com'è noto, le ripetute istanze di inclusione totale nell'elenco dei territori montani prodotte dai comuni di Feltre e di Santa Giustina Bellunese, sulla considerazione che i territori oggetto di richiesta non si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, né per essi si è ritenuto sussistere il presupposto della parità delle condizioni economiche agrarie rispetto ai terreni montani definiti dalla disposizione legislativa anzidetta.

Allo stato della legislazione vigente, quindi, nessun provvedimento è possibile in via amministrativa, nel senso richiesto con la interrogazione in esame.

Resta, per altro, tuttora in facoltà dei comuni interessati rivolgere una nuova istanza alla commissione anzidetta per un riesame della situazione, anche alla luce della comparazione con i territori limitrofi ricordati.

*Il Ministro: REALE.*

GIANNINI, SCIONTI E GRAMEGNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia loro intendimento disporre il più sollecito pagamento della relativa indennità ai contadini di Palese (Bari), che sono stati espropriati dei terreni di loro proprietà per la costruzione della nuova pista in quell'aeroporto.

I contadini interessati debbono poter disporre subito di tale indennità per poter intraprendere una nuova attività economica anche mediante l'acquisto di terreni rustici da coltivare.

Per sapere, inoltre, se intendano impartire opportune disposizioni perché, eseguendo i lavori di costruzione della nuova pista, sia assicurata ai contadini conduttori di terreni della zona la possibilità di accedere nei loro poderi ed ai cittadini di Palese siano garantiti normali collegamenti viari con i comuni di Modugno e di Bitonto, in attesa di una nuova ristrutturazione della zona di che trattasi. (4-04103)

**RISPOSTA.** — La procedura espropriativa fin qui seguita, relativa agli immobili interessati dalla costruzione dell'aeroporto Bari-Palese, è stata sostituita con un contratto di compravendita che consente l'immediato pagamento del prezzo all'atto della firma del rogito notarile.

Per quanto riguarda la rete viaria podereale e i collegamenti di Palese interrotti dalla nuova zona aeroportuale, la Cassa per il Mezzogiorno ha predisposto un programma più ampio e adeguatamente articolato per la viabilità sostitutiva nella zona.

*Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: DI VAGNO.*

**GIOMO.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo stia prendendo di fronte alla inondazione della città di Mortara (Pavia), allagata dalle acque del torrente Arbogna e dal cavo Plezza. La città è per metà invasa dalle acque, un migliaio di persone sono bloccate nelle case, i danni sono gravissimi ed esiste uno stato di emergenza in tutta la zona. Si chiede, inoltre, se il Governo abbia potuto fare un primo bilancio del disastro e se ritenga di intervenire, dato il sempre più frequente ripetersi di disastrose alluvioni, non già con provvedimenti frammentari e particolaristici, ma con interventi che garantiscano permanentemente la difesa del suolo, la regolamentazione del regime delle acque, secondo una visione globale dei suoi vari aspetti socio-economici, agricoli, di assetto territoriale e di opere pubbliche. Si chiede, inoltre, quali provvedimenti urgenti il Governo intenda prendere per alleviare i danni alla popolazione di Mortara. (4-05750)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-05748, del deputato Bianchi Fortunato, pubblicata a pag. 2145).*

**GIORDANO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia al corrente che, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 luglio 1961, n. 579 — che dispensa i sacerdoti che abbiano un rapporto di lavoro in corso e ne abbiano fatto regolare richiesta nei tempi prescritti dalla iscrizione al Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero —

l'INPS pretende, anche da sacerdoti che si trovano nelle condizioni richieste, il versamento dei contributi al suaccennato fondo; se sia al corrente, in particolare, che — mentre i sacerdoti cappellani militari, dipendenti dal Ministero della difesa, sono stati tutti esentati, in seguito a loro domanda, dall'iscrizione al Fondo clero — invece, nei confronti dei sacerdoti maestri elementari, sebbene dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e, conseguentemente, per effetto di un rapporto di lavoro con lo Stato, soggetti al medesimo Fondo tesoro per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, cui sono soggetti i cappellani militari, l'INPS, in contrasto con quanto prescritto dal citato articolo 14 della legge 5 luglio 1961, n. 579, continua a pretendere il versamento dei contributi nonostante gli interessati si siano avvalsi della facoltà di chiedere la sospensione della iscrizione al fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (4-02775)

**RISPOSTA.** — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sede di revisione delle posizioni assicurative dei sacerdoti che beneficiano della sospensione dell'iscrizione al fondo per l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia del clero, ha rilevato che gran parte dei medesimi non si trova nella condizione prevista dall'articolo 14 della legge 5 luglio 1961, n. 579, per poter usufruire della sospensione in parola e li ha, pertanto, invitati a regolarizzare la loro posizione assicurativa.

Ovviamente, coloro che, in base ad ulteriori accertamenti tuttora in corso, risulteranno aver contribuito ininterrottamente dal 1° luglio 1959 all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto di un rapporto di lavoro, continueranno a beneficiare della sospensione a suo tempo concessa, senza pretesa alcuna da parte del fondo.

Infatti, ai sensi del predetto articolo 14, l'unica condizione per poter beneficiare della sospensione della iscrizione al fondo è la contribuzione ininterrotta, per effetto di un rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; pertanto, non si verifica detta condizione nel caso in cui il sacerdote sia assoggettato a trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti.

Nell'applicazione di tale norma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si è atte-

nuto all'interpretazione espressa in più occasioni dal comitato di vigilanza del suddetto fondo, di cui sono membri anche quattro rappresentanti della Federazione tra le associazioni del clero in Italia ed al quale è deman- dato, dall'articolo 2 della citata legge n. 579, il compito di vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del fondo me- desimo e di esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse.

Per quanto riguarda i cappellani militari, il comitato di vigilanza, pur ribadendo anche nei loro confronti il principio della obbli- gatorietà dell'iscrizione al fondo, in quanto non contribuiscono alla assicurazione obbli- gatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supersiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha deliberato in via ec- cezionale di concedere loro la sospensione ri- chiesta, tenuto conto che l'opera da essi svolta è del tutto assimilabile alle mansioni proprie del sacerdote secolare. Con tale deliberazione si è inteso evitare che gli interessati, per lo svolgimento di un'unica attività, venissero as- soggettati a due trattamenti di previdenza.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

GIRARDIN E STORCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio creatasi in loca- lità Laghi di Cittadella (Padova), causata dagli scavi di grande profondità che una ditta sta operando a scopo industriale su terreno agricolo vicino ad un quartiere dove sono sorte molte case popolari, creando zone palu- stri e malsane; e chiedere quali provvedimenti intenda prendere per regolamentare la atti- vità escavativa in quella zona, facendo inter- venire gli organi ministeriali preposti allo scopo. (4-04916)

RISPOSTA. — Nelle zone limitrofe al Brenta sono attualmente in esercizio una dozzina di cave in territorio di vari comuni. Le ultime cave aperte (febbraio-marzo 1969), in sinistra del fiume, ricadono in comune di Cittadella.

Trattasi di tre cave, due aperte nella zona della frazione Laghi del detto comune, a circa due chilometri dal Brenta ed a nord-ovest dell'abitato del capoluogo ed una a sud dello stesso abitato.

L'apertura di dette cave ha provocato al- larmi in taluni ambienti locali, suscitando

una eco anche presso l'amministrazione co- munitale di Cittadella.

In atto, nelle tre cave avanti menzionate i lavori sono cessati.

Nella necessità di accertare fino a che pun- to i timori espressi dalla popolazione abbiano un qualche fondamento, il prefetto di Padova sentirà una commissione formata dall'ingeg- nere capo del distretto minerario, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ispettore provinciale per l'agricoltura e dal medico pro- vinciale.

Per coadiuvare detta commissione questo Ministero ha posto a disposizione un geologo del servizio di Stato per le implicazioni di ordine geotecnico che il problema comporta.

Nelle more sarà evitata ogni ripresa dei lavori di scavo implicante la formazione an- che futura di ristagni d'acqua.

*Il Ministro:* TANASSI.

GRANATA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere per quali motivi il prefetto di Cal- tanissetta non ha ancora proceduto alla no- mina dei componenti la commissione disci- plina del commercio ambulante nel capo- luogo, già scaduta da oltre tre anni, e dei componenti la commissione, anch'essa sca- duta, per la compilazione degli elenchi no- minativi degli esercenti attività commerciali presso la camera del commercio di Caltanis- setta. (4-05708)

RISPOSTA. — Il prefetto di Caltanissetta ha riferito quanto segue:

Il rinnovo della commissione comunale di Caltanissetta ha subito, in effetti, delle re- more, sia perché le organizzazioni di catego- ria hanno manifestato discordanze di vedute sugli organismi a loro avviso legittimati a formulare le proposte, sia perché le persone, a più riprese designate, non sono risultate in possesso dei necessari requisiti per cui si è stati costretti, ai sensi dell'articolo 19 del rego- lamento approvato con regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, a richiedere i rinnovi delle designazioni.

Sui nominativi ora designati è in corso l'istruttoria di rito, ultimata la quale sarà adottato il prescritto provvedimento.

Per quanto concerne la nomina della commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi de- gli esercenti attività commerciali di cui al-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

l'articolo 5 della legge 27 ottobre 1960, n. 1397, scaduta il 22 marzo 1969 per compiuto quadriennio, si è verificato che, in sede di rinnovazione, una organizzazione di categoria (l'associazione provinciale venditori ambulanti), finora non rappresentata, ha chiesto la inclusione di propri designati in seno alla predetta commissione.

Tale associazione soltanto in data 30 aprile 1969 ha comunicato i nominativi dei propri designati.

Appena sarà ultimata l'istruttoria di rito in ordine alle persone segnalate, sarà provveduto al rinnovo della predetta commissione.

*Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato: TANASSI.*

GUARRA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga di dover prendere in seria considerazione la sorte di quegli impiegati cosiddetti contrattisti in servizio presso le sedi delle ambasciate e dei consolati d'Italia all'estero in relazione alla loro ingiusta disparità di trattamento giuridico ed economico che li pone in una situazione di inferiorità rispetto agli impiegati di ruolo, a parità di lavoro e rendimento; per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché detti contrattisti vedano finalmente la loro posizione giuridica ed economica, anche al fine di eliminare quello stato di disagio morale che, oltre tutto, può arrecare danno ai nostri connazionali all'estero. (4-05398)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-05331, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 2140).*

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero e, nell'affermativa, quali siano i motivi per i quali la brigata della guardia di finanza di Cerreto Sannita (Benevento), sta per essere trasferita in altro luogo della provincia stessa; se ritenga inopportuno un tale provvedimento che, oltre tutto, si appaleserebbe lesivo del prestigio di Cerreto Sannita, attesa l'importanza che questa città ha nella provincia. (4-06097)

RISPOSTA. — La situazione ordinativa della brigata della guardia di finanza di Cerreto Sannita non ha subito variazioni né formali né sostanziali rispetto a quella già comuni-

cata in risposta all'interrogazione n. 4-01197 (allegato al resoconto della seduta del 30 settembre 1968).

Si conferma, pertanto, che l'attuazione della soppressione del reparto in argomento è tuttora sospesa, essendo ancora in corso il riesame alla luce delle particolari argomentazioni esposte dalle autorità locali.

*Il Ministro: REALE.*

IANNIELLO E SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali passi intendano compiere affinché, in applicazione della norma di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 1273/60, al personale civile italiano dipendente dalle attività dell'US-NAVY dislocate in Italia, venga corrisposta la indennità di contingenza ad essi dovuta, maturata alla data del 1° novembre 1960 e successive variazioni fino al 31 luglio 1961, con corresponsione degli arretrati fino alla data attuale, considerato: che soltanto dal 16 agosto 1961 il comando dell'US-NAVY ha iniziato la corresponsione dell'indennità di contingenza, per i punti di variazione in maturazione da quell'epoca; che il comando, a sostegno della posizione assunta, asserisce che fino al 31 luglio 1961 la predetta indennità sarebbe stata compresa nella paga mensile dei lavoratori, dimostrando così inconcepibile leggerezza non avvedendosi che, dal dicembre 1955 al luglio 1961, il trattamento dei lavoratori non subì alcuna variazione in aumento, a qualsiasi titolo, in evidente ed inadeguata relazione ai miglioramenti conseguiti mediamente dai lavoratori italiani di altre categorie. (4-03538)

RISPOSTA. — Si premette che il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1969, n. 1273, le cui norme relative alla corresponsione dell'indennità di contingenza che si chiede vengano estese anche al personale civile italiano dipendente dall'US NAVY, riguarda esclusivamente le imprese industriali.

Tuttavia l'US NAVY e gli altri organismi similari, pur non essendo tenuti ad osservare le norme di tale decreto in quanto non sono imprese industriali, per avere un parametro di riferimento per quanto attiene al trattamento economico dei loro dipendenti si sono basati prevalentemente sul settore delle aziende industriali delle zone ove sono dislocati.

In particolare, secondo quanto comunicato dal competente ispettorato provinciale del lavoro risulta che fino al dicembre 1958 i dipendenti civili del comando navale USA di Napoli hanno goduto di aumenti di retribuzione a seguito di indagini condotte dal comando stesso sulle variazioni delle retribuzioni intervenute in diversi settori della produzione in provincia di Napoli.

A partire dal gennaio 1959 il predetto comando ha adottato un vero e proprio sistema di scala mobile (*sliding scale*) nei confronti del personale civile, dopo opportuni contatti con la locale unione degli industriali, seguendo a tutt'oggi le variazioni dei punli di contingenza riportati sui bollettini pubblicati dall'unione stessa.

Attualmente, le retribuzioni base del personale in questione vengono calcolate dal comando sulla media delle paghe erogate nella provincia di Napoli da 14 aziende industriali (metalmecchaniche private e a partecipazione statale, raffinerie, magazzini generali, industrie della gomma) e di quelle percepite dai dipendenti dell'ENEL, della società del gas, dell'azienda autofiloltranviaria, della SIP, dell'ISVEIMER e del banco di Napoli.

Per quanto riguarda, poi, il personale addetto allo spaccio (organismo civile collaterale di quello militare) le retribuzioni sono state calcolate sulla media delle paghe in atto presso i grandi magazzini Standa, La Rinascente e UPIM, e presso la ditta Bernasconi.

Quest'ultima categoria di personale, che percepisce paghe superiori a quelle previste dal vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese commerciali, gode del trattamento di scala mobile previsto per l'industria.

Il comando in parola, inoltre, corrisponde a tutti i dipendenti una indennità sostitutiva di mensa nella misura di 4.400 lire mensili nonché una indennità di cuffia di 3.380 lire mensili ai telefonisti.

Infine, il personale dello spaccio che viene addetto alle celle frigorifere percepisce una indennità oraria di 22 o 29 lire a seconda delle temperature raggiunte nelle celle stesse.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BRODOLINI.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare provvedimenti diretti a far includere, nel computo del periodo utile ai fini della ricostituzione di carriera, tutti i periodi di servizio di 90 giorni ciascuno resi dal personale non

di ruolo, inquadrato successivamente in base all'articolo 21 della legge n. 249 del 1968.

Tale servizio, essendo stato reso sulla scorta di decreti emessi in base alla legge n. 959 del 1962, dovrebbe, a parere dell'interrogante, ritenersi servizio utile a tutti gli effetti.

(4-05364)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo successivo, n. 83, prevede, com'è noto, con effetto dalla data di entrata in vigore di tale legge, il collocamento con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, di tutti coloro che, comunque assunti o denominati, retribuiti con fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso uffici da questo dipendenti almeno dal 1° marzo 1968 e siano in possesso dei prescritti requisiti.

In applicazione di tale disposizione legislativa, gli impiegati straordinari di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio presso gli uffici finanziari almeno dal 1° marzo 1968, sono stati collocati nella qualifica di diurnista dal 14 aprile 1968, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici del previsto collocamento.

In mancanza, pertanto, di una specifica norma di legge, non è possibile valutare, ai fini della ricostituzione di carriera, il servizio prestato dal predetto personale straordinario anteriormente al 14 aprile 1968.

D'altra parte, un eventuale riconoscimento del servizio anzidetto, limitato al personale straordinario assunto ai sensi del citato articolo 24, provocherebbe palesi ed ingiustificate sperequazioni di trattamento nei confronti di altre categorie di personale « comunque assunto o denominato » che pure è stato collocato nella qualifica di diurnista ai sensi del ripetuto articolo 21 della legge n. 249.

Ciò posto, devesi far presente che ad avviso di questa amministrazione non sembrano sussistere, nel caso prospettato, condizioni sufficienti per far luogo ad iniziative legislative nel senso indicato.

*Il Ministro:* REALE.

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali utilità e quale economia abbia recato la unificazione dei servizi di cassa degli uffici del registro atti pubblici,

atti privati e demanio attuato a Napoli, e quale sia il bilancio del suddetto esperimento; laddove si consideri che il nuovo servizio ha posto in disagio sia i contribuenti sia gli impiegati.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare perché venga rimosso il lamentato stato di disagio, riportando gli uffici interessati al prestino stato e consentendo, quindi, ai cittadini di attendere al pagamento dei tributi presso lo stesso ufficio che li ha accertati e liquidati. (4-05696)

RISPOSTA. — L'unificazione dei servizi di riscossione degli uffici del registro atti pubblici, atti privati e demanio di Napoli è stata suggerita dalla opportunità di realizzare, nel quadro di un più generale piano riorganizzativo, una razionale distribuzione di tali servizi ed un più efficiente svolgimento degli adempimenti contabili da parte dei predetti uffici.

In particolare, con l'istituzione del servizio autonomo unico di cassa sono state create le premesse per una più proficua utilizzazione del personale, specie di quello del ruolo dei cassieri, nonché delle macchine elettrocontabili adibite al rilascio delle bollette di pagamento ed alla compilazione delle note di registrazione degli atti pubblici e privati.

L'assetto organizzativo in questione è stato attuato, d'altra parte, soltanto con decorrenza 1° aprile 1969, per cui è a dirsi che l'introdotta innovazione sta ora percorrendo la sua fase sperimentale.

Occorrerà, quindi, attendere i risultati che potranno essere realizzati entro un periodo di tempo ragionevolmente congruo, prima che sia possibile pronunziarsi, con certezza di dati e di elementi, in merito ad eventuali carenze del servizio di cassa in parola.

Per altro non sembra che abbiano serio fondamento le lamentele dei contribuenti, considerato che l'ufficio preposto alla riscossione è ubicato nello stesso stabile ove hanno sede quelli che provvedono all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi.

Si assicura ciò nondimeno che l'amministrazione non mancherà di adottare le misure ritenute le più idonee per eliminare gli eventuali disagi connessi all'assolvimento degli obblighi tributari.

*Il Ministro: REALE.*

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in ordine alla richiesta rivolta al Ministero dall'amministrazione comunale di Palestrina

(Roma), di finanziamento della nuova sede comunale, opera urgente per l'adempimento delle funzioni connesse all'importanza dell'ente locale. (4-03271)

RISPOSTA. — Il comune di Palestrina, con domanda in data 31 maggio 1967, ha chiesto che i lavori relativi alla costruzione della nuova sede comunale fossero inclusi nel programma delle opere da ammettere a contributo statale per una spesa di 100 milioni.

Detti lavori sono stati inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 degli esercizi finanziari 1968 e 1969.

Dopo la formazione della predetta graduatoria, il comune di Palestrina ha comunicato che, a seguito della scelta di altra area di sedime dell'opera in questione, la previsione di spesa si è ridotta a 50 milioni.

In proposito si fa presente che, essendo i fondi relativi a tali opere del tutto esauriti, al momento non è possibile accogliere la richiesta di che trattasi.

Si assicura, comunque, che i lavori segnalati sono tenuti ben presenti e che si cercherà di finanziarli compatibilmente con le future disponibilità di bilancio e con le analoghe esigenze di altri comuni.

*Il Ministro: MANCINI.*

ISGRÒ. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere, anche nel quadro delle prospettive dei traffici marittimi internazionali, se ritengano urgente approvare definitivamente la proposta formulata dal consorzio per l'area industriale di Cagliari per la realizzazione del porto terminale per *containers*.

Appare superfluo sottolineare l'importanza della creazione a Cagliari di un tale organico sistema di smistamento per l'area mediterranea. (4-05889)

RISPOSTA. — Per la programmazione degli interventi nel settore portuale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha costituito un apposito gruppo di lavoro.

Il medesimo sta attualmente esaminando, con priorità, la proposta di costruzione di un *terminal per containers* nell'area del porto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

industriale di Cagliari; le conclusioni di detto gruppo di lavoro sulla questione e sulle sue implicazioni di ordine tecnico, economico e finanziario saranno portate quanto prima allo esame del CIPE.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: PRETI.*

JACAZZI, RAUCCI, D'AURIA E D'ANGELO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando intenda far effettuare, per il personale ausiliario degli uffici tecnici erariali di Napoli e di Caserta, il pagamento di un'ora di straordinario per ogni giornata di servizio prestato negli ultimi due anni, come da decisione del 21 giugno 1968 del Consiglio di Stato, pubblicata il 30 ottobre 1968, per caso analogo; stante il lungo tempo trascorso, le domande degli interessati e le innumerevoli sollecitazioni rivolte dal personale e dai sindacati. (4-05001)

RISPOSTA. — Occorre premettere che il Consiglio di Stato, con la decisione del 30 ottobre 1968, pronunciandosi sul ricorso proposto da un impiegato della carriera ausiliaria dello Istituto centrale di statistica, ha affermato che deve ritenersi tuttora in vigore — e quindi applicabile anche nei confronti del personale subalterno — il decreto del Capo del Governo, emesso in data 17 settembre 1939, sempre che nessun provvedimento normativo sia intervenuto a modificare le disposizioni in esso contenute.

Con il decreto succitato venne — com'è noto — fissato in sei ore l'orario giornaliero di lavoro in tutti gli uffici statali e gli enti pubblici della capitale, da eseguirsi in un unico turno continuativo dalle ore otto alle ore 14 di ciascun giorno feriali.

Per stabilire, quindi, se anche nei confronti del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato, e perciò anche da questo Ministero, sia tuttora in vigore il sopra richiamato decreto del Capo del Governo, è stato necessario approfondire l'esame delle disposizioni sull'orario di lavoro per gli impiegati civili dello Stato, intervenute successivamente al 1939.

La situazione emersa da tale esame, caratterizzata dalla incerta sopravvivenza di norme che contribuiscono a rendere poco chiara l'attuale disciplina dell'orario di lavoro, non ha però consentito a questa amministrazione di assumere una posizione ben definita in ordine all'indirizzo da seguire in materia.

Pertanto, attesa l'importanza della questione, anche e soprattutto per i suoi riflessi pratici, si è ravvisata l'opportunità di informare la Presidenza del Consiglio dei ministri — alla cui valutazione tra l'altro è stata rimessa la eventualità di chiedere il parere del Consiglio di Stato — al fine di conoscere quale sia attualmente in materia la normativa applicabile nella capitale, nei confronti del personale ausiliario.

È, comunque, necessario precisare che, anche quando dovesse ritenersi tuttora in vigore il decreto del 1939, gli effetti conseguenti a tale riconoscimento non potrebbero che riguardare unicamente il personale ausiliario in servizio presso gli uffici pubblici della capitale, trattandosi di provvedimento diretto appunto a disciplinare, in vista di esigenze particolari, l'orario di lavoro negli anzidetti uffici.

Va sottolineato, d'altra parte, che in base alla direttiva contenuta nell'articolo 28 della legge 30 marzo 1968, n. 249, tutta la materia dell'orario di lavoro dovrà essere rielaborata in sede di predisposizione dei provvedimenti delegati per la riforma della pubblica amministrazione, proprio in considerazione della avvertita necessità di emanare nuove disposizioni, la cui attuazione assicuri maggiore produttività e rendimento, nel quadro di una disciplina chiara, organica ed adeguata.

*Il Ministro: REALE.*

LAMANNA E GULLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda attuare per la difesa del salario e della occupazione dei lavoratori risulta che la cartiera Piro di Spezzano Albanese (Cosenza), che da mesi non paga le retribuzioni ai dipendenti e che minaccia la chiusura dell'impresa. (4-05046)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dai competenti uffici periferici di questo Ministero, risulta che la cartiera Piro di Spezzano Albanese, sul finire del 1968 ha accusato notevoli difficoltà finanziarie, tanto da non poter corrispondere ai propri dipendenti, dal mese di dicembre 1968 in poi, il salario mensile e varie indennità (gratifica natalizia, ferie, scatti di anzianità), determinando così un vivo stato di agitazione tra le maestranze.

In data 4 marzo 1969, la cartiera, per l'aggravarsi di dette difficoltà economiche, ha dovuto sospendere l'attività, limitandola alla ordinaria manutenzione, per la quale ultima

ha utilizzato soltanto l'opera di quattro o cinque dipendenti.

In data del 25 marzo 1969 presso lo stabilimento era stato raggiunto con i rappresentanti sindacali della CISL e della CGIL un accordo verbale, in base al quale la ditta si era impegnata a pagare entro il 2 aprile 1969 i salari maturati ed a corrispondere gli accenti sulle altre indennità.

L'azienda non ha però mantenuto fede agli impegni presi per cui i lavoratori hanno occupato la fabbrica.

L'ufficio provinciale del lavoro ha svolto vari interventi, convocando presso la propria sede i rappresentanti della ditta, dell'associazione provinciale degli industriali nonché quelli della CGIL e della CISL, senza per altro conseguire, in un primo tempo, alcun esito positivo per la ripetuta assenza della ditta. Successivamente, sempre presso il predetto ufficio, l'associazione degli industriali in rappresentanza della ditta ha confermato gli accordi presi il 25 marzo 1969 ed in relazione a tale impegno, in data 4 aprile 1969, la cartiera Piro ha corrisposto ai propri dipendenti un acconto di 20 mila lire *pro capite* sulle competenze dovute. Di conseguenza, le maestranze hanno posto termine, sotto la stessa data, all'occupazione della fabbrica.

Si fa presente, infine, che recentemente l'azienda ha provveduto a corrispondere ai propri dipendenti ogni spettanza ed ha ripreso la propria attività, sia pure in misura ridotta, assorbendo poco più della metà della manodopera precedentemente occupata.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

LAMANNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali misure intendano sollecitamente prendere a favore della frazione di San Morello del comune di Scala Coeli (Cosenza), la quale si trova in una situazione di isolamento e di inferiorità sociale e civile non più tollerabile.

Gli 800 abitanti della frazione, che dista dal comune capoluogo ben 30 chilometri, avanzano le seguenti elementari richieste:

- 1) l'istituzione della sezione staccata di stato civile;
- 2) l'istituzione dell'armadio farmaceutico;
- 3) l'istituzione della condotta medica;
- 4) il completamento della strada rotabile, che collega la frazione alla statale jonica 106;

5) la costruzione di una strada che colleghi la frazione al comune capoluogo;

6) la costruzione di alloggi popolari per venire incontro alle esigenze di molte famiglie costrette a vivere promiscuamente in una sola stanza;

7) la costruzione dell'asilo infantile;

8) la costruzione dell'edificio scolastico;

9) il completamento della rete di fognature;

10) l'istituzione del servizio pubblico automobilistico. (4-05386)

RISPOSTA. — L'istituzione di un ufficio staccato di stato civile nella frazione San Morello è stata da tempo autorizzata, ma l'amministrazione comunale di Scala Coeli non ha ancora potuto dare esecuzione al provvedimento. Per altro, per venire incontro alle esigenze della popolazione, la stessa amministrazione ha recentemente deliberato anche l'istituzione di un ufficio separato d'anagrafe nella frazione di che trattasi.

Si è, altresì, cercato di creare nella frazione un armadio farmaceutico, ma non si è trovato un farmacista disponibile. La fornitura dei medicinali viene, comunque, assicurata mediante l'armadio farmaceutico funzionante nel capoluogo.

Il servizio di assistenza medica nella frazione è assicurato dal medico condotto del capoluogo, che vi si reca una volta la settimana per il normale servizio di ambulatorio, nonché ogni volta che viene chiamato dai pazienti.

La strada di collegamento della frazione con la strada statale n. 18 jonica, è stata completata e bitumata sin dall'agosto 1968.

L'Istituto autonomo case popolari, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere che i programmi costruttivi in corso di realizzazione non prevedono alloggi nella frazione San Morello.

Il comune, che ha già deliberato di richiedere l'istituzione di una sezione della scuola materna statale nella frazione, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, ha, da tempo, in programma la costruzione, nella frazione stessa, di un edificio scolastico ed ha incaricato un tecnico di redigere il progetto. Per altro, il suolo a suo tempo prescelto non è stato ritenuto idoneo dai competenti organi, per cui si è alla ricerca di un nuovo terreno che presenti i necessari requisiti.

I lavori per la costruzione della rete fognante, dell'importo di lire 80 milioni sono



in corso di realizzazione; è stato completato il primo lotto, per l'importo di lire 60 milioni mentre, per il secondo lotto, sono in corso di esame i relativi elaborati tecnici.

Sono state, infine, interpellate varie ditte di trasporti per l'istituzione di un'autolinea a servizio della frazione San Morello, ma nessuna di esse ha accettato l'offerta, ritenendo la gestione non remunerativa a causa del limitato numero dei possibili utenti. Per ovviare in qualche modo all'inconveniente, è stato istituito un posto di autonoleggio di rimessa con conducente, che per altro, finora, non è stato attivato dal titolare. Malgrado ciò, non è stato possibile conferire ad altri la concessione, per mancanza di aspiranti.

*Il Ministro dell'interno:* RESTIVO.

LENTI, SISTO, CANESTRI, BALDI, NAHOUM, TODROS E BIONDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se, di fronte alla diffusa e grave preoccupazione del mondo orafa, specialmente artigiano, per gli effetti negativi che la legge 30 gennaio 1968, n. 46, è avviata a produrre, intenda soprassedere alla elaborazione e alla pubblicazione del regolamento della sopraccitata legge, contraria agli interessi dell'artigianato orafa, della maggior parte degli operatori economici del ramo, negativa per lo sviluppo dell'oreficeria nazionale e per il consolidamento del suo primato nel mondo. Ciò in considerazione anche del fatto che due proposte di legge per una nuova regolamentazione, conforme agli indirizzi emersi in convegni di categoria, e alle richieste dei sindacati artigiani, sono davanti alla Camera dei deputati per l'esame; e che, data la sostanziale e letterale concordanza delle due suddette proposte di legge presentate dalle varie forze politiche (DC, PSI, PCI, PLI, PSIUP), esiste la possibilità di un rapido esame e di una sollecita approvazione di esse da parte del Parlamento. (4-05483)

*RISPOSTA.* — I motivi di fondo che hanno indotto l'amministrazione a proporre la nuova normativa introdotta con la legge 30 gennaio 1968, n. 46, che consistevano essenzialmente nella necessità di moralizzare il settore, appaiono pienamente validi e trovano riscontro negli effetti positivi conseguiti, come può rilevarsi dal favorevole atteggiamento della maggioranza degli operatori, nonché dai riflessi, pure favorevoli, che si sono già avuti in campo internazionale. Possono citarsi a

quest'ultimo riguardo: la stipula di una convenzione con la Confederazione svizzera, promossa dalle stesse autorità elvetiche, per il reciproco riconoscimento dei rispettivi marchi; l'incremento delle esportazioni; la rispondenza delle nuove norme italiane agli orientamenti che risultano dalle proposte formulate per il settore in parola da un apposito gruppo di lavoro costituito in sede EFTA, rispondenza constatata in occasione della più recente riunione internazionale tenuta presso la *Goldsmiths' Hall* di Londra.

Non sembrano quindi sussistere, allo stato attuale, motivi di interesse generale che giustificino la richiesta di sospensione della legge in argomento. Né si ritiene, in ogni caso, che la presentazione di altre proposte di legge sulla stessa materia possa esimere l'esecutivo dall'attuare un preciso adempimento ad esso già demandato dal Parlamento, quale è quello dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge in parola.

*Il Ministro:* TANASSI.

LEONARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda impartire istruzioni ai competenti uffici finanziari affinché l'indennità di contingenza — così come l'assegno integrativo percepito dai dipendenti dello Stato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 — venga considerata esente da imposte erariali e sia esclusa dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; e se sussistendo ostacoli, non sormontabili, di ordine periodico ad ottenere in via interpretativa la parificazione del trattamento — ai fini fiscali — delle due indennità aventi identica natura, ritenga di adottare una opportuna iniziativa, per eliminare una distonia che non trova alcuna giustificazione sul piano dell'equità e che appare anche censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. (4-05345)

*RISPOSTA.* — L'assegno integrativo speciale previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, pur annoverando tratti in comune, sotto il profilo finalistico, con l'indennità di contingenza, si presenta, tuttavia, rispetto a questa, con una fisionomia propria e distinta, caratterizzata da differenziazioni profonde e sostanziali.

Infatti, mentre l'indennità di contingenza scatta in conseguenza di ogni minima variazione che subisce l'indice del costo della vita, operando compiutamente e con immediatezza

il sistema della scala mobile, l'assegno integrativo speciale è determinato, per effetto dell'articolo 1 della succitata legge n. 324, in misura fissa per un intero anno finanziario ed è calcolato sulla base della variazione della media aritmetica degli indici del costo della vita relativo all'anno solare precedente. Merita, inoltre, d'essere aggiunto che l'aumento dell'assegno integrativo speciale non viene rapportato all'intera retribuzione percepita dal lavoratore, bensì ad una fascia retributiva di lire 40 mila mensili, qualunque sia la qualifica o grado del dipendente statale.

Caratteristica comune alle due indennità in questione è perciò soltanto l'identico fine a cui sono entrambe preordinate, in quanto l'una e l'altra dirette ad aumentare le retribuzioni dei prestatori d'opera, con riferimento alle variazioni percentuali del valore dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Sotto quest'ultimo profilo, acquista significato l'intendimento che è alla base della interrogazione di far conseguire, cioè, all'assegno integrativo speciale ed all'indennità di contingenza una perfetta equiparazione nel trattamento tributario.

È questo un problema, però, al quale potrà essere data soluzione idonea in sede di predisposizione dei provvedimenti normativi in attuazione della generale riforma del sistema tributario, il cui schema di disegno di legge, contenente delega al Governo, è stato già diramato per il parere ai Ministeri interessati e sarà quanto prima sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Si sa che in materia una qualsiasi determinazione in via amministrativa non sarebbe comunque possibile, in quanto le norme che stabiliscono agevolazioni fiscali, derogando ad una disposizione di legge di carattere generale, non sono — com'è noto — suscettibili di interpretazione analogica.

*Il Ministro: REALE.*

LIMA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere:

1) quali provvedimenti i rispettivi dicasteri intendano adottare affinché venga riconosciuto ai titolari di farmacia il diritto soggettivo, ai medesimi conferito dall'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al pagamento delle ricette mutualistiche spedite in favore dei mutuati, correlativamente al diritto di libera scelta della farmacia, conferito a questi ultimi dal detto articolo 15 della citata legge,

senza che venga imposto ai farmacisti l'osservanza di convenzioni privatistiche stipulate tra la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) e l'INAM, ma soltanto il rispetto delle norme di legge relative allo sconto istituito con legge 4 agosto 1955, n. 692;

2) quale controprestazione la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) dà all'INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEDP, che giustifichi da parte di questi ultimi l'erogazione in favore della FOFI di uno 0,30 per cento dell'ammontare lordo delle forniture farmaceutiche dell'intero territorio nazionale, ammontare per l'anno 1967 ad oltre un miliardo, ed atteso che le entrate istituzionali consentite alla FOFI dall'articolo 14, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono costituite unicamente dai contributi annuali che ciascun ordine provinciale deve versare alla Federazione, in rapporto al numero dei propri iscritti, per le spese di funzionamento della stessa;

3) quali interventi si vogliono adottare perché la Federazione ordini dei farmacisti italiani (FOFI) si attenga esclusivamente al compimento di atti rientranti tra i poteri ed i compiti alla stessa conferiti e tassativamente previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e che finora sono stati reiteratamente dalla FOFI stessa travalicati con la stipula di convenzioni con enti mutualistici. (4-01642)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il quale riconosce ad ogni cittadino anche se assistito in regime mutualistico il diritto di libera scelta della farmacia, pone a carico dei farmacisti l'onere di essere a disposizione di qualunque cittadino e completa, pertanto, l'articolo 38, primo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), il quale dispone che « i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per i medicinali esistenti nella farmacia ».

Il principio dettato da tale normativa, per altro, può trovare un limite, per quanto riguarda gli enti mutualistici, nell'ambito dell'organizzazione propria di ciascuno di essi.

Infatti, nei casi di assistenza « indiretta », la farmacia è tenuta ad effettuare quegli adempimenti necessari perché l'assistito possa poi

richiedere all'ente il prezzo dei medicinali. In caso di assistenza « diretta ». L'ente organizza il proprio servizio farmaceutico, laddove possibile, mediante proprie farmacie e se ciò non è possibile regolando la fornitura dei medicinali agli assistiti da parte delle libere farmacie, mediante apposite convenzioni contenenti fra l'altro tutte quelle disposizioni di carattere amministrativo che l'ente stesso, nell'ambito della sua organizzazione, riterrà opportuno stabilire nell'interesse generale e per i dovuti controlli.

Pertanto, se l'assistito intende fruire della assistenza « indiretta », egli ha indubbiamente la libertà di scelta della farmacia garantitagli dall'articolo 15, ma se intende fruire dell'assistenza « diretta » non può farlo se non rivolgendosi alle farmacie all'uopo convenzionate, ovvero, ove esistenti, alle farmacie di proprietà degli enti mutualistici.

Per quanto riguarda, poi, il versamento alla FOFI da parte dell'INAM e di altri enti previdenziali dello 0,30 per cento della somma corrispondente alla spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti, si osserva che tale erogazione viene effettuata, a titolo di contributo per l'assistenza e la previdenza della categoria dei farmacisti, in forza dell'articolo 7 dell'accordo stipulato il 9 maggio 1956, sotto l'auspicio e con l'intervento di questo Ministero, tra gli istituti ed enti indicati all'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ed i rappresentanti nazionali delle categorie interessate alla produzione e distribuzione dei farmaci in applicazione del decreto ACIS del 18 novembre 1955.

Il contributo predetto, amministrato in un primo momento direttamente dalla FOFI in conformità e con la destinazione prevista dal citato articolo 7 dell'accordo 9 maggio 1956, a seguito della costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) viene versato dalla FOFI a tale ente.

Infine si fa presente che la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani è intervenuta nella stipula di convenzioni con enti mutualistici proprio in adempimento delle sue finalità particolari istituzionali, previsto alla lettera a) ed alla lettera e) dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla « ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

All'attività svolta dalla FOFI, in relazione alle stipulate convenzioni, va quindi riconosciuto il carattere di una attività di collabora-

zione con gli organi rappresentativi degli enti mutualistici, per far sì che le condizioni contrattuali risultino aderenti al decoro ed al prestigio professionale dei farmacisti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BRODOLINI.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le misure prese dalla questura di Pisa in relazione con l'episodio di violenza verificatosi il 26 aprile 1969 alla porta della sede del partito liberale a Pisa.

(4-05564)

RISPOSTA. — Alle ore 17,30 del 26 aprile 1969, a Pisa, davanti all'ingresso della sezione del PLI si è sviluppato un principio di incendio che, tempestivamente domato da un impiegato della stessa sezione, ha prodotto solo la bruciatura di uno zerbino.

Giusta quanto emerso dall'immediato sopralluogo, il tappetino collocato davanti all'ingresso era stato cosparso del liquido infiammabile contenuto in una comune fiala di benzina per accendisigaro, di cui sono stati rinvenuti alcuni frammenti.

Sono in corso approfondite indagini per la identificazione dei responsabili di tale gesto.

Devesi, comunque, precisare che la vigilanza a tutela delle sedi di partiti e associazioni politico-sindacali è oggetto costante della particolare attenzione degli organi di polizia i quali, a seguito dell'episodio in questione, hanno opportunamente provveduto a rafforzare le misure di prevenzione già in atto.

*Il Ministro:* RESTIVO.

MALFATTI FRANCESCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza delle numerose richieste di allacciamento di forza motrice avanzate da parte dei floricoltori delle zone di Montecarlo Altopascio e Viareggio-Camaiore-Massarosa all'ENEL di Lucca, per alimentare gli impianti aziendali di riscaldamento delle serre già costruite o da costruire;

2) se siano a conoscenza del fatto che l'ENEL ha fino ad ora risposto negativamente alle anzidette richieste adducendo il motivo tecnico che le attuali cabine di distribuzione non possono reggere un ulteriore carico;

3) se ritengano che l'attuale stato danneggi gravemente la produzione florealicola,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

che è tanta parte dell'economia di quelle zone e freni il crescere di nuove aziende e lo sviluppo delle esistenti;

4) se quanto precedentemente detto risulta esatto, cosa intendano fare perché sia provveduto ad eliminare, nel tempo più rapido possibile, l'attuale addotto motivo di carattere tecnico e le richieste in questione siano prontamente accolte. (4-05279)

**RISPOSTA.** — Nel febbraio 1968 furono inoltrate alla zona ENEL di Lucca richieste di allacciamento per numero 8 nuove utenze elettroagricole per il riscaldamento di serre per fiori, in frazione San Salvatore di Montecarlo Altopascio.

Da parte dell'ente fu compilato un preventivo di spesa inerente i lavori necessari, preventivo che comprendeva la costruzione di un tronco di linea a media tensione e di una cabina di trasformazione a palo e fu comunicato agli utenti l'importo dei singoli contributi da versare all'ENEL calcolati in base alla ripartizione *pro quota* della potenza occorrente, come previsto dalle norme del provvedimento CIP dell'11 novembre 1961, n. 949, regolanti la materia.

Gli interessati giudicando troppo gravosi i contributi a loro carico — oscillanti dalle 208 mila alle 535 mila lire per utente — non dettero alcun seguito alla cosa.

Successivamente, altri utenti della suddetta località presentarono richiesta di fornitura per il riscaldamento di serre, ma anche costoro non dettero seguito alle istanze.

Per quanto riguarda invece le località Viareggio-Camaioire-Massarosa, facenti parte della zona ENEL di Viareggio, l'ENEL ha precisato che si tratta complessivamente di 4 richieste di forniture delle quali una è stata attivata per una potenza di 6 chilowatt poi elevata a 20 chilowatt. Per le altre tre utenze, non essendo stato possibile eseguire la fornitura dalla esistente rete di bassa tensione, l'ENEL ha dovuto subordinare la fornitura stessa alla realizzazione di una nuova cabina di trasformazione; tale cabina, che è in corso di costruzione a cura e spese dell'ente, potrà essere ultimata e messa in servizio nel mese di giugno. In conseguenza, potranno essere attivate le tre forniture rimaste in sospenso con l'applicazione, a carico dei richiedenti, dei contributi CIP forfettizzati, e cioè con oneri non rilevanti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* TANASSI.

**MAULINI, GASTONE, TODROS E DAMICO.** — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza che nella applicazione della legge 7 febbraio 1968, comma aggiunto all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, che prevede l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione per i lavoratori emigrati, vengono esclusi dal beneficio i lavoratori frontalieri.

Se intendano dare disposizioni affinché la legge venga interpretata nel giusto senso ed esentare dall'imposta chiunque sia obbligato ad espletare la propria attività lavorativa all'estero; indicando agli uffici comunali l'opportunità di tenere valide eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio degli interessati, o dichiarazioni delle ditte straniere da cui i frontalieri dipendono.

Ciò rappresenterebbe, oltre ad una retta applicazione della legge, il riconoscimento verso una categoria di cittadini italiani tanto benemeriti, ed occupati, loro malgrado, oltre confine. (4-05583)

**RISPOSTA.** — Innanzitutto con l'articolo 45, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è stata — com'è noto — disposta l'esenzione dalla imposta comunale di consumo per le abitazioni economiche o popolari realizzate da lavoratori, singoli o associati in cooperative, che versano i contributi alla GESCAL, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Successivamente, con l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, l'anzidetta esenzione è stata estesa ai lavoratori emigrati, all'evidente scopo di parificare, sotto il particolare profilo, sia i lavoratori che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sia quelli che, invece, lavorano all'estero.

È pertanto avviso dell'amministrazione finanziaria che vada risolto in senso affermativo il quesito formulato, diretto a conoscere se alla summenzionata disposizione agevolativa riguardante i lavoratori emigrati debba darsi un'interpretazione estensiva e considerarla, quindi, applicabile anche nei confronti dei frontalieri, di coloro, cioè, che lavorano presso uno degli Stati esteri confinanti e che rientrano giornalmente in territorio italiano.

Ciò, si ritiene, nella considerazione che l'elemento caratteristico e decisivo per qualificare il lavoratore come emigrato è il fatto

di svolgere la propria attività fuori del territorio nazionale, a nulla potendo influire in contrario la circostanza che il lavoratore stesso non abbia la propria residenza all'estero.

Si può fornire perciò assicurazione che siffatto orientamento ministeriale sarà comunicato all'Unione nazionale appaltatori imposte di consumo in relazione ad analogo quesito rivolto a questa amministrazione e che verrà successivamente divulgato nella maniera più idonea.

*Il Ministro delle finanze:*  
REALE.

MAZZOLA E ALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza: delle peripezie che i dipendenti dell'ufficio fiduciario di Palermo devono affrontare mensilmente per poter ottenere la corresponsione della retribuzione; della confusione che si è venuta a determinare nella direzione dell'ufficio stesso a seguito delle dimissioni del commissario straordinario dottor Guarnaccia e del mandatario della FOFI dottor Mantione; della strana situazione in cui sono venuti a trovarsi, in seguito a quanto sopra esposto, i dipendenti ai quali, dopo un decennio di proficuo lavoro, viene comunicato che non si sa più chi sia il loro datore di lavoro la cui individuazione è stata affidata alla magistratura.

Quali provvedimenti immediati intenda adottare per:

1) garantire a tutti i dipendenti la regolare corresponsione delle retribuzioni nominando un responsabile *ad hoc*;

2) l'affiliazione dell'ufficio fiduciario di Palermo al comitato centrale degli uffici fiduciari che risulta fornito di personalità giuridica e, pertanto, in grado di intrattenere con i lavoratori regolari rapporti;

3) la sistemazione definitiva ed organica del personale di tutti gli uffici fiduciari italiani allo stato esposti ai capricci e al giuoco di interessi privati bene individuati.  
(4-05299)

RISPOSTA. — Il problema del personale operante presso l'ufficio fiduciario di Palermo, è subordinato alle decisioni della magistratura intervenuta per la individuazione del datore di lavoro di detto personale a causa di divergenze sorte all'interno della categoria dei farmacisti della provincia di Palermo.

Inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, sia la commissione centrale di gestione dell'ufficio fiduciario sia la FOFI hanno provveduto a predisporre tutti gli interventi necessari affinché il Guarnaccia, commissario per la sezione di Palermo e il Mantione, mandatario FOFI, revochino le dimissioni dall'incarico a loro affidato, dimissioni che erano state presentate a causa di ulteriori difficoltà sorte per le succitate divergenze. Al momento, quindi, sussistono elementi atti a ritenere rientrate tali dimissioni ed assicurato, così, con il ripristino degli organi suddetti, il regolare svolgimento degli adempimenti affidati alla sezione provinciale di Palermo dell'ufficio fiduciario e la regolare dovuta corresponsione della retribuzione al personale interessato.

Per quanto concerne la richiesta «affiliazione dell'ufficio fiduciario di Palermo al comitato centrale degli uffici fiduciari che risulta fornito di personalità giuridica e, pertanto, in grado di intrattenere con i lavoratori regolari rapporti», occorre precisare che la commissione (e non il comitato), centrale di gestione degli uffici fiduciari, composta pariteticamente da rappresentanti delle parti interessate, non ha personalità giuridica e non può assumere il personale assegnato agli uffici fiduciari dalla FOFI che sola ne risponde, per accordi intervenuti fin dal 1962, per ogni aspetto inerente i rapporti economici e normativi.

Infine, per quanto concerne l'ultimo capoverso dell'interrogazione, si informa che già da tempo sono in corso presso questo Ministero trattative per una nuova regolamentazione dell'organizzazione che provveda a rinnovare tutte quelle strutture dimostrate insufficienti all'atto pratico a normalizzare completamente i rapporti tra gli enti mutualistici e la categoria dei farmacisti nascenti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

MEUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano state date o meno disposizioni, da parte del compartimento ANAS di Firenze, in merito alla sistemazione della strada statale n. 439, denominata Sarzanese-Pontedera, poiché nel tratto per Saline di Volterra e Pomarance (Pisa), detta strada è attualmente interessata da smottamenti e movimenti franosi di terreno, che limitano e rendono pericoloso il transito dei mezzi di trasporto. (4-04248)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

RISPOSTA. — L'ANAS, in data 15 marzo 1969, ha appaltato i lavori di prima sistemazione del tratto della strada statale n. 439, Sarzanese Valdera, compreso tra Saline di Volterra ed il confine provinciale Pisa-Grosseto.

Per quanto concerne i movimenti franosi cui si accenna si fa presente che l'ANAS ha già predisposto l'esecuzione di sondaggi ed indagini geognostiche allo scopo di individuare gli interventi più idonei ad assicurare la stabilità del corpo stradale, in corrispondenza dei tratti interessati dai movimenti franosi.

In attesa dei risultati di dette indagini si è provveduto a ripristinare il transito con continua sorveglianza diurna e notturna.

*Il Ministro: MANCINI.*

MICELI, FIUMANÒ, GULLO, GIUDICE-ANDREA, LAMANNA E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Sull'intervento della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina (Catanzaro) al fine di far demolire alcune abitazioni di povera gente nella località Pennello. In tale località, demanio marittimo, sono state costruite delle modeste abitazioni di lavoratori i quali hanno fatto richiesta di autorizzazione, ma inutilmente ne hanno atteso l'esito. Siccome tale metodo viene messo in opera anche per la località Shangai — dove solo dopo la costruzione delle case e quando queste erano già abitate venne l'autorizzazione — i cittadini hanno ritenuto che anche per la località Pennello si potesse agire nello stesso modo ed hanno costruito. Invece, dopo preliminari intimazioni, il 15 settembre 1968, con notevole spiegamento di forza pubblica, faceva la sua apparizione una ruspa con il compito di demolire le case della località Pennello.

Solo la presenza pacifica e decisa dei cittadini ha impedito che la demolizione coatta avesse luogo.

In tale situazione, per impedire che sia messa in atto un'azione la quale lascerebbe senza tetto numerose famiglie di lavoratori poveri e senza altro ricovero, gli interroganti chiedono che sia prontamente concessa la richiesta sdemanializzazione del terreno dove sorgono le case in località Pennello e che nel frattempo sia sospesa ogni demolizione nella località stessa.

L'intervento ministeriale richiesto è della massima urgenza in quanto è stata concessa solo una breve proroga per le minacciate demolizioni coatte.

(4-01596)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni manifestate circa la demolizione di alcune delle numerose costruzioni abusive sorte sul demanio marittimo in località Pennello di Vibo Valentia Marina, si fa presente che i relativi provvedimenti di demolizione sono stati e sono, tuttora, sospesi.

Ai fini della regolarizzazione della situazione creatasi, in seguito alla abusiva occupazione del predetto suolo, regolarizzazione che l'amministrazione finanziaria ritiene necessaria prima di addivenire alla vendita della zona, si è proceduto, nei giorni 27 e 28 gennaio 1969, ad una riunione *in loco*, alla presenza delle autorità locali e con intervento anche di un funzionario del Ministero delle finanze. In tale riunione, il sindaco di Vibo Valentia ha assicurato che convocherà i rappresentanti dei privati interessati affinché siano definite al più presto le posizioni di questi nei confronti dell'erario, senza costringere la locale amministrazione ad iniziare giudizi di cognizione per il pagamento degli indennizzi ed a ricorrere alle demolizioni d'ufficio, od anche ad addossare al comune l'onere del pagamento degli indennizzi oltre che del prezzo di acquisto dell'area. È stata anche fatta presente dal Ministero delle finanze la possibilità di applicare criteri di equità per quanto concerne il pagamento dei canoni dovuti, nel senso che le misure degli stessi determinate ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sarebbero applicate dalla data di notifica degli aumenti e non con effetto retroattivo.

In ordine alla sdemanializzazione e alla vendita al comune di Vibo Valentia del compendio demaniale in questione, previste dalla proposta di legge n. 90 presentata al Senato dal senatore Murmura, si è convenuto, nel corso della medesima riunione, sulla opportunità di escludere comunque dalla proposta sdemanializzazione le aree che attualmente od in futuro siano suscettibili di utilizzazione per il traffico portuale, stante la loro particolare ubicazione.

*Il Ministro della marina mercantile: LUPIS.*

MICELI, LAMANNA E GIUDICEANDREA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per chiedere l'apertura dei cantieri forestali nelle località Ceraso, Marinella, Corvi, Scoz-

zafave del comune di Petronà (Catanzaro). In dette località si deve estirpare una infestante vegetazione di ginestre per sostituirla con essenze di pregio e si debbono sostituire le piantine arboree non attecchite. A ciò si aggiunga che numerosi proprietari sono disposti a rimboschire col contributo statale le loro terre in località Giove ed Amenta e la stessa amministrazione comunale è pronta al rimboschimento del fondo Manulata. Esiste perciò larga possibilità di rimboschimento e di conseguente arricchimento del patrimonio boschivo di Petronà. Esiste inoltre in tale comune montano una moltitudine di disoccupati che nell'emigrazione (oltre ai tragici epiloghi dei giorni scorsi) non trova nemmeno più sbocco. Un cantiere di rimboschimento esistente è stato chiuso solo dopo 12 giornate. In tale situazione gli interroganti chiedono se i ministri intendano prontamente intervenire utilizzando i fondi della legge speciale della Cassa per il mezzogiorno. (4-04667)

**RISPOSTA.** — Il territorio del comune di Petronà ricade nei bacini idrografici del Tacina e del Crocchio, nelle cui zone la competenza operativa è dell'ufficio legge speciale Calabria del corpo forestale dello Stato.

In alcune di tali zone, già in passato, sono stati avviati lavori di rimboschimento o di ricostruzione boschiva ed attualmente si provvede, nei limiti delle necessità e nei tempi tecnici più opportuni, a giudizio della direzione dei lavori, alla manutenzione degli impianti per il completo attecchimento delle piante.

L'estendimento degli interventi a nuove aree, come auspicato dagli interroganti e dalle popolazioni interessate, potrà essere preso in considerazione allorché saranno approvate le direttive definitive per l'attuazione della legge speciale Calabria 28 marzo 1968, n. 437; tali direttive, allo stato, sono all'esame del comitato regionale per la programmazione economica per la consultazione prevista dall'articolo 1 della cennata legge.

Tuttavia, nell'ambito del primo programma, predisposto sulla base delle direttive provvisorie, è previsto per i bacini Tacina e Crocchio, un impegno di spesa di 150 milioni di lire.

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:*  
TAVIANI.

**MICHELI FILIPPO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano le cause che ritardano la elaborazione del progetto definitivo del tratto della E-7, Tiberina, che da Ponte Sanguinaro, nei pressi della stazione di Massa Martana, deve congiungersi con il raccordo autostradale Terni-Orte in prossimità Narni Scalo.

Se si tiene conto che le somme attualmente disponibili presso l'ANAS in base alla legge approvata nella decorsa legislatura per quanto riguarda la E-7, assommano ad oltre 50 miliardi, non si riesce a comprendere la ragione di tanto ritardo nella esecuzione delle opere per le quali sono anche pronte, in parte, le progettazioni.

Si richiama inoltre l'attenzione del ministro sull'eccessivo tempo messo a disposizione dei progettisti per i lotti a nord di Perugia per i quali, a quanto risulta, sarebbero stati assegnati per la progettazione esecutiva addirittura 16 o 18 mesi.

Infine, si chiede al ministro di conoscere se le somme a suo tempo stanziare sono ancora disponibili per l'esecuzione delle opere e pertanto se siano infondate le voci, secondo le quali, non essendo ancora pronti i progetti, le somme potrebbero essere destinate per la esecuzione di altre opere stradali. (4-03777)

**RISPOSTA.** — L'itinerario della E-7, in base alla convenzione di Ginevra e secondo quanto indicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 maggio 1956, n. 117, ha come capisaldi: Roma-Orte-Perugia ecc.; pertanto il tratto cui si accenna compresa fra Ponte Sanguinaro ed il raccordo autostradale Terni-Orte, non fa parte dell'itinerario E-7.

Per quanto concerne i tempi messi a disposizione dei professionisti incaricati della progettazione dei lotti E-7 a nord di Perugia, si fa notare che tali tempi tecnici sono stati fissati in relazione ai vari studi da svolgere tenendo conto delle caratteristiche cui deve soddisfare una strada di grande comunicazione, il cui tracciato oltre ad assicurare un traffico sicuro e veloce non deve contrastare con le previsioni dei piani regolatori dei vari centri toccati, allo scopo di conseguire la massima funzionalità dell'arteria senza compromettere lo sviluppo urbanistico e territoriale delle varie zone.

Si assicura, infine, che la quota dei finanziamenti assegnati dalla legge approvata nella scorsa legislatura per il completamento della E-7, verrà impegnata dall'ANAS per la realizzazione di tale itinerario internazionale.

*Il Ministro:* MANCINI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

MILANI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per chiedere — in relazione al contenuto dell'interrogazione n. 4-04109 presentata dall'interrogante il 19 febbraio 1969 sui compensi corrisposti alle guardie particolari giurate dipendenti da istituti e consorzi di vigilanza — se ritengano opportuno abrogare le disposizioni di cui alla circolare del 23 maggio 1954, n. 30309/58-G, divisione XVII, direzione generale lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al quale si sono create le sperequazioni rilevate nella anzidetta interrogazione, domandando ai sindacati di categoria trattative per stabilire un compenso unico nazionale per gli appartenenti agli istituti e consorzi di vigilanza le cui licenze o eventuali modificazioni degli organici siano regolarmente rilasciate e controllate dalle autorità prefettizie. (4-04481)

RISPOSTA. — L'ordinamento del servizio degli istituti di vigilanza e la sistemazione organica del personale dipendente formò oggetto di esame nel 1967, da parte di un'apposita commissione istituita presso il Ministero e composta da rappresentanti della categoria e delle pubbliche amministrazioni interessate. L'iniziativa — resasi necessaria in quanto allora le imprese esercenti la vigilanza privata non erano organizzate sindacalmente e mancava pertanto la possibilità di disciplinare i rapporti di lavoro delle guardie giurate a mezzo di contrattazione collettiva — si concluse nel 1949 con la fissazione di minimi salariali per ciascuna regione, da tenere presenti, da parte dei questori, in occasione della concessione di eventuali nuove licenze o di rinnovo di quelle esistenti alle imprese di che trattasi. Successivamente, nel 1954, per consentire l'aggiornamento dei minimi in rapporto alle variazioni del costo della vita, d'intesa con il Ministero dell'interno, furono istituite presso gli uffici del lavoro, apposite commissioni alle quali fu attribuito il compito di esprimere su richiesta dell'autorità prefettizia, il proprio parere sulla opportunità di tale aggiornamento.

L'azione svolta dal Ministero del lavoro ha avuto come unico scopo quello di assicurare ad una determinata categoria di lavoratori una uniformità di trattamento non conseguibile attraverso la libera iniziativa delle organizzazioni sindacali per la mancanza, come accennato, di una delle controparti.

Occorre anche considerare che i salari determinati dall'autorità prefettizia non assu-

mono carattere di obbligatorietà per tutti gli istituti e consorzi di vigilanza, ma sono tenuti presenti come guida degli organi provinciali di pubblica sicurezza, ragion per cui una regolamentazione collettiva non solo non è preclusa, ma può essa stessa costituire un utile elemento di comparazione per il medesimo fine.

Al momento attuale, i rapporti di lavoro delle guardie giurate sono regolati dal contratto collettivo nazionale 22 novembre 1967 (che sostituisce il primo, stipulato per la categoria il 12 novembre 1964), il quale disciplina il trattamento normativo in maniera compiuta mentre per alcuni aspetti di quello economico invia alla contrattazione integrativa. Sta però di fatto che non per tutte le province sono state stabilite le tabelle salariali, sicché non si può dire che non siano più validi i motivi che consigliarono la fissazione di minimi al di fuori della sfera sindacale.

Bisogna anche sottolineare che l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza in materia salariale, per quel che concerne il trattamento delle guardie giurate, è giustificato dal fatto che, per l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la domanda di esercizio della vigilanza privata deve tra l'altro contenere l'indicazione dei compensi a queste assegnati.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, in occasione del rilascio delle licenze annuali o dei rinnovi di quelle già concesse tengono orientativamente presente i minimi salariali stabiliti dai contratti stipulati in sede locale ad integrazione del suddetto contratto collettivo nazionale o, in loro mancanza, i suggerimenti proposti dalle commissioni suaccennate.

Per altro, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, manca all'autorità di pubblica sicurezza, qualsiasi potere di intervento cogente, attesa la natura strettamente privatistica dei rapporti intercorrenti tra le guardie e gli istituti di vigilanza.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BRODOLINI.*

MILIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia al corrente della anormale situazione venutasi a creare nel gruppo portuali di Palau (Sassari), il cui organico, fissato in sei unità effettive, è da tempo ridotto a due soli elementi, i quali spadroneggiano sui dieci lavoratori complemen-



tari e sugli altri occasionali, in contrasto con le norme vigenti che prevedono, tra l'altro, l'esistenza di un consiglio di amministrazione con cariche sociali elettive; e se si ritenga intervenire affinché sia provveduto alla sollecita normalizzazione della intollerabile situazione che dura dal 1964 e far cessare finalmente gli abusi e le profittazioni dei due effettivi, i quali sfruttano il lavoro degli avventizi con compensi inferiori alle tariffe convenute per lo scarico ed il carico delle merci nel porto di Palau, di recente elevato dalla quarla alla seconda categoria per l'aumentato movimento del traffico.

L'interrogante chiede altresì che le società di trasporti siano richiamate alla stretta osservanza del recente decreto ministeriale, con il quale è stata fissata la tariffa di lire 50 per ogni mezzo traghettato dal porto di Palau alla Maddalena, tariffa che dette società non rispettano da quando (1° gennaio 1969) il servizio è stato iniziato anche perché la capitaneria di porto non ha ritenuto sin'ora di intervenire. (4-04646)

**RISPOSTA.** — Il gruppo portuale di Palau consta attualmente di due lavoratori portuali permanenti e di nove occasionali. L'organico del gruppo, composto inizialmente di sei elementi, si è così ridotto fra il 1961 e il 1965 a causa della diminuzione del traffico conseguente all'entrata in esercizio delle navi traghetto sulle linee La Maddalena-Palau. In relazione alle diminuite esigenze del traffico, in sede locale non si è ritenuto opportuno procedere alla reintegrazione dell'organico stesso.

Per quanto riguarda le tariffe, esiste un tariffario che viene applicato regolarmente.

Non risulta allo scrivente che vi siano state mai lagnanze a proposito delle ripartizioni che, in pratica, vengono effettuate in parti uguali fra tutti i lavoratori che hanno preso parte al lavoro, siano essi permanenti od occasionali, ad eccezione del capo gruppo, al quale viene attribuita l'indennità di carica che però grava sulle addizionali per spese generali e non sulle quote spettanti agli altri lavoratori.

Per quanto riguarda, infine, la vertenza insorta tra il gruppo portuale e gli armatori interessati in ordine all'applicazione del decreto della direzione marittima di Cagliari il 2 settembre 1968 che ha fissato la tariffa di 50 lire per le operazioni di imbarco e sbarco di ogni automezzo su o da navi traghetto sulle linee La Maddalena-Palau-Bonifacio, si fa

presente che la questione è oggetto di attento esame per addivenire, possibilmente, ad un componimento della stessa.

*Il Ministro: LUPIS.*

**MIROGLIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga indispensabile emanare con l'urgenza che il caso richiede, precise disposizioni tendenti a chiarire la vera portata dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, che non sembrerebbe minimamente porre in dubbio l'appartenenza al settore dell'agricoltura, delle cooperative agricole e degli altri organismi richiamati dalla legge stessa, appartenenza determinata in base alla natura agricola dell'attività esercitata nell'ambito dell'articolo 2135 del codice civile.

La mancanza di precise disposizioni al riguardo e le decisioni adottate dall'INAM e dall'INPS con la emanazione delle circolari rispettivamente in data 3 luglio 1968 e 30 settembre 1968 che interpretano lo spirito dell'articolo 9 della succitata legge 334 in modo del tutto arbitrario, hanno aggravato ulteriormente la situazione di gravissimo disagio e confusione in ordine all'inquadramento previdenziale proprio e soltanto nelle cooperative operanti nel settore agricolo giungendo all'assurdo che cooperative da sempre inquadrate nel settore agricolo anche ai fini previdenziali sono state recentemente dagli istituti previdenziali accertate per l'inquadramento nel settore industriale o peggio ancora, e questo supera ogni limite, alcune cooperative che in origine avevano inquadrato i propri dipendenti ai fini previdenziali nel settore industriale furono successivamente, tassativamente invitate dagli ispettorati del lavoro ad inquadrare lo stesso personale nel settore dell'agricoltura ed oggi si vedono addebitare somme notevoli di contributi arretrati.

A prescindere da ogni altra considerazione la decisione presa dai surrichiamati istituti previdenziali mettono in serie difficoltà i bilanci delle cooperative che, qualora le somme addebitate per contribuzioni arretrate non venissero bonificate, si troverebbero costrette a far gravare sul bilancio in corso somme riguardanti esercizi passati il che per la maggior parte delle cooperative piemontesi già duramente colpite nell'esercizio 1969 dalle grandinate e dalle recenti alluvioni significherebbe un durissimo colpo alle loro già scarse possibilità di ripresa.

Infine si fa rilevare che una siffatta azione è in netto contrasto con tutto il program-

ma di sviluppo della cooperazione agricola da tutti riconosciuta come la più valida ancora di salvezza per il rilancio economico dell'agricoltura italiana.

L'interrogante chiede di conoscere infine, se ritenga indispensabile sospendere i provvedimenti di addebito in atto per un ulteriore esame della situazione sopradescritta.

(4-05824)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, attesa la necessità di un ulteriore approfondimento delle complesse questioni interpretative dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, è recentemente intervenuto presso gli istituti previdenziali interessati invitandoli a sospendere gli eventuali atti esecutivi intentati nei confronti delle cooperative già inquadrate nel settore agricolo o di nuova costituzione.

*Il Ministro: BRODOLINI.*

**MONACO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia vero che il Ministero della difesa in data 23 marzo 1969 avrebbe ordinato al contrammiraglio in servizio permanente effettivo Fazio Casari di ritirare la candidatura a presidente della Federazione italiana canottaggio, presentata in assemblea dalla corrente sportiva denominata « Rinnovamento del canottaggio e canoa ».

Si rileva che il predetto alto ufficiale era già stato precedentemente autorizzato dai suoi superiori a porre detta candidatura e che in passato altri ufficiali delle forze armate sono stati eletti alla presidenza della Federazione italiana canottaggio e di altre federazioni sportive.

Tenuto presente che in armonia ai principi sanciti dalla Costituzione, il regolamento di disciplina militare non pone agli ufficiali alcuna limitazione per l'elezione a cariche sportive, l'interrogante chiede di conoscere, qualora la riferita notizia risponda a verità, le ragioni che hanno motivato una decisione così lesiva dei diritti di un alto ufficiale anche in considerazione del fatto che l'opinione pubblica è indotta a intravedere nella vicenda una inammissibile ingerenza di natura politica intesa a favorire altro candidato. (4-05555)

**RISPOSTA.** — La decisione negativa in ordine alla candidatura del contrammiraglio Fazio Casari alla presidenza della Federazione italiana di canottaggio è stata adottata in base all'orientamento che le forze armate, pur par-

tecipando attivamente alla vita sportiva del paese, rimangano estranee alla direzione delle organizzazioni relative, anche al fine di evitare concorrenze elettorali e polemiche, in cui le forze armate non possono essere coinvolte.

*Il Ministro: GUI.*

**NICCOLAI CESARINO, MARMUGI E GIOVANNINI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se sia esattamente informato e se abbia compiutamente valutato i riflessi e le conseguenze che possono derivare dalla minacciata chiusura dello zuccherificio di Sant'Agata sito nel comune di Scarperia (Firenze), stabilimento che in passato ha dato lavoro a circa 40 operai in permanenza e a 180 per un paio di mesi all'anno, posto in una zona fortemente depressa com'è il Mugello e la Val di Sieve.

La chiusura di detto zuccherificio costituirebbe un altro duro colpo a quella economia locale e alla prospettiva di rinascita e di sviluppo di quelle zone agricole dove, la barbabietola, se rimosse le cause macroscopiche della crisi dell'agricoltura, può essere ancora un prodotto capace di assicurare elevati redditi ai lavoratori agricoli e alla stessa azienda di trasformazione.

Chiedono altresì di sapere se ritenga di dovere, per tempo, intervenire perché sia assicurata comunque la lavorazione per l'anno in corso, non venga trasferito il contingente del quale si starebbe appropriando un nuovo imprenditore, inserendo anche il suddetto stabilimento nel quadro di quel riesame generale che il Governo, nel gennaio 1969, si è impegnato a compiere per il settore saccarifero, allo scopo di evitare che una eventuale ristrutturazione della produzione saccarifera non avvenga in obbedienza ai soli interessi dei gruppi monopolistici i quali hanno già dato luogo a forti lotte sindacali e politiche, bensì nell'ambito di una effettiva e democratica programmazione dove l'occupazione operaia e gli interessi generali siano i primi ad essere salvaguardati. (4-05343)

**RISPOSTA.** — La società zuccherificio e raffineria di Mizzana ha recentemente perfezionato l'acquisto dello zuccherificio di Santa Agata del Mugello, già di proprietà della società zuccherificio e raffineria di Sant'Agata del Mugello.

Si tratta di un piccolo e vecchio stabilimento che ha prodotto in media negli ultimi

otto anni circa 58 mila quintali di zucchero, produzione questa molto al di sotto della media nazionale (quintali 160 mila che, per altro, è estremamente bassa rispetto a quella degli altri paesi della Comunità (quintali 280 mila circa).

Ciò premesso, si fa presente che la società zuccherificio e raffineria di Mizzana, ha chiesto ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, l'assenso per trasferire al nuovo stabilimento di San Giovanni in Persiceto (Bologna) la quota di produzione già assegnata allo stabilimento di Sant'Agata del Mugello.

Tale operazione rientra in un programma che la società in questione ha predisposto allo scopo di porre le premesse per una idonea riorganizzazione aziendale, nel quadro della ristrutturazione del settore saccarifero e bieticolo italiano che deve essere effettuata entro il 1974 per poter arrivare, alla fine del periodo transitorio concesso al nostro paese dal regolamento comunitario, in condizioni tali da poter fronteggiare la concorrenza degli altri paesi del MEC che producono a costi molto più bassi di quelli italiani.

Comunque, oltre al fatto che, come sopra detto, si tratta di un piccolo vecchio stabilimento che non è in grado di produrre a costi economici, vi sono altri motivi che fanno apparire necessaria la chiusura di tale stabilimento e che sono connessi alla mancanza nella zona di idonei quantitativi di bietole da lavorare, il che ha reso indispensabile l'approvvigionamento in altre località, a volte molto distanti, con conseguenti oneri derivanti dal trasporto.

Precisato quanto sopra, si fa presente che in merito al piano di ristrutturazione presentato dalla nominata società è stata eseguita la procedura prevista dall'accordo stipulato il 18 febbraio 1968 presso il CIPE tra i sindacati dei lavoratori e le aziende saccarifere, e che i sindacati hanno comunicato il proprio nulla osta all'attuazione del piano stesso.

*Il Ministro: TANASSI.*

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che, ormai da mesi, la città di Pisa, vittima incolpevole di iniziative di Governo che l'hanno sacrificata sull'altare di certa politica clientelare, vive in una cupa atmosfera di sfiducia e di disperazione. Per sapere se siano a conoscenza che, da mesi, sulla città di Pisa è un susseguirsi

di assicurazioni governative che tranquillizzano e promettono e di successivi « fatti » che quelle assicurazioni e promesse smentiscono e negano. Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la città si vede giornalmente ingannata, proprio da coloro che, stando in alto, più di ogni altro dovrebbero curare che alle parole seguano i fatti, elementi, non appartenenti al duro mondo del lavoro, elementi, spesso espressione della parte più sfacciatamente ricca della città di Pisa, che fra l'altro non hanno mai lavorato in una fabbrica, stanno seminando, nel preoccupato animo di tanti lavoratori, odio, rancore, violenze, al solo scopo di non far incontrare le parti in contrasto e di dividere i lavoratori e la loro causa dell'opinione pubblica pisana che, mentre solidarizza con chi soffre la disoccupazione, non può certo schierarsi al fianco di chi incita all'odio e alla distruzione, così come è accaduto la sera del 15 ottobre, quando la violenza si è scatenata, non solo contro gli agenti dell'ordine, ma anche contro altri lavoratori e altri cittadini che pur solidarizzavano nelle vicinanze dello stabilimento Saint Gobain. Per sapere quali assicurazioni il ministro del lavoro possa dare in relazione ai colloqui avuti con i dirigenti della Saint Gobain; quali assicurazioni il ministro dell'interno possa dare in relazione ai gravi episodi di violenza accaduti e cosa intenda fare per proteggere i cittadini e gli stessi lavoratori da una azione eversiva scatenata da elementi che con la fabbrica nulla hanno a che fare. (4-02125)

**RISPOSTA.** — La vertenza insorta presso lo stabilimento Saint Gobain di Pisa si è conclusa in sede sindacale, il 23 ottobre 1969, con la sigla di un accordo mediante il quale le parti interessate, dopo aver preso atto delle assicurazioni fornite dall'azienda allo scrivente ed al Ministro dell'industria circa l'impegno di mantenere gli attuali livelli di occupazione nelle varie categorie, hanno convenuto l'ammissione ai benefici della Cassa integrazione guadagni nei confronti di 150 operai dal 28 ottobre al 30 novembre 1968.

L'accordo prevede inoltre l'aumento a 200 unità del numero degli operai in integrazione per il periodo dal 1° al 22 dicembre 1968 e successivamente a questa ultima data un ulteriore aumento a 250 unità.

Si fa presente, per altro, che ai fini della corresponsione a favore dei predetti lavoratori sospesi dal lavoro del particolare trattamento di integrazione salariale di cui alla legge

5 novembre 1968, n. 1115, lo scrivente di concerto con i ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria, ha emanato in data 9 gennaio 1969 il decreto previsto dall'articolo 3 della legge medesima, decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 17 marzo 1969, n. 70.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che « le manifestazioni di protesta avvenute a Pisa in relazione alla situazione economica e sindacale della provincia sono state spesso caratterizzate da episodi di intemperanza per cui si è reso necessario l'intervento degli organi di pubblica sicurezza per reprimere illegalità ed impedire più gravi turbative.

In particolare, il 15 ottobre 1967, a seguito della notizia di sospensione da parte della direzione della Saint Gobain di 380 dipendenti, gli scioperanti, unitamente ad elementi estranei al mondo del lavoro, hanno tentato di ostacolare la circolazione sulla via Aurelia indirizzando per altro sassi ed altri corpi contundenti contro le forze dell'ordine presenti. In relazione a tali fatti, 13 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per concorso in blocchi stradali ».

Il predetto dicastero ha fatto presente, infine, « di avere assegnato nell'ottobre 1968 alla prefettura di Pisa la somma di lire 30 milioni per l'assistenza tramite l'ECA delle famiglie più bisognose dei lavoratori della Saint Gobain rimasti disoccupati ».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BRODOLINI.

NICOLAZZI E MASSARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato del fatto che dall'anno 1964 la RAI-TV non corrisponde al personale dell'amministrazione centrale e periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il compenso, regolarmente erogato anteriormente a tale anno, per le prestazioni rese dal predetto personale a favore dell'ente RAI-TV. Poiché in tali prestazioni è rilevante l'interesse dell'ente citato, il compenso in parola trova fondamento e giustificazione nella natura delle prestazioni e nella caratteristica dell'ente stesso per cui diviene operante, ai fini delle erogazioni del detto compenso, l'articolo 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Si chiede, pertanto, di conoscere i motivi che hanno originato la sospensione delle erogazioni di che trattasi e quale sia stata la utilizzazione o la destinazione, da parte della RAI-TV, delle somme (430 milioni annue dal

1964 al 31 dicembre 1968) che venivano a tale titolo stanziato sul bilancio dell'ente radiotelevisivo. (4-04988)

RISPOSTA. — La corresponsione del premio RAI a favore del personale centrale e periferico della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, iniziata a partire dal secondo semestre 1947, è stata sospesa dal 1° gennaio 1964 a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la relazione presentata al Parlamento sulla gestione della società RAI relativa all'anno 1962. Pertanto, a decorrere da tale data non si è più ritenuto, su conforme avviso della Presidenza del Consiglio e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di poter autorizzare il conferimento del premio in parola, in considerazione del fatto che trattasi di somma extrabilancio, per la quale non sono state ritenute applicabili le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

I relativi fondi sono rimasti, in conseguenza, a disposizione della RAI, per cui non è dato conoscere a questa amministrazione quale sia stata la loro utilizzazione o destinazione.

*Il Ministro:* REALE.

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulti che nel comune di Copertino (Lecce) il patronato scolastico ha distratto somme dai fondi assegnati per i doposcuola (riducendo arbitrariamente il compenso mensile dei dodici insegnanti ai quali erano e sono affidati) allo scopo di istituire, per ragioni - come pare - clientelari, altri corsi; se ritenga legittima e corretta la condotta del patronato; e se giudichi di dovere urgentemente intervenire per adottare tutti i provvedimenti necessari allo scopo di colpire le eventuali responsabilità e di ricondurre il tutto nell'ambito della legalità, reintegrando i compensi dei dodici insegnanti; in particolare gli interroganti chiedono al ministro se ritenga ancora concepibile che agli insegnanti, ai quali sono affidati corsi di doposcuola, venga corrisposto un compenso giornaliero forfettario lordo di lire 1.500 al giorno, invece di un compenso almeno pari a quello corrispondente al coefficiente iniziale della carriera degli insegnanti elementari di ruolo. (4-04508)

RISPOSTA. — Il provveditorato agli studi di Lecce, nel gennaio 1969, ha autorizzato il patronato scolastico di Copertino ad istituire

28 sezioni di doposcuola, di cui solo 12 sezioni col contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione, assegnando per la gestione di tali ultime la somma di lire 3 milioni 600 mila.

Il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico in questione ha deliberato di istituire, a totale carico del patronato, altre cinque sezioni, in aggiunta alle dodici; ciò in considerazione del fatto che, come precisato nella circolare ministeriale del 30 ottobre 1968, A-16/42260, i finanziamenti del Ministero ai patronati scolastici per l'istituzione dei doposcuola non sono sostitutivi bensì integrativi del fabbisogno dei predetti enti ed in considerazione altresì della necessità di assistenza agli alunni che vivono nei rioni periferici del comune di Copertino e che appartengono a famiglie impegnate, per quasi tutta la giornata, nei lavori agricoli.

Conseguentemente il consiglio di amministrazione ha deliberato di stanziare la somma di lire 1.315.140 e di nominare i maestri seguendo scrupolosamente l'ordine di apposita graduatoria.

Non è esatto, quindi, che il compenso ai maestri nominati nei doposcuola col contributo dello Stato è stato ridotto per il pagamento del compenso agli altri maestri nominati nelle sezioni a carico del patronato per i quali, come si è detto, è stata stanziata apposita somma.

Il compenso mensile lordo per ogni insegnante è di lire 39 mila, che vengono ridotte a lire 35.140 in conseguenza delle trattenute INPS, ENPDEDP, ricchezza mobile, addizionale e bollo, come per legge.

Non è esatto, quindi, che agli insegnanti, cui sono affidati corsi di doposcuola, viene corrisposto un compenso giornaliero forfettario lordo di lire 1.500.

Gli insegnanti vengono retribuiti con stipendio mensile; il computo giornaliero è stato calcolato, invece, agli effetti dei versamenti INPS per dare il diritto all'applicazione delle marche sul libretto di lavoro.

Si fa presente, inoltre, che nei mesi di gennaio e febbraio lo stipendio è stato pagato accompagnato da una distinta della retribuzione e delle trattenute, che gli insegnanti hanno firmato come ricevuta. Il patronato ha adottato questo sistema per dimostrare agli interessati quali sono le trattenute previdenziali ed assistenziali che vengono operate per disposizioni di legge; dal mese di marzo ogni insegnante è stato retribuito a mezzo conto corrente postale.

È, poi, da far presente che nessuna norma vieta al patronato scolastico di creare con il contributo assegnato dallo Stato un numero di sezioni maggiore di quello per cui il contributo stesso è stato assegnato. Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione delle disposizioni da parte del patronato in questione.

*Il Ministro:* FERRARI-AGGRADI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali i titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ai quali è stata riconosciuta una inabilità permanente dal 21 per cento al 79 per cento non beneficiano dell'assistenza INAM come riconosciuto ai titolari di pensione INPS per invalidità o vecchiaia.

Considerato che tale situazione interessa migliaia di ex minatori, si chiede di conoscere quali iniziative il ministro intenda assumere affinché tali categorie possano godere dei benefici anzidetti. (4-04752)

RISPOSTA. — La legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ha previsto (articolo 1, punto 3), l'estensione di tale assistenza anche ai titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale con inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento.

Con tale disposizione si è voluta garantire l'assistenza di malattia a quei lavoratori — grandi invalidi — che, a causa della loro inabilità, non sono assolutamente in grado di svolgere un'attività lavorativa dalla quale derivi il diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia.

Allo stato, pertanto, la possibilità di estendere l'assistenza in questione agli invalidi con grado di inabilità inferiore all'80 per cento, che non abbiano diritto all'assistenza di malattia per altro titolo, potrebbe essere attuata soltanto con un apposito provvedimento legislativo che, oltre a stabilire il grado minimo di inabilità necessario per poter usufruire di tale assistenza, dovrebbe prevedere anche il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare il conseguente onere.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se

siano stati adottati i provvedimenti di finanziamento del progetto della rete fognante di Trapani come da impegno assunto recentemente dal Governo alla Camera in occasione della discussione del provvedimento sulle alluvioni; la suddetta opera infatti si inquadra nelle necessarie opere per impedire disastrose conseguenze alla città di Trapani a causa di alluvioni come ripetutamente è avvenuto in questi ultimi anni. (4-04443)

RISPOSTA. — Le domande del comune di Trapani, intese ad ottenere la concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 2.941.000.000, per i lavori di costruzione della fognatura, sono incluse nella graduatoria compilata dall'ufficio del genio civile di Trapani ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Si comunica, inoltre, che alla Cassa per il mezzogiorno, non risulta pervenuta alcuna richiesta di intervento da parte del comune di Trapani per la costruzione della rete di fognatura nel centro urbano, né alcun progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Pertanto, allo scopo di poter esaminare la possibilità di intervento anche nell'ambito dei prossimi programmi della Cassa — subordinatamente alla disponibilità dei fondi che saranno stanziati per il settore specifico — è necessario che il comune faccia pervenire alla Cassa medesima un progetto di massima aggiornato ed un regolare progetto esecutivo delle costruende opere.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

POCHETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se gli siano note le condizioni salariali e di lavoro in cui operano le maestranze dello stabilimento ALCE del gruppo EFIM sito in Pomezia (Roma), e i disagi ai quali debbano sottostare i lavoratori sia durante le trasferte sia per conciliare l'orario ordinario e straordinario di lavoro con gli orari degli scarsi treni, che collegano lo stabilimento con Roma.

Per conoscere come il suo dicastero intenda intervenire per favorire la conclusione della vertenza sindacale in atto fra le maestranze e la direzione dell'azienda, vertenza che si protrae, ormai, da oltre 60 giorni.

Per conoscere se ritenga opportuno disporre una indagine per accertare in qual

modo viene diretta l'azienda ed in modo particolare:

a) per quale motivo un'azienda costruita (e che dovrebbe aver avuto contributi) per circa 800 posti di lavoro a 6 anni dall'impianto abbia ancora un organico di 350 unità circa;

b) se le commesse ottenute, anche in dipendenza della legge sulla riserva del terzo, siano fonte di esclusiva attività per quella azienda o se parte di esse non vengano girate ad aziende site fuori del territorio previsto dalla legge;

c) a cosa siano dovuti i ritardi nella consegna di manufatti commissionati all'azienda, ritardi che, in alcuni casi, sembra abbiano portato alla perdita di clienti. (4-04771)

RISPOSTA. — Le condizioni salariali delle maestranze della ALCE non appaiono diverse da quelle delle altre aziende operanti nel settore metalmeccanico.

Si deve per altro considerare che l'organico aziendale (367 unità, di cui 303 operai) è formato, in parte preponderante, da giovani provenienti dalle scuole professionali, ai quali, dopo un periodo di sei mesi di tirocinio in azienda, viene riconosciuta la qualifica professionale anche ai fini del rapporto contrattuale di lavoro ai sensi della legge 14 novembre 1967, n. 1146.

Questa circostanza influisce fortemente sulla media generale dei salari; ma se si esamina invece la situazione salariale degli operai già addestrati, che costituiscono la effettiva forza produttiva, la media della retribuzione mensile raggiunge i livelli normali del settore.

A proposito dei disagi lamentati dai lavoratori per le difficoltà di collegamento con Roma si osserva che lo stabilimento dista solo qualche chilometro dai centri di PAVONA, ALBANO e POMEZIA, ed i lavoratori che risiedono in essi non hanno particolari difficoltà di trasporto.

Per quanto riguarda invece i lavoratori residenti a Roma si fa presente che lo stabilimento dista 300 metri dalla stazione delle ferrovie dello Stato e che l'orario di entrata e di uscita dal lavoro corrisponde a quello dei corrispondenti viaggi ferroviari da e per Roma. L'azienda ha comunque concesso fin dal 1966 a tutto il personale dipendente l'abbuono dei primi 15 minuti, nel caso di ritardo del treno, evitando così le conseguenze previste in tal caso dal contratto di lavoro.

In merito al problema della trasferta si precisa che nei confronti dei dipendenti dell'ALCE, i quali, conformemente a quanto accade presso tutte le aziende elettromeccaniche, sono talvolta incaricati di eseguire i montaggi delle macchine prodotte presso terzi, viene applicato il trattamento normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e viene loro corrisposta un'indennità di trasferta giornaliera superiore di oltre l'80 per cento a quella contrattuale.

Ciò premesso si fa presente che le difficoltà incontrate per una soluzione della vertenza insorta presso lo stabilimento e la lunghezza delle relative trattative sono derivate essenzialmente dal fatto che le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali erano volte a far conseguire ai lavoratori miglioramenti economici pari ad oltre il 60 per cento delle paghe contrattuali vigenti, corrispondenti ad un onere complessivo annuo, assolutamente insopportabile da parte dell'azienda, di circa 200 milioni di lire.

La società — pur in presenza di rilevanti difficoltà aziendali — ha sempre manifestato, fin dall'inizio, la propria disponibilità per alcune concessioni rientranti in limiti più realistici, sulle quali per altro le organizzazioni sindacali locali hanno più volte espresso il proprio giudizio negativo.

Durante l'agitazione delle maestranze, caratterizzata da alcuni gravi atti di insubordinazione, intemperanza e violenza, le trattative sono proseguite, con contatti a livello di segreterie sindacali e con tentativi di composizione esperiti dall'ufficio provinciale del lavoro di Roma, fino al 31 marzo 1969, giorno in cui è stato raggiunto un accordo in sede Intersind tra l'azienda e le OSL, che ha definitivamente risolto la vertenza.

Per quanto riguarda gli altri punti dell'interrogazione si fa presente quanto segue:

a) la società, che ha iniziato la normale attività produttiva nel proprio stabilimento di Pomezia nel gennaio 1966, ha un programma di investimenti che prevede una prima fase, attualmente in corso di ultimazione, e una eventuale seconda fase da attuare solo in relazione al verificarsi di favorevoli situazioni industriali e di mercato.

I livelli occupazionali richiamati nella interrogazione (800 posti di lavoro) sono comunque largamente superiori anche a quelli che potrebbero essere raggiunti, ove si potesse realizzare la seconda fase del programma;

b) le commesse ottenute dall'azienda, anche a seguito della legge che riserva alle

imprese industriali operanti nel meridione particolari percentuali sulle forniture e lavorazioni occorrenti alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, sono state svolte esclusivamente dall'azienda.

Solo eccezionalmente, in dipendenza di temporanee e contingenti difficoltà, dovute alla simultanea esecuzione di determinati lavori, sono state trasferite alcune lavorazioni ad un'azienda consociata del gruppo, in cambio di analogo trasferimento di lavoro, sfalsato nel tempo, dalla stessa azienda all'ALCE, per un corrispondente numero di ore lavorative;

c) alcuni ritardi si sono verificati nel primissimo periodo di attività dello stabilimento; essi sono imputabili alle difficoltà di avviamento dell'azienda e di reperimento di mano d'opera specializzata, nonché al complessivo e comprensibile non elevato livello di specializzazione professionale delle maestranze, a causa della sopra illustrata particolare prevalenza di giovani in addestramento. Ad ogni modo si esclude, secondo quanto riferito dall'EFIM, che tali ritardi abbiano portato alla perdita di clienti.

*Il Ministro: FORLANI.*

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se intenda, con urgenza, provvedere ad autorizzare il raddoppio dell'autostrada Napoli-Pompei, oppure la costruzione di una nuova autostrada Napoli-Pompei spostata a monte, previo impegno della urbanizzazione dell'attuale tracciato e della sua cessione all'ANAS.

L'interrogante fa presente:

1) che è urgente una soluzione, in quanto continua l'aumento del traffico il cui movimento ha avuto un incremento del 6,92 nel 1968, raggiungendo nel mese di agosto 2 milioni 409.958 automotoveicoli, con una media giornaliera intorno ai 77 mila;

2) che sono aumentati di molto gli incidenti stradali con gravissime, anche mortali, conseguenze. (4-03817)

**RISPOSTA.** — Il potenziamento del collegamento viario costiero tra Napoli e la parte meridionale della sua provincia, fu proposto alcuni mesi or sono dalla società che gestisce l'autostrada Napoli-Salerno, come contropartita al consenso, da parte della società stessa, alla realizzazione di un raccordo tra l'autostrada del sole ed il porto di Napoli.

Gli argomenti addotti a sostegno della necessità del potenziamento sono:

a) l'opportunità di non sovrapporre sulla stessa arteria correnti di traffico di grande collegamento nazionale (come quelle che si sviluppano a continuazione ed a saldamento degli itinerari Roma-Napoli e Reggio Calabria-Salerno) con i traffici di tipo urbano che collegano tra loro i comuni compresi tra Napoli e Castellammare di Stabia;

b) la necessità di creare un efficiente collegamento tra il porto di Napoli e il territorio regionale.

Bisogna osservare al proposito:

a) che i collegamenti stradali e ferroviari a scala nazionale attraversanti il territorio formulata dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania (e approvata da tutte le amministrazioni interessate), non dovranno continuare a svolgersi lungo la fascia costiera, ma dovranno trasferire le loro sedi lungo una direttrice più interna che non attraversi la congestionata conurbazione napoletana e favorisca la valorizzazione dell'entroterra regionale e delle sue risorse produttive.

L'ipotesi di assetto territoriale sopra ricordato propone per tale direttrice un tracciato autostradale che congiunga direttamente la area di Salerno (Nocera Inferiore) passando alle spalle del Vesuvio; il primo tronco di questo tracciato (Caserta-Nola) è stato già finanziato.

Iniziative operative sono state prese anche per la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario.

È da ricordare come in sede di elaborazione dell'ipotesi di assetto territoriale fossero state avanzate proposte di ancor più deciso arretramento della direttrice autostradale, con un tracciato passante per Benevento ed Avellino.

In questa prospettiva la sovrapposizione di traffici eterogenei lungo l'attuale autostrada Napoli-Salerno sarebbe completamente evitata.

Resta, ovviamente, la necessità di adeguare l'attuale sede autostradale all'intenso volume di traffico urbano cui continuerebbe ad essere destinata, ma tale adeguamento non dovrà in alcun modo costituire un incentivo per ulteriori insediamenti nei comuni della fascia litoranea ove non si voglia aggravare la ormai patologica congestione;

b) è indubbio che il principale problema per il porto di Napoli sia quello di un suo efficiente collegamento con l'entroterra, in cui possa trovare, insieme alle fonti produttive

dei traffici, anche lo spazio indispensabile per una serie di attività ausiliarie alla funzione portuale, spazio che decenni di imprevidenza e di caos urbanistico hanno reso irreperibile nelle adiacenze del porto, analogamente a quanto avvenuto in tutti i principali porti italiani.

È però vero che né l'entroterra produttivo, né gli spazi da utilizzare al servizio del porto, sono lungo la direttrice Napoli-Pompei, caratterizzata fundamentalmente da una altissima densità insediativa residenziale, di attività terziaria e di agricoltura intensiva, attività tutte che non richiedono un collegamento con un porto industriale a tipo commerciale come quello di Napoli, anche per l'esistenza di una buona attrezzatura portuale minore proprio negli stessi comuni serviti dall'autostrada Napoli-Pompei (Torre Annunziata-Castellammare), nonché per la possibilità di utilizzare, in alternativa al porto di Napoli, il quasi equidistante porto di Salerno.

In conclusione resta confermata soltanto la necessità di costituire una sede per i trasporti urbani veloci, sia stradali sia ferroviari, nella fascia Napoli-Pompei, che sia adeguata alle moderne esigenze di velocità, di capacità e di sicurezza. Questo richiederà forse anche decisivi interventi sulla sede autostradale attuale, non certo la costruzione di una nuova autostrada che, trasferita lungo le falde del Vesuvio, vi creerebbe le premesse per espansioni insediative assai difficilmente controllabili e, allontanandosi dagli abitati costieri, perderebbe ogni capacità di drenarne i traffici veloci di scorrimento.

*Il Ministro: MANCINI.*

ROBERTI E PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali in sede di ricostituzione del comitato provinciale dell'INAM di Cagliari (come dal decreto ministeriale 10 dicembre 1968) non siano stati nominati lavoratori appartenenti alla CISNAL e perché neppure tale organizzazione sia stata consultata.

Tale discriminazione operata dal ministro, viola i diritti alla partecipazione di tutte le rappresentanze dei lavoratori, che, fra l'altro, in Sardegna sono stati riconosciuti (per quanto attiene agli organi regionali) dalle leggi regionali istitutive dei comitati consultivi.

Chiedono altresì di conoscere se ritenga opportuno ed urgente modificare il citato decreto ministeriale per renderlo conforme al diritto. (4-04757)



RISPOSTA. — Ai fini della costituzione dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il ministro si attiene all'articolo 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto-legge 15 aprile 1948, n. 548, il quale, com'è noto, stabilisce che dei comitati predetti debbano far parte « rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal comitato esecutivo dell'istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del comitato esecutivo, il ministro del lavoro e della previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il consiglio di amministrazione ».

Per quanto riguarda, in particolare, la ripartizione dei posti disponibili per i rappresentanti dei lavoratori in seno al comitato provinciale INAM di Cagliari, si fa presente che questo Ministero ha provveduto ad acquisire, ai fini della ricostituzione del comitato predetto, tutti gli elementi atti a definire la effettiva rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali dei lavoratori in quella provincia.

Poiché da tale ricognizione è emerso che la CGIL, CISL e UIL sono le sole organizzazioni che abbiano concreta rappresentatività nella provincia, si è ritenuto di dover lasciare inalterata la ripartizione esistente nel precedente comitato.

*Il Ministro:* BRODOLINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del rifiuto opposto il 28 dicembre 1967 dall'ingegnere Mallone capo dell'ufficio tecnico erariale di Enna, di eseguire una verifica nel fondo Scarfalluzzo in territorio di Leonforte (Enna), malgrado fossero state pagate le competenze di legge, rifiuto motivato speciosamente con il fatto che non si erano verificati mutamenti (come poteva sapere ciò l'ingegnere Mallone, senza avere prima effettuato l'ispezione *in loco*?) e che a quella data esisteva una contestazione presso la commissione censuaria centrale (la quale per altro non poteva che riguardare una questione di diritto e non certo

di fatto) e se ritenga che il comportamento del citato funzionario possa integrare gli eventuali estremi dell'articolo 328 del codice penale;

2) se ritenga possibile che lo stesso ingegnere Mallone sempre il 28 dicembre 1967 abbia potuto effettuare in meno di un'ora una verifica sul fondo Mistri, esteso per oltre undici ettari e distrutto da un incendio;

3) se consideri legalmente valida la denuncia presentata dal citato ingegnere Mallone all'intendenza di finanza ed all'ufficio del registro contro il dottore Pitanza Francesco responsabile, a suo dire, di evasione della tassa sul bollo, per avere richiesto, con istanza prodotta in carta libera ed inviata il 19 gennaio 1968 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno n. 1557, le copie delle deduzioni, che l'ufficio tecnico erariale di Enna, ai sensi della circolare del 12 agosto 1955, n. 10526, dell'onorevole Andreotti all'epoca ministro delle finanze, era tenuto a rimettere alla commissione censuaria centrale per la consegna al contribuente, tanto è vero che la predetta commissione, alla quale con raccomandata con ricevuta di ritorno del 2 febbraio 1968, n. 475, erano state richieste, rispondeva con nota del 9 febbraio 1968, n. 90-R al dottore Pitanza facendogli presente di non poter fornire le predette deduzioni e di rivolgersi prima all'ufficio tecnico erariale di Enna e in caso di rifiuto alla direzione generale del catasto;

4) se ritenga inoltre vessatorio e defattivo il comportamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna il quale, malgrado il dottore Pitanza avesse pagato inesistenti infrazioni al bollo e si fosse recato per effettuare la richiesta da Catania a Enna affrontando i rigori invernali, pretese per il rilascio di dette copie quattro fogli di carta bollata, che furono rilasciati con tanto ritardo da non poter essere trasmessi in tempo utile alla commissione censuaria centrale che decise il ricorso il 23 marzo 1968, mentre l'ufficio tecnico erariale di Enna trasmise le copie, il 19 gennaio 1968, soltanto con nota del 28 marzo 1968, n. 2683, pregiudicando con ciò gravemente i diritti di difesa del dottore Pitanza;

5) se ritenga infine valida la giustificazione dell'ufficio tecnico erariale di Enna in data 18 luglio 1968 con nota n. 7468 di aver omesso di inserire sul modello 38, notificato al contribuente, le decisioni della commissione, la data delle decisioni stesse e la data di ricevimento delle medesime, con lo specioso motivo di non poter procedere ad una

arbitraria modifica dei modelli previsti dalla istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, decreto ministeriale 1° marzo 1969. (4-04231)

**RISPOSTA.** — Sui fatti segnalati l'amministrazione ha potuto raccogliere nel corso della condotta istruttoria dati ed elementi che consentono innanzitutto di condividere il giudizio di inopportunità espresso dall'ufficio tecnico erariale di Enna in merito alla richiesta di una nuova verifica da eseguirsi sul fondo Scarfalluzzo. Corrispondere, infatti, a detta istanza avrebbe significato aggiungere un ulteriore apprezzamento di merito alla questione in via di definizione presso la commissione censuaria centrale, al cui esame era stata sottoposta la vertenza già decisa in sede contenziosa provinciale.

Né sembra, d'altronde, che si presti a censure l'operato dell'ufficio relativo al sopralluogo effettuato sul fondo Nistri, essendo risultato che l'operazione fu eseguita dal capo della seconda sezione dell'UTE di Enna e che nella circostanza il dirigente intervenne solo per un normale controllo.

Quanto all'adombrata possibilità per il contribuente di ottenere senza spese la copia delle deduzioni dell'ufficio al ricorso inoltrato alla commissione censuaria centrale, è invece certo che, ai sensi della circolare ministeriale del 12 agosto 1955, n. 10526, richiamata nell'interrogazione, il ricorrente avrebbe potuto raggiungere detto intento ritirando direttamente presso la segreteria della commissione anzidetta, o tramite un suo legale rappresentante, il secondo esemplare del rapporto sulla vertenza.

In tal modo non vi sarebbe stata alcuna necessità di produrre istanza in carta legale per la richiesta dell'atto amministrativo in questione, al cui rilascio, d'altra parte, l'ufficio non avrebbe potuto diversamente provvedere che mediante l'uso del foglio bollato.

Risulta, per altro, che l'accennato rapporto non conteneva nessuna osservazione o considerazioni dell'ufficio sul ricorso di parte, per cui non sembra che dal suo ritardato recapito possa trarsi fondato argomento per dedurre un pregiudizio al diritto di difesa.

Va detto piuttosto, con riguardo all'istanza del ricorrente intesa ad acquisire maggiori notizie sull'esito del suo ricorso, che l'ufficio avrebbe potuto fornire i più ampi ragguagli richiesti senza alcuna necessità di approfondire i motivi del suo precedente comportamento, il quale — occorre ricordare — è stato,

per altro, conforme alle disposizioni vigenti in materia, che limitano il contenuto della comunicazione alla sola parte dispositiva della decisione delle commissioni tributarie.

*Il Ministro: REALE.*

**SCALIA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga opportuno accordare alla Sicilia un trattamento identico a quello praticato per la Sardegna in materia di trasporto di autovetture a seguito di passeggeri.

Sarà infatti a conoscenza del ministro che la società di navigazione Tirrenia ha concesso, sulle principali linee per la Sardegna, particolari agevolazioni per il trasporto delle autovetture e risulterebbe all'interrogante che tali agevolazioni siano state accordate su sollecitazioni del Ministero della marina mercantile.

L'interrogante si permette di far rilevare al ministro che un identico trattamento di favore praticato sulle linee dirette verso la Sicilia incrementerebbe enormemente lo sviluppo del turismo motorizzato verso l'isola. (4-04590)

**RISPOSTA.** — Le facilitazioni tariffarie per il trasporto di autovetture al seguito su linee della società Tirrenia colleganti la Sardegna con la costa peninsulare e con Palermo sono state accordate in quanto le linee marittime in questione hanno il più alto grado di indispensabilità.

Ciò non esclude che la possibilità di agevolazioni sia presa in esame anche per la linea Napoli-Palermo, pur dovendosi tener conto che il servizio per le auto al seguito è assicurato dagli autotraghetti nello stretto di Messina in modo certamente più frequente e più rapido che non l'analogo servizio nelle linee per la Sardegna.

*Il Ministro: LUPIS.*

**SCALIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui sono stati trasferiti gli operai Orazio Mugavero e Sebastiano Epaminonda dalla nave MOC 1202 all'arsenale di Augusta (Siracusa).

Sarà a conoscenza del ministro che tale trasferimento negli ambienti sindacali locali è stato posto in relazione all'azione sindacale condotta per un maggior rispetto della perso-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

nalità degli operai imbarcati ed è quindi apparso ingiustificato quando addirittura non vi siano stati ravvisati gli estremi della rappresaglia sindacale. (4-05098)

RISPOSTA. — Il trasferimento dei due operai non è stato determinato da motivi inerenti ad attività sindacale. Il Mugavero, appartenente alla categoria dei capi operai, non poteva rimanere ancora imbarcato sulla nave MOC 1202, la cui tabella di assegnazione non prevede personale della predetta categoria. Per la stessa ragione è stato infatti contemporaneamente trasferito dall'unità navale anche altro capo operaio.

Il trasferimento dell'operaio Epaminonda è stato disposto nel quadro generale dell'avvicendamento del personale destinato a terra con quello imbarcato.

*Il Ministro:* GUL.

SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione alle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo alla Commissione finanze e tesoro della Camera in sede di discussione sulla proposta di legge n. 702 (modifica decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, e successiva su imposta erariale metano), dichiarazioni delle quali è risultato che, per quanto concerne il problema del rimborso — specialmente ai piccoli operatori — dell'imposta gravante sul gas di petrolio liquefatto, il Ministero delle finanze ha inutilmente tentato di esaminare i termini del problema con gli interessati, se da parte del Ministero siano state prese iniziative per conoscere il punto di vista di tutte le associazioni di categoria interessate ai suddetti rimborsi.

In particolare, per quanto concerne il problema del rimborso dell'imposta di fabbricazione sui GPL destinati alla produzione ed alla distribuzione di gas in città, rimborso che secondo la legge 27 maggio 1957, n. 464, è previsto pari al 90 per cento dell'intera aliquota, si chiede quali impedimenti si frappongono ad una semplificazione delle procedure amministrative occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi stessi.

A tal riguardo si domanda se, allo scopo di accelerare i tempi di detti rimborsi, sia stata considerata — alternativamente — la possibilità di adottare un sistema immediato di rimborsi mediante « certificati in lire » che gli UTIF competenti potrebbero rilasciare senza alcuna difficoltà o ritardo, ovvero quella di ammettere che sui GPL destinati ai pre-

detti usi venga pagata un'imposta di fabbricazione ridotta al 10 per cento del valore normale. (4-04647)

RISPOSTA. — La situazione dei rimborsi in genere, e quindi anche di quelli concernenti l'imposta di fabbricazione sui gas petroliferi liquefatti, costituisce tuttora problema verso il quale converge la migliore attenzione degli organi di governo, il cui comune proposito in fase di formazione annuale dello stato di previsione della spesa è tuttora rivolto a destinare fondi sufficienti agli appositi capitoli di bilancio, al fine di corrispondere convenientemente alla richiesta globale proveniente dal settore economico interessato.

Il non breve lasso di tempo che sovente intercorre tra il periodo di presentazione delle istanze di rimborso e quello di definizione delle pratiche relative, dipende infatti soltanto in parte dalle ristrettezze di organico o da necessità procedurali.

Più spesso, la causa prevalente del segnalato ritardo è invece dovuta all'insufficienza delle somme all'uopo stanziato in bilancio, la qual cosa non consente agli organi amministrativi preposti al particolare servizio di provvedere con maggiore tempestività a soddisfare le diverse richieste di rimborsi che affluiscono alle varie intendenze di finanza.

Sarebbe certo auspicabile che nell'ambito del piano previsionale della spesa fossero adeguatamente incrementati gli stanziamenti relativi al servizio dei rimborsi, per pervenire ad una sostanziale eliminazione degli inconvenienti che la situazione dei ritardi produce nei confronti degli operatori economici in genere e degli esportatori in particolare, giustamente preoccupati della incidenza del fenomeno sui costi di produzione e, correlativamente, sui prezzi di vendita.

Occorre tuttavia considerare che l'accennato auspicio, pur restando nei voti del Parlamento e del Governo, non sempre può essere realizzato, ostandovi, talvolta, inderogabili esigenze di bilancio.

Comunque, si può fornire assicurazione che la materia in esame è attualmente oggetto di attento studio da parte dei competenti servizi, per la ricerca di soluzioni soddisfacenti su di un piano sia legislativo sia amministrativo.

*Il Ministro:* REALE.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda aiutare la pesca marittima dell'Italia centrale e settentrionale dal momen-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1969

to che le pur limitatissime provvidenze della legge 18 marzo 1968, n. 479, sono cessate in data 31 dicembre 1968.

L'interrogante insiste sulle gravissime condizioni nelle quali opera la marineria da pesca delle citate zone, anche rispetto al meridione del paese da anni assistito da provvidenze concrete ed organiche, sempre sconosciute nel centro-nord, oggi nel settore assai più depresso del Mezzogiorno.

L'interrogante ritiene che l'attuale situazione di vuoto ed abbandono vada urgentemente superata, non soltanto nell'interesse di una vasta e meritevole categoria di lavoratori ed operatori, ma della stessa economia nazionale. (4-04362)

**RISPOSTA.** — È stato già predisposto dal Ministero della marina mercantile uno schema di disegno di legge che prevede lo stanziamento di fondi per provvedere, anche successivamente alla data di scadenza della legge 18 marzo 1968, n. 479, alla concessione di contributi a favore della pesca per gli scopi e con le modalità previsti dalla legge stessa al fine, naturalmente, di potere stabilire la piattaforma di una più organica impostazione delle provvidenze afferenti il campo della pesca marittima nelle zone dell'Italia centro-settentrionale.

Attualmente, l'anzidetto schema è allo studio delle amministrazioni concertanti, soprattutto in ordine alla possibilità di reperire i fondi necessari a fronteggiare il maggiore onere che importa l'emanazione del provvedimento.

*Il Ministro della marina mercantile:*  
**LUPIS.**

**SERVADEI.** — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere in ordine agli atti vandalici compiuti in questi giorni nel cimitero ebraico di Ferrara, i quali costituiscono l'ultima grave provocazione, in ordine di tempo, espressa da alcuni mesi a questa parte in molte località del paese, nei confronti degli ebrei e delle loro istituzioni, con metodi di preta marca nazista.

L'interrogante sottolinea la preoccupazione per il ritorno a manifestazioni di intolleranza razziale, contrarie alle nostre istituzioni democratiche e che riportano la nostra memoria direttamente ad una delle più brutte pagine della storia dell'umanità. (4-05644)

**RISPOSTA.** — Nella notte tra il 27 e 28 aprile 1969, nella zona periferica di Ferrara ignoti penetravano, scavalcando il muro di cinta, nel cimitero ebraico ove infrangevano tre lapidi, sollevavano due pietre tombali e rimuovevano alcuni vasi di fiori, senza per altro nulla asportare.

Sono in corso le più impegnative indagini per addivenire alla identificazione dei responsabili dell'atto vandalico.

Nell'anno in corso non si sono lamentate prima di detto episodio altre manifestazioni di intolleranza verso gli ebrei, se si accettano l'affissione di alcune scritte antisemite alla porta della Sinagoga, nonché l'invio di una lettera minatoria al capo della comunità israelitica, fatti verificatisi nel febbraio 1969 a Casal Monferrato (Alessandria) ed il cui responsabile, identificato in un fattorino quindicenne del luogo, attivista di estrema destra, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

*Il Ministro dell'interno:* **RESTIVO.**

**SERVADEI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, mentre in questi ultimi mesi non sono state prese in considerazione le domande di assunzione come vigili del fuoco temporanei dei giovani Gabriele Arfelli, Giancarlo Emiliani, Quinto Fabbri e Giordano Sangiorgi, asserendo l'indisponibilità di posti, sono stati, invece, presi in servizio i giovani Alcide Bedeschi, Ezio Bentivogii, Bruno Meloni e Ivo Rondoni, aventi gli stessi requisiti dei primi e senza prove di selezione di sorta. (4-05664)

**RISPOSTA.** — Nel corpo nazionale dei vigili del fuoco prestano servizio di leva, annualmente, circa due mila unità, il 90 per cento e più delle quali chiede e sollecita il rientro in servizio temporaneo a copertura delle 200 o 300 vacanze che ogni anno si verificano per collocamenti a riposo.

La necessaria selezione viene effettuata tenendo conto sia della qualità del servizio prestato durante la ferma di leva, sia della prova di mestiere cui gli aspiranti vengono sottoposti preventivamente.

La limitata disponibilità dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco non consente, però, di autorizzare il richiamo in servizio temporaneo di tutti gli aspiranti, anche se in possesso di utili specializzazioni di mestiere.

L'amministrazione, d'altra parte, ravvisa opportuno far fronte, ove possibile, alle esi-

genze dei comandi disponendo assunzioni di personale del luogo, in considerazione della particolare natura del servizio antincendi.

Per quanto riguarda il giovane Alcide Bedeschi, deve essere precisato che lo stesso è stato richiamato in servizio temporaneo presso il comando provinciale di Forlì, su richiesta di quel comandante, in quanto, particolarmente utile nelle mansioni di radio-riparatore, cura la manutenzione delle locali apparecchiature ricetrasmittenti, dopo avere collaborato, durante il servizio di leva, alla revisione e manutenzione delle installazioni radio sul monte Cimone.

I giovani Bruno Meloni e Ivo Rondoni sono stati assunti presso il comando provinciale di Ravenna, anch'essi su richiesta di quel comandante: il primo, perché carrozziere dimostratosi di grande utilità, ed il secondo quale autista.

L'esigenza di autisti per il comando di Ravenna ha consentito il richiamo anche di Ezio Bentivoglio, originario della stessa provincia ed in possesso della specializzazione di autista.

*Il Ministro:* RESTIVO.

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per venire incontro alla popolazione della zona di Mortara (Pavia) e zone adiacenti, colpita dalla grave inondazione dei giorni scorsi. (4-05800)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-05748, del deputato Bianchi Fortunato, pubblicata a pag. 2145).*

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia vero e, in caso positivo, per quali motivi, il contrammiraglio Fazio Casari sia stato invitato dall'adito Ministero a ritirare la propria candidatura a presidente della Federazione italiana canottaggio, invito al quale egli ha ottemperato durante l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del 23 marzo 1969, causando il motivato sospetto di ingerenze politiche estranee agli interessi sportivi in competizione, sospetto tanto più fondato in quanto in precedenza lo stesso ufficiale era stato formalmente autorizzato a candidarsi per la presidenza suddetta. (4-05268)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 4-05555, del deputato Monaco, pubblicata a pag. 2178).*

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali accertamenti siano stati disposti e quali provvedimenti, preventivi e repressivi, si intendano adottare contro gli attentati dinamitardi consumati in Calabria negli ultimi mesi e, ieri e l'altro ieri, tradotti in attentati alle sedi del Movimento sociale italiano in Locri (Reggio Calabria), della democrazia cristiana e del partito liberale in Reggio, del partito socialista in Taurianova (Reggio Calabria), di una chiesa in Vibo Valentia (Catanzaro), denuncianti la carenza dei poteri dello Stato di fronte all'inasprimento di queste ripetute turbative all'ordine pubblico per opera di terroristi di estrema sinistra. (4-05417)

RISPOSTA. — La sera del 20 aprile 1969, alle ore 22.30 circa, a Reggio Calabria è stato consumato un attentato dinamitardo alla locale sede del partito liberale italiano mediante la collocazione di un ordigno esplosivo sul davanzale di una finestra.

L'esplosione ha causato lo scardinamento degli infissi con la rottura di vetri, anche di abitazioni vicine, ed il danneggiamento di un'autovettura parcheggiata nei pressi.

A brevissima distanza di tempo si è verificata un'altra esplosione alla sede della democrazia cristiana che ha causato danni agli infissi del fabbricato.

Poco prima, e precisamente verso le ore 21.50 della stessa serata, ignoti avevano fatto esplodere una rudimentale bomba davanti all'ingresso della sezione del MSI di Locri, in cui si trovavano quattro giovani.

L'esplosione ha provocato lo scardinamento della porta di ingresso ed il ferimento di uno dei giovani suddetti che ha riportato contusioni alla guancia sinistra e alla regione temporo-parietale, giudicate guaribili in giorni sette salvo complicazioni, nonché il danneggiamento di due autovetture parcheggiate nei pressi.

Un altro attentato era stato perpetrato, inoltre, sempre nel corso della stessa serata, ai danni della sezione del PSI di Taurianova.

Iniziate immediatamente le indagini per addivenire alla identificazione dei responsabili, sono stati fermati, interrogati e rilasciati una decina di giovani più accesi, appartenenti ad organizzazioni politiche di opposte tenden-

ze, e sono state effettuate delle perquisizioni, regolarmente autorizzate, nelle loro abitazioni.

Le indagini proseguono.

Per quanto concerne gli attentati dinamitardi avvenuti recentemente in provincia di Catanzaro, e precisamente il 12 ed il 22 aprile scorso a Vibo Valentia, rispettivamente in danno della caserma del reparto mobile guardie di pubblica sicurezza e della chiesa dei salesiani, nonché, per ultimo, il 23 aprile a Catanzaro, in danno della caserma Florestano Pepe, si fa presente che sono tuttora in corso indagini sia per la identificazione degli autori degli atti dinamitardi, sia per la localizzazione di depositi clandestini di esplosivi.

Nel corso di esse sono state denunciate due persone per detenzione illegale di materie esplodenti.

Allo scopo di prevenire altri eventuali atti criminosi, pregiudizievoli della libertà di associazione e di espressione politica costituzionalmente garantita, le autorità di pubblica sicurezza hanno provveduto ad intensificare i servizi di vigilanza in tutto il territorio della provincia, assolvendo, così, all'incarico loro demandato di assicurare, nei limiti consentiti, l'ordinato svolgimento della vita democratica del paese.

*Il Ministro: RESTIVO.*

**TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano opportuno d'urgente adottare dei provvedimenti affinché il consorzio di bonifica della Piana di Rosarno e l'ENEL provvedano a fornire l'energia elettrica alle contrade Pitarà, Pizzo del Ladro, Petrizzi, Marcello, Granfeudo, Basilico, la rimanente contrada Sant'Antonio, Dragonetta e Coppola ricadente la maggior parte in agro di Cittanova e l'altra nei territori di Rizziconi e di Rosarno (Reggio Calabria). Si precisa che sin dal 1965 vi sono state delle istanze e delle richieste al consorzio di bonifica avanzate da contadini ma che sono state respinte per motivi ingiustificabili.

Si fa presente che il problema di cui sopra interessa circa 300 famiglie di contadini, che rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura in una zona dove le colture specializzate (olivi e agrumi) richiedono una presenza permanente degli stessi contadini, che potrà essere garantita creando condizioni di sviluppo civile e sociale,

altrimenti continuerà il pauroso esodo dalle campagne registratosi negli ultimi anni in tutta la zona. (4-03407)

**RISPOSTA** — Le località rurali citate ricadono in comprensori irrigui di competenza della Cassa per il mezzogiorno, che vi opera tramite il consorzio di bonifica della piana di Rosarno, con sede a Reggio Calabria, che fa parte dei consorzi raggruppati di tale provincia.

L'attività del suddetto consorzio nel settore della elettrificazione rurale va posta esclusivamente in relazione ai finanziamenti concessi dalla Cassa per il mezzogiorno in applicazione della legge speciale per la Calabria e della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Al riguardo, si fa presente che da parte della Cassa sono stati realizzati quattro lotti di lavoro, per un importo complessivo di 253.506.000 lire, e quanto prima saranno iniziati i lavori del quinto lotto dell'importo di 87.304.000 lire, mentre altri due lotti, per complessive 365.321.000 lire sono in corso di approvazione.

I lotti terzo e quarto riguardano zone limitrofe a quelle indicate nella interrogazione.

La priorità degli interventi è stata dettata da obiettivi criteri di valutazione. Infatti, sono state interessate contrade con pronunciati insediamenti umani e con i presupposti per un più rapido e concreto sviluppo economico e sociale.

Con gli interventi eseguiti, in corso o progettati, sono state soddisfatte soltanto alcune esigenze, valutabili a non più del 25 per cento del territorio di competenza; molte altre situazioni, pertanto, restano da affrontare e risolvere.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: TANASSI.*

**TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se corrisponda a verità che il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, dottor Orbetello, ha annullato il verbale di contravvenzione contestato nel dicembre 1968 dagli ispettori a carico della ditta Macri Giuseppe, presidente dell'amministrazione provinciale, per una costruzione in Taurianova;

2) con quali poteri il predetto capocircolo annulli le contravvenzioni elevate nei confronti di grossi personaggi della democra-

zia cristiana e di grandi imprese i quali non applicano le misure di prevenzione infortuni, la cui carenza, spesso rilevata, ha causato gravi incidenti sul lavoro e spesso mortali e, viceversa, si perseguitano i lavoratori che costruiscono la propria casa e le ditte di natura artigianale;

3) i motivi per i quali molti verbali regolarmente contestati non sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria;

4) se ritenga opportuno intervenire tempestivamente mediante una ispezione per accertare le gravi responsabilità al fine di adottare i provvedimenti necessari per eliminare la grave situazione. (4-04854)

**RISPOSTA.** — Da un'approfondita ispezione, immediatamente disposta dal Ministero a seguito di quanto lamentato dall'interrogante è emerso che, effettivamente, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria ha annullato un verbale di contravvenzione contestato da un ispettore dell'ufficio, nel dicembre 1968, a carico del dottor Giuseppe Macri.

Il predetto dirigente ha, al riguardo, precisato di aver adottato il provvedimento in questione, sia in relazione al normale potere di controllo esplicato nei confronti degli ispettori dipendenti, sia in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il quale dispone testualmente che « In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione ». Di tale facoltà, il capo dell'ispettorato di Reggio Calabria — dopo aver sentito in proposito il parere del funzionario che ha svolto gli accertamenti ispettivi — ha ritenuto di doversi avvalere, in considerazione del fatto che l'infrazione riscontrata in sede ispettiva era di scarsa rilevanza — si trattava, infatti, di una costruzione, in economia, di un fabbricato di civile abitazione, i cui lavori erano giunti alla soletta di copertura del primo piano, cui era addetto un operaio sfornito di cintura di sicurezza — ed, inoltre, perché il dottor Macri non svolge professionalmente l'esercizio di attività edilizia.

Ovviamente, il provvedimento contravvenzionale non è stato annullato *sic et simpliciter*, ma, in aderenza al dettato di cui al

citato articolo 9, è stato trasformato in una prescrizione a sanare la situazione di irregolarità nei termini fissati dall'ispettorato.

In ordine a quanto altro lamentato, si informa che, dalla inchiesta condotta presso l'ufficio di che trattasi, è risultato che quelle in esame è il primo caso di annullamento di un verbale di contravvenzione disposto dal dottor Orbitello negli ultimi sette anni, cioè da quando lo stesso si trova a Reggio Calabria. In relazione, poi, alla presunta acquiescenza dell'ufficio nei confronti di grandi aziende operanti nella sua circoscrizione territoriale, si forniscono alcuni dati che stanno a dimostrare l'infondatezza delle lamentele avanzate:

1) a carico di un'impresa operante in Locri sono state elevate, negli ultimi quattro anni, 11 contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e ben 113 contravvenzioni per infrazioni in materia di assicurazioni sociali e varie;

2) nei confronti di una ditta edile, con sede in Villa San Giovanni, le contravvenzioni elevate nello stesso periodo sono state 69, delle quali sei per prevenzione degli infortuni;

3) per un'impresa esercente lavori stradali in Solano di Bagnara Calabria le contravvenzioni sono state 46 di cui 13 concernenti la prevenzione degli infortuni;

4) nei riguardi di un'azienda edile di Melito Porto Salvo sono state contestate, negli ultimi due anni, tre contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro e dieci contravvenzioni per altre infrazioni;

5) una ditta operante a Reggio Calabria nel settore edile, ha subito, negli ultimi 18 mesi, 11 verbali di contravvenzioni per infrazioni a norme di prevenzione e 75 verbali di contravvenzioni per altre infrazioni.

Rigore non inferiore è stato esercitato dall'organo di vigilanza nei confronti di grandi imprese dirette da esponenti del partito politico di che trattasi. Tra queste, possono ricordarsi un'azienda edile di Reggio Calabria, alla quale, negli ultimi quattro anni, sono state contestate 11 contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni e ben 97 infrazioni ad altre leggi di tutela del lavoro, ed, ancora, una fabbrica di infissi, nei confronti del cui titolare, negli ultimi tre anni, sono state elevate sette contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e 32 contravvenzioni ad altre leggi concernenti la protezione del lavoro subordinato.

Per quanto concerne, poi, il presunto atteggiamento persecutorio che l'ufficio di Reggio Calabria attuerebbe nei confronti dei piccoli imprenditori e degli artigiani della

provincia, si informa che tale affermazione non trova riscontro nelle risultanze della statistica sull'attività quantitativa del detto ufficio, dalla quale risulta, invece, che la percentuale delle contravvenzioni sul totale dei provvedimenti adottati per il 40 per cento si riferisce a grandi e medie imprese e per il 29,5 per cento si riferisce ad aziende artigiane o di piccole dimensioni.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare l'andamento decisamente decrescente della situazione infortunistica in Calabria, quale risulta dai dati disponibili desunti dalle statistiche dell'INAIL, riferite agli anni di direzione dell'ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria da parte dell'attuale capo ufficio.

Frequenza annuale degli infortuni su mille operai:

1960 . . . .	1,08	11,86
1961 . . . .	1,18	11,41
1962 . . . .	0,42	10,22
1963 . . . .	0,36	9,86
1964 . . . .	0,26	9,68
1965 . . . .	0,28	9,95
1966 . . . .	0,28	3,89

*Il Ministro:* BRODOLINI.

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio e del grave

danno materiale in cui vengono a trovarsi diversi cittadini delle zone dell'Alto Milanese possessori di appezzamenti di terreno vincolato per la realizzazione della superstrada Biella-Bergamo che non figura, poi, in alcun piano programmato.

Trattasi di operai che, a fatica, hanno potuto acquistare un modesto appezzamento di terreno per la edificazione della loro abitazione o artigiani e piccoli industriali che avevano previsto su quei territori l'ammodernamento dei loro laboratori e delle loro industrie.

Il disagio sta nel fatto di non conoscere esattamente quale sarà il tracciato di detta arteria ed ancor più se verrà nel futuro realizzata, anche perché la stessa zona è sufficientemente servita dall'autostrada Torino-Biella-Milano-Bergamo.

Si confida in opportuni accertamenti che porteranno, comunque, tranquillità fra tanto allarmismo, avendosi avuto sentore della realizzazione di una « pedemontana » che sposta completamente la zona d'influenza della strada in oggetto. (4-04320)

RISPOSTA. — Nei programmi operativi dell'ANAS non è compresa la realizzazione di una superstrada collegante Biella a Bergamo.

*Il Ministro:* MANCINI.